



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### A) CONSIGLIO REGIONALE

#### Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2025 - n. XII/1137

Ordine del giorno concernente la proposta di revisione del Piano Territoriale Regionale e opere connesse all'autostrada regionale Cremona - Mantova . . . . . 3

#### Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2025 - n. XII/1138

Ordine del giorno concernente la semplificazione burocratica e certezza dei tempi degli iter amministrativi . . . . . 3

#### Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2025 - n. XII/1139

Ordine del giorno concernente il Piano Territoriale Regionale e il «Digital Twin» . . . . . 4

#### Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2025 - n. XII/1140

Ordine del giorno concernente la rigenerazione urbana e priorità al recupero delle aree dismesse . . . . . 4

#### Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2025 - n. XII/1141

Ordine del giorno concernente data center e sostenibilità territoriale . . . . . 6

#### Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2025 - n. XII/1142

Ordine del giorno concernente la proposta di revisione del Piano Territoriale Regionale - Sistema di trasporto pubblico per l'asta Cologno-Vimercate . . . . . 6

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Delibera Giunta regionale 1 dicembre 2025 - n. XII/5418

2021IT16RFPR010 – PR FESR 2021-2027, Asse 1, Azione 1.1.3 «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» - Bando Collabora & Innova (d.g.r. n. 2348/2024, d.g.r. n. 2794/2024, d.g.r. n. 4754/2025 e d.d.s. n. 11969/2024 - sa.114209): incremento della dotazione finanziaria della misura «Collabora&Innova» stanziata con d.g.r. n. 2794/2024 e d.g.r. n. 4754/2025 . . . . . 8

#### Delibera Giunta regionale 1 dicembre 2025 - n. XII/5431

D.g.r. XII/1487 del 4 dicembre 2023. Modifica dello schema tipo di regolamento comunale per la regolamentazione del transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (l.r. 31/2008, art. 59) . . . . . 13

#### Delibera Giunta regionale 1 dicembre 2025 - n. XII/5433

Criteri per l'attivazione dello sportello 2026 della misura «Nuova impresa» per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità di cui alla d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i. e per l'edizione 2026 della linea «Nuova impresa - piccoli comuni e frazioni» per favorire l'avvio di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni lombardi e nelle frazioni . . . . . 14

#### Delibera Giunta regionale 1 dicembre 2025 - n. XII/5434

Approvazione dello schema di protocollo di intesa per l'edilizia sostenibile . . . . . 34

#### Delibera Giunta regionale 1 dicembre 2025 - n. XII/5436

2021IT16RFPR010 Istituzione della misura Edil-Sos - Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia a valere sull'Azione 2.6.1 PR FESR 2021-2027 e approvazione dei relativi criteri applicativi . . . . . 41

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### Presidenza

##### Decreto dirigente unità organizzativa 2 dicembre 2025 - n. 17580

Bando innervamento 2025 per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innervate artificialmente - Stagione sciistica 2024/2025 - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di beneficiari diversi (istituzioni sociali private) . . . . . 60

Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

**Decreto dirigente struttura 2 dicembre 2025 - n. 17597**

Approvazione del bando a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026, in attuazione della d.g.r. n. 4980 del 15 settembre 2025 . . . . . 62

**D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste**
**Decreto dirigente unità organizzativa 28 novembre 2025 - n. 17367**

D.g.r. n.4958/2025. - Approvazione degli elenchi delle domande pervenute a seguito del bando contributi per la conservazione dei roccoli quali elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale del paesaggio rurale lombardo. Anno 2025 - d.d.u.o n. 12860/2025 e constestuale impegno delle risorse. Beneficiari diversi . . . . . 103

**Decreto dirigente unità organizzativa 28 novembre 2025 - n. 17384**

D.g.r. n. 4993/2025 approvazione degli elenchi delle domande pervenute a seguito del bando contributi per progetti innovativi delle province e della Città Metropolitana di Milano per il contenimento della nutria. Anno 2025 - D.d.u.o n. 13868 dell'8 ottobre 2025 e constestuale impegno e liquidazione parziale delle risorse. Beneficiari diversi . . . . . 105

**D.G. Turismo, marketing territoriale e moda**
**Decreto dirigente unità organizzativa 1 dicembre 2025 - n. 17455**

Approvazione delle modalità operative per il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale digitalizzato delle pro loco, ai sensi della d.g.r. 4 dicembre 2023 n. XII/1493 «Istituzione dell'albo regionale digitalizzato delle pro loco e disciplina delle procedure amministrative, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»» . . . . . 107

**E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**
**Atto di Promuovimento 16 luglio 2025 - n. 2224**

 Ordinanza del 16 luglio 2025 del Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da ASGI - Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione APS e altri contro Regione Lombardia e A.L.E.R. - Azienda lombarda edilizia residenziale Milano. Edilizia residenziale pubblica - *Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87* . . . . . 115

## A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 18 novembre 2025 - n. XII/1137

### Ordine del giorno concernente la proposta di revisione del Piano Territoriale Regionale e opere connesse all'autostrada regionale Cremona - Mantova

Presidenza del Vice Presidente Delbono

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 26 concernente «Approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» della revisione generale del Piano territoriale regionale. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e della dichiarazione di sintesi finale»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	65
Votanti	n.	65
Non partecipanti al voto	n.	0
Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	6
Astenuti	n.	1

#### DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1582 concernente la proposta di revisione del Piano territoriale regionale e opere connesse all'autostrada regionale Cremona-Mantova, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessi che

- l'autostrada regionale Cremona - Mantova è inserita nel vigente Piano territoriale regionale (PTR) della Lombardia con la qualifica di obiettivo prioritario di interesse regionale e sovrapregionale ai sensi dell'articolo 20, della l.r. 12/2005 e alla suddetta qualificazione consegue l'identificazione di un corridoio di salvaguardia urbanistica che produce gli effetti disciplinati al comma 2 dell'articolo 102 bis della l.r. 12/2005;
- ai fini dell'individuazione di tale corridoio, negli strumenti operativi del PTR è indicato come «progetto di riferimento» il progetto definitivo depositato dal proponente Stradivaria s.p.a. nella procedura di VIA nazionale il 30 giugno 2008 e le relative integrazioni pubblicate il 31 luglio 2009;
- negli strumenti operativi del PTR è indicato anche il progetto preliminare dell'autostrada regionale, approvato in Conferenza di Servizi regionale ai sensi della l.r. 9/2001, in quanto tale approvazione ha comportato ex lege la definizione del corridoio di salvaguardia e l'apposizione anche del vincolo di salvaguardia sulle aree interessate dal suddetto corridoio;

considerato che

in coerenza con le osservazioni già formulate dalla Provincia di Mantova durante la procedura approvativa della revisione del PTR in merito alla individuazione del «Progetto da assumere per l'individuazione dei corridoi di salvaguardia urbanistica» dell'autostrada regionale Cremona - Mantova, i territori richiedono di inserire tra i riferimenti progettuali della suddetta autostrada anche il «Progetto definitivo aggiornato dal proponente Stradivaria s.p.a. ed acquisito nell'agosto 2020 dalla Società Concedente ARIA s.p.a.»;

valutato che

- il suddetto «Progetto definitivo aggiornato dal proponente Stradivaria s.p.a. ed acquisito nell'agosto 2020 dalla Società Concedente ARIA s.p.a.» è stato sviluppato per una garantire alcune ottimizzazioni puntuali finalizzate a ridurre il consumo di suolo e a migliorare la funzionalità di alcuni svincoli, oltreché per una valutazione di un differente tracciato dell'autostrada a sud di Mantova (la cosiddetta «Alternativa Mantovana»), non avendo però poi tale progettualità avviato alcun iter approvativo/autorizzatorio;

- per le motivazioni sopra riportate non è possibile togliere i riferimenti progettuali attualmente inseriti nel PTR in relazione agli iter approvativi e di compatibilità ambientale già svolti;

invita la Giunta regionale

a valutare l'inserimento nel quadro programmatico del PTR, come riferimento progettuale per la «Autostrada regionale Cremona-Mantova», anche del «Progetto definitivo aggiornato dal proponente Stradivaria s.p.a. ed acquisito nell'agosto 2020 dalla Società Concedente ARIA s.p.a.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

Il consigliere segretario: Alessandra Cappellari

Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Emanuela Pani

D.c.r. 18 novembre 2025 - n. XII/1138

### Ordine del giorno concernente la semplificazione burocratica e certezza dei tempi degli iter amministrativi

Presidenza del Vice Presidente Delbono

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 26 concernente «Approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» della revisione generale del Piano territoriale regionale. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e della dichiarazione di sintesi finale»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	65
Votanti	n.	65
Non partecipanti al voto	n.	0
Voti favorevoli	n.	47
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	18

#### DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1583 concernente la semplificazione burocratica e certezza dei tempi degli iter amministrativi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessi che

- con la deliberazione del Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010, Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 19, della legge regionale 12/2005, ha adottato il suo primo strumento organico di pianificazione territoriale regionale: il Piano territoriale regionale (PTR). Tale strumento costituisce l'atto fondamentale di indirizzo per la programmazione territoriale della Regione e di orientamento per l'attività di programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province;
- la revisione generale del PTR è stata adottata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2137 del 2 dicembre 2021 «Adozione della revisione generale del PTR.»;
- gli elaborati del piano, integrati e modificati in ottemperanza al parere motivato VAS (espresso con decreto n. 11958 del 11 agosto 2022), sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. XI/7170 del 17 ottobre 2022;
- tuttavia, la procedura non si è conclusa prima della fine dell'XI legislatura e, pertanto, il PTR attualmente vigente è quello adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 951/2010;
- con la proposta di atto amministrativo n. 26 si intende portare a conclusione l'iter di revisione generale avviato nella scorsa legislatura;

considerato che

- l'obiettivo di una norma di pianificazione territoriale è anche quello di portare come conseguenza positiva la capacità di rendere un territorio attrattivo;
- è questione ormai nota e largamente condivisa che il principale fattore di allontanamento degli investitori dal territorio lombardo è rappresentato dalla enorme mole burocratica degli iter autorizzativi che determinano tempistiche incerte e molto dispendiose;

rilevato che

- la necessità di avviare un lavoro di revisione della legge nasce dalla constatazione del profondo mutamento che si

**Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025**

è prodotto in questi vent'anni: dalla crisi economica internazionale del 2008, al quadro sociale e demografico, dalle esigenze del tessuto economico-produttivo alle equilibrate esigenze di tutela ambientale, dalla sicurezza delle aree metropolitane alla valorizzazione delle aree agricole e turistiche. Il quadro di contesto richiede di dare nuovo impulso agli strumenti di programmazione e di governo del territorio al fine di valorizzare al meglio le vocazioni dei diversi territori e la loro capacità attrattiva, contribuendo a migliorare la qualità di vita di chi abita e opera in Lombardia;

- il gruppo consiliare Fratelli d'Italia, nel corso della XII legislatura, ha già manifestato attenzione verso tali tematiche attraverso il progetto di legge n. 73, evidenziando l'esigenza di una semplificazione burocratica e la necessità di introdurre tempi certi per lo svolgimento degli iter amministrativi;
- è necessario adeguare il PTR vigente al nuovo contesto territoriale, economico e sociale, adottando un approccio integrato e sistemico, recependo gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello internazionale, nazionale e regionale, e fornendo agli Enti locali uno strumento utile per la loro programmazione e pianificazione;
- questi elementi rappresentano, infatti, condizioni imprescindibili per una programmazione sostenibile, contribuendo a ridurre il contenzioso e i costi impropri derivanti da percorsi decisionali eccessivamente lunghi e complessi;

impegna la Giunta regionale

- a valutare la definizione di misure di semplificazione normative o procedurali che garantiscano certezza nei tempi di svolgimento degli iter amministrativi agli Enti locali e agli operatori;
- a istituire strumenti di monitoraggio e valutazione periodica dell'efficacia delle tempistiche introdotte, finalizzati a consentire una semplificazione e uno snellimento delle procedure, laddove possibile.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

**D.c.r. 18 novembre 2025 - n. XII/1139  
Ordine del giorno concernente il Piano Territoriale Regionale e il «Digital Twin»**

Presidenza del Vice Presidente Delbono

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la proposta di atto amministrativo n. 26 concernente «Approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» della revisione generale del Piano territoriale regionale. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e della dichiarazione di sintesi finale»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	64
Votanti	n.	64
Non partecipanti al voto	n.	0
Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	3

**DELIBERA**

di approvare l'Ordine del giorno n. 1584 concernente il Piano territoriale regionale e il «Digital Twin», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessi che

- con la deliberazione del Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010, Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 12/2005, ha adottato il suo primo strumento organico di pianificazione territoriale regionale: il Piano territoriale regionale (PTR). Tale strumento costituisce l'atto fondamentale di indirizzo per la programmazione territoriale della Regione e di orientamento per l'attività di programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province;
- la revisione generale del PTR è stata adottata con delibe-

razione del Consiglio regionale n. XI/2137 del 2 dicembre 2021 «Adozione della revisione generale del PTR»;

- gli elaborati del piano, integrati e modificati in ottemperanza al parere motivato VAS (espresso con decreto n. 11958 del 11 agosto 2022), sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. XI/7170 del 17 ottobre 2022;
- tuttavia, la procedura non è stata conclusa prima della fine dell'XI legislatura e, pertanto, il PTR attualmente vigente è quello adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 951/2010;
- con la proposta di atto amministrativo n. 26 si intende portare a conclusione l'iter di revisione generale avviato nella scorsa legislatura;

considerato che

- il quadro di contesto richiede di dare nuovo impulso agli strumenti di programmazione e di governo del territorio al fine di valorizzare al meglio le vocazioni dei diversi territori e la loro capacità attrattiva, contribuendo a migliorare la qualità di vita di chi abita e opera in Lombardia;
- l'evoluzione tecnologica e la conseguente digitalizzazione dei documenti e dei processi sta accelerando fenomeni di cambiamento anche negli strumenti di governo della cosa pubblica e nella definizione dei processi amministrativi consentendo di utilizzare la tecnologia al servizio del governo del territorio;
- si ritiene opportuno, quindi, che nel PTR venga costruito un sistema di informazioni complete e dettagliate di tutto il territorio per realizzare una replica virtuale del territorio lombardo, contenente dati aggiornati in tempo reale, a disposizione della Regione, cioè una replica fedele del tessuto regionale dinamico, sempre aggiornato, indispensabile per comprendere l'evoluzione socioeconomica, che permetta da un lato di recepire le modifiche e dall'altro consentire una visione prospettica e una simulazione che guardi sul medio e lungo periodo, simulando gli effetti che si potrebbero generare nei vari ambiti territoriali in funzione delle scelte politiche del territorio, e garantendo così la necessaria flessibilità per permettere di prendere decisioni coerenti con il contesto attuale, adattandole alle esigenze territoriali che nel tempo si modificano;

impegna la Giunta regionale

nell'ambito dell'attuazione del Piano territoriale regionale,

- ad avviare, sulla base delle disponibilità di bilancio, un progetto per la realizzazione di una replica virtuale del territorio lombardo, contenente dati in continuo aggiornamento (cosiddetto «Digital Twin») che permetta di recepire le modifiche e consenta una visione prospettica in grado di intercettare i fattori di cambiamento e di anticipare le decisioni sulla base delle evidenze nel tempo;
- a garantire che il nuovo PTR costituisca uno strumento flessibile, accessibile e coerente con le esigenze dei territori, capace di recepire le trasformazioni sociali, economiche e ambientali in atto.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

Il consigliere segretario: Alessandra Cappellari

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

**D.c.r. 18 novembre 2025 - n. XII/1140  
Ordine del giorno concernente la rigenerazione urbana e priorità al recupero delle aree dismesse**

Presidenza del Vice Presidente Delbono

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la proposta di atto amministrativo n. 26 concernente «Approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» della revisione generale del Piano Territoriale Regionale. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e della dichiarazione di sintesi finale»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	64
Votanti	n.	64
Non partecipanti al voto	n.	0

Voti favorevoli	n.	64
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

#### DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1585 concernente la rigenerazione urbana e priorità al recupero delle aree dismesse, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- con la deliberazione del Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010, Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 12/2005, ha adottato il suo primo strumento organico di pianificazione territoriale regionale: il Piano territoriale regionale (PTR). Tale strumento costituisce l'atto fondamentale di indirizzo per la programmazione territoriale della Regione e di orientamento per l'attività di programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province;
- la revisione generale del PTR è stata adottata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2137 del 2 dicembre 2021 «Adozione della revisione generale del PTR»;
- gli elaborati del piano, integrati e modificati in ottemperanza al parere motivato VAS (espresso con decreto n. 11958 del 11 agosto 2022), sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. XI/7170 del 17 ottobre 2022;
- tuttavia, la procedura non è stata conclusa prima della fine dell'XI legislatura e, pertanto, il PTR attualmente vigente è quello adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 951/2010;
- con la proposta di atto amministrativo n. 26 si intende portare a conclusione l'iter di revisione generale avviato nella scorsa legislatura;

premessi, altresì, che

- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) introduce nel governo del territorio nuove disposizioni mirate a limitare il consumo di suolo e a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate;
- in ottemperanza alla l.r. 31/2014 il Piano è stato integrato nel 2018, con l'introduzione di nuovi contenuti in materia di riduzione del consumo di suolo e rigenerazione;

considerato che

- le politiche di riduzione del consumo di suolo costituiscono un obiettivo prioritario per la pianificazione regionale, in linea con gli indirizzi europei e nazionali, al fine di tutelare le risorse ambientali, preservare la biodiversità e contenere l'espansione incontrollata dei centri urbani;
- inoltre, il tema dell'integrazione tra le politiche di contenimento del consumo di suolo e quelle di rigenerazione urbana e territoriale costituisce uno dei pilastri su cui si basa la visione della Lombardia del futuro;

preso atto che

- in Lombardia esistono circa 3.393 aree dismesse, per una superficie pari a 4.984 ettari, distribuite in 650 comuni, e 914 siti da bonificare;
- secondo i dati DASTU Politecnico, il 33 per cento della superficie «dismessa» è localizzata nella Città Metropolitana di Milano e provincia (con 988 aree coinvolte); seguono Brescia (14 per cento, 276 aree), Mantova (10 per cento, 201 aree), Pavia (9 per cento, 299 aree), Varese (9 per cento, 246 aree), Bergamo (8 per cento, 237 aree), Monza e Brianza (5 per cento, 489 aree prevalentemente di piccole dimensioni), Lecco (4 per cento, 289 aree), Cremona (4 per cento, 95 aree), Como (2 per cento, 153 aree); il restante 1 per cento della superficie regionale dismessa interessa rispettivamente i territori di Sondrio (88 aree) e Lodi (32 aree);
- sono presenti 914 siti da bonificare, quasi la metà dei quali (425) localizzati nella Città Metropolitana di Milano, cui si aggiungono i 188 del capoluogo milanese, seguono Varese (86), Bergamo (85), Brescia (76), Monza e Brianza (49), Pavia (46), Mantova (42), Como (36), Lodi (34), Lecco (24), Cremona (8) e Sondrio (3);

evidenziato che

- la rigenerazione urbana rappresenta una strategia fonda-

mentale per promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile, inclusivo e resiliente, capace di valorizzare il patrimonio edilizio esistente, migliorare la qualità della vita nei contesti urbanizzati e contrastare fenomeni di degrado e marginalizzazione;

- le aree dismesse rappresentano un potenziale danno territoriale, sociale ed economico, e possono costituire un pericolo per la salute, per la sicurezza urbana e sociale, nonché per il contesto ambientale e urbanistico. Il recupero di queste aree costituisce un'attività di pubblica utilità e di interesse generale;

rilevato che

- le bonifiche ambientali costituiscono un passaggio imprescindibile per la piena attuazione delle politiche di rigenerazione urbana, in quanto permettono di restituire alla collettività aree compromesse dal punto di vista ambientale, rendendole nuovamente fruibili, sicure e funzionali;
- la presenza di siti contaminati, spesso collocati in contesti urbani strategici, rappresenta una criticità non solo ambientale, ma anche sociale ed economica, che richiede interventi coordinati e tempestivi da parte delle istituzioni regionali e locali;
- l'integrazione tra rigenerazione urbana e bonifica ambientale deve essere promossa come parte di una visione unitaria del governo del territorio, capace di coniugare sostenibilità, salute pubblica e valorizzazione del patrimonio territoriale;

considerato, infine, che

- il PTR deve farsi promotore di un approccio integrato, capace di coniugare rigenerazione, sostenibilità ambientale e innovazione sociale, orientando gli strumenti di governo del territorio verso modelli di sviluppo circolare e a basso impatto;
- in tale prospettiva, è essenziale attribuire priorità agli interventi di recupero e riqualificazione delle aree dismesse, industriali e infrastrutturali, spesso collocate in posizioni strategiche e già dotate di servizi, al fine di ridurre la pressione insediativa su suoli agricoli e naturali e promuovere un riuso intelligente del territorio esistente;

impegna la Giunta regionale

nell'ambito dell'attuazione del Piano territoriale regionale,

- ad adottare politiche di rigenerazione urbana che privilegino il recupero delle aree dismesse, industriali e infrastrutturali, favorendo il riuso del patrimonio esistente e la riduzione del consumo di suolo;

- a incentivare interventi di riqualificazione che integrino sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e inclusione sociale, con particolare attenzione alla valorizzazione delle aree già urbanizzate e servite;

- a sostenere la collaborazione tra enti locali, soggetti privati e comunità territoriali per la definizione di progetti di rigenerazione condivisi, capaci di generare impatti positivi sul piano ambientale, economico e sociale;

- a promuovere, in coordinamento con gli enti competenti, interventi di bonifica ambientale delle aree contaminate, in particolare di quelle collocate in contesti urbani strategici, al fine di renderle nuovamente fruibili, sicure e funzionali, e di favorire l'inserimento nei processi di rigenerazione urbana;

- a monitorare e rendicontare periodicamente gli effetti delle politiche di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di suolo, al fine di garantire trasparenza, efficacia e coerenza con gli obiettivi regionali e sovraordinati.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Emanuela Pani

Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

**D.c.r. 18 novembre 2025 - n. XII/1141  
Ordine del giorno concernente data center e sostenibilità territoriale**

Presidenza del Vice Presidente Delbono

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la proposta di atto amministrativo n. 26 concernente «Approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» della revisione generale del Piano territoriale regionale. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e della dichiarazione di sintesi finale»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con due votazioni nominali, per parti separate;

**DELIBERA**

di approvare l'Ordine del giorno n. 1586 concernente data center e sostenibilità territoriale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessi che

- con la deliberazione del Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010, Regione Lombardia ha adottato il Piano territoriale regionale (PTR), primo strumento organico di pianificazione territoriale regionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 12/2005;
- la revisione generale del PTR è stata adottata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2137 del 2 dicembre 2021, e successivamente integrata in ottemperanza al parere motivato VAS (decreto n. 11958 del 11 agosto 2022), approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. XI/7170 del 17 ottobre 2022;
- tuttavia, la procedura non è stata conclusa prima della fine dell'XI legislatura e, pertanto, il PTR attualmente vigente è quello adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 951/2010;
- la proposta di atto amministrativo n. 26 ha l'obiettivo di concludere l'iter di revisione del PTR avviato nella precedente legislatura;

premessi, altresì, che

- la Lombardia, a differenza di altre regioni, ha introdotto in modo virtuoso alcune norme, come il contenimento del consumo di suolo;
- in particolare, si segnala la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), a seguito della quale il Piano è stato integrato nel 2018 con nuovi contenuti in materia di riduzione del consumo di suolo e rigenerazione;
- ne consegue che l'indirizzo regionale sullo sviluppo urbano debba puntare sul recupero dei siti dismessi (oltre 800 in tutta la Lombardia), contribuendo in questo modo a rigenerare ambiti già urbanizzati senza consumo di nuovo suolo;

considerato che

- negli ultimi anni il crescente fabbisogno di infrastrutture digitali ha assunto un'importanza strategica di grande rilievo in Lombardia;
- i server, i sistemi di storage e i servizi di gestione delle risorse informatiche svolgono un ruolo centrale, sia per l'archiviazione rapida e sicura dei dati, sia per lo sviluppo dei servizi digitali, in particolare delle applicazioni di intelligenza artificiale;
- i data center rappresentano infrastrutture essenziali per la transizione digitale, ma comportano significativi impatti in termini di consumo energetico, uso del suolo e pressione sulle reti infrastrutturali;

evidenziato che

- la realizzazione di nuovi data center impone una riflessione strategica sulla loro localizzazione, per via dell'impatto territoriale e della sostenibilità ambientale, oltre che per la sicurezza dei dati oggetto di conservazione;
- la dimensione fisica di queste infrastrutture necessita di ampi spazi e può produrre un impatto ambientale rilevante, sia in termini paesaggistici sia per la potenziale perdita di servizi ecosistemici e di habitat;
- l'insediamento di data center in aree dismesse può rappresentare una soluzione virtuosa, capace di coniugare inno-

vazione tecnologica, recupero territoriale e coerenza con gli obiettivi di pianificazione regionale;

ritenuto che

è necessario promuovere una pianificazione che orienti l'insediamento dei data center verso ambiti già urbanizzati, favorendo il riuso di aree compromesse e la loro bonifica, ove necessario;

preso atto che

- sul tema della localizzazione è intervenuta la delibera di Giunta regionale n. XII/2629 del 24 giugno 2024, recante «Linee guida per la realizzazione in Lombardia delle infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche - Data Center», con l'obiettivo di fornire ai Comuni elementi di contesto utili per la gestione delle richieste di autorizzazione presentate dagli operatori economici, indicando come criteri prioritari - tra gli altri - i siti inattivi o aree brownfield, aree da rigenerare;
- il PTR., nella sua futura attuazione, deve farsi promotore di una visione integrata che coniughi transizione digitale, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio;

impegna la Giunta regionale

nell'ambito dell'attuazione del Piano territoriale regionale,

- a definire indirizzi e criteri per l'insediamento dei data center in Lombardia, privilegiando il recupero delle aree dismesse e già urbanizzate, in coerenza con gli obiettivi di pianificazione territoriale;
- a promuovere, nell'ambito della revisione del PTR e degli strumenti di governo del territorio, una visione integrata che coniughi transizione digitale, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;
- a incentivare, anche attraverso strumenti normativi e finanziari, progetti di insediamento di data center che prevedano il riuso di aree compromesse, la loro eventuale bonifica ambientale e l'adozione di tecnologie a basso impatto energetico;
- a monitorare gli effetti territoriali e ambientali dell'insediamento dei data center, garantendo trasparenza, partecipazione e coerenza con gli obiettivi regionali di sviluppo sostenibile.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

Il consigliere segretario: Alessandra Cappellari

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

**D.c.r. 18 novembre 2025 - n. XII/1142  
Ordine del giorno concernente la proposta di revisione del Piano Territoriale Regionale - Sistema di trasporto pubblico per l'asta Cologno-Vimercate**
**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la proposta di atto amministrativo n. 26 concernente (Approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» della revisione generale del Piano territoriale regionale. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e della dichiarazione di sintesi finale);

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	59
Votanti	n.	59
Non partecipanti al voto	n.	0
Voti favorevoli	n.	55
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	4

**DELIBERA**

di approvare l'Ordine del giorno n. 1587 concernente la proposta di revisione del Piano territoriale regionale - Sistema di trasporto pubblico per l'asta Cologno-Vimercate, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- l'accordo tra Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Provincia di Monza e della Brianza e i Comuni di Milano, Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza,

Concorezzo e Vimercate per la redazione e il finanziamento del primo stralcio del progetto di fattibilità tecnica ed economica della soluzione 'LRT' da M2 Cologno Nord a Vimercate, sottoscritto da tutti i soggetti in data 20 dicembre 2024;

- la deliberazione della Giunta regionale n. XII/5147 del 13 ottobre 2025 che approva lo schema di atto modificativo dell'accordo fra Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza e Comuni di Milano, Cologno Monzese, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate per la redazione e il finanziamento del primo stralcio del progetto di fattibilità tecnica ed economica della soluzione 'LRT' da M2 Cologno Nord a Vimercate;

considerato che

o la deliberazione di Giunta sopra richiamata aggiorna l'articolo 3 e l'articolo 4 dell'Accordo affinché nel prosieguo dello studio sia valutata anche una soluzione alternativa al tracciato nei territori urbanizzati dei comuni di Brugherio e Carugate, come riportato nelle tavole allegate allo schema di atto modificativo riportato all'allegato A della medesima deliberazione;

invita la Giunta regionale e l'Assessore competente

a valutare l'inserimento nel quadro programmatico del PTR in un successivo aggiornamento, come riferimento progettuale per l'intervento «Sistema di trasporto pubblico per l'asta Cologno-Vimercate» anche la soluzione alternativa al tracciato nei territori urbanizzati dei comuni di Brugherio e Carugate ad esito dello studio di cui all'atto modificativo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. XII/5147 del 13 ottobre 2025.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

Il consigliere segretario: Alessandra Cappellari

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 1 dicembre 2025 - n. XII/5418**
**2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027, Asse 1, Azione 1.1.3 «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» - Bando Collabora & Innova (d.g.r. n. 2348/2024, d.g.r. n. 2794/2024, d.g.r. n. 4754/2025 e d.d.s. n. 11969/2024 - sa.114209): incremento della dotazione finanziaria della misura «Collabora&Innova» stanziata con d.g.r. n. 2794/2024 e d.g.r. n. 4754/2025**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visti altresì:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la delibera di giunta regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022, di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la delibera di giunta regionale n. XII/3116 del 30 settembre 2024, di presa d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2024) 6655 del 18 settembre 2024;
- la delibera di giunta regionale n. XII/3752 del 13 gennaio 2025 che ha disposto variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 e agli esercizi successivi per la riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 a seguito dell'adesione alla piattaforma STEP;
- il Sistema di Gestione e Controllo (S.I.GE.CO.) del PR FESR 2021-2027, approvato con decreto dell'Autorità di Gestione n. 9842 del 30 giugno 2023, in ultimo aggiornato con decreto n. 7621 del 29 maggio 2025;

Visti inoltre:

- la l.r. 29 del 23 novembre 2016 «Lombardia è ricerca e innovazione» che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e della società e il trasferimento tecnologico;
- la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027, approvata con d.g.r. n. XI/4155 del 30 dicembre 2020 e s.m.i, in ultimo aggiornata con d.g.r. n. XII/1430 del 27 novembre 2023, che ha contestualmente approvato i programmi di lavoro per la ricerca e l'innovazione 2024-2025 e previsto tra i suoi obiettivi l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione nelle imprese identificando 27 specifiche macrotematiche declinate in 92 priorità di sviluppo in relazione agli 8 ecosistemi dell'innovazione su cui focalizzare gli interventi e concentrare le risorse finanziarie;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) del

la XII Legislatura approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, che individua la ricerca e l'innovazione quali ambiti strategici dell'azione regionale e in particolare all'interno del pilastro n. 3 «Il Pilastro n. 3 «Lombardia terra di conoscenza» l'obiettivo 3.4.2 «Rafforzare l'innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico» per supportare la crescita degli ecosistemi lombardi dell'innovazione;

Richiamati integralmente:

- la d.g.r. n. XII/2348 del 20 maggio 2024 avente ad oggetto «2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - approvazione degli elementi essenziali della misura *Collabora & Innova*» (a valere sull'asse 1, azione 1.1.3. «sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione») che:
  - ha approvato, nell'ambito della Programmazione PR FESR 2021-2027 dell'Obiettivo Specifico 1.1. «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca», a valere sull'azione 1.1.3. «sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione», gli elementi essenziali della misura «*Collabora & Innova*», come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del provvedimento;
  - ha stabilito che la dotazione finanziaria programmata per l'attivazione dell'iniziativa «*Collabora & Innova*», destinata a contributi a fondo perduto è pari a 100.000.000,00 di euro, salvo possibilità di integrare le risorse con successivi atti a 130.000.000,00 di euro;
- la d.g.r. n. XII/2794 del 22 luglio 2024 avente ad oggetto «PR FESR LOMBARDIA 21-27: approvazione copertura finanziaria misure PR FESR 2021-2027», a seguito registrazione da parte della Corte dei conti della Delibera CIPESS 23/2024, che ricomprende gli stanziamenti coperture per la misura «*Collabora & Innova*» che trovano copertura nei 12 capitoli del bilancio 2025-2027 ivi indicati (15607, 15608, 16623, 16802, 16803, 16804, 16799, 16800, 16801, 16796, 16797, 16798);
- il numero di aiuto SA.114209, generato in seguito ad aver trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, lettera a), del Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche relative alla misura di aiuto, esentata a norma del regolamento UE 651/2014 e s.m.i., nel formato standardizzato, alla Commissione europea in data 23 maggio 2024, attraverso il sistema di notifica elettronica, e validato e registrato da parte della RPUE e della Commissione Europea in data 24 maggio 2024 per un importo comunicato di euro 130.000.000,00;
- il decreto n. 11969 del 2 agosto 2024, avente ad oggetto «2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - Asse 1, Azione 1.1.3. «sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione»: approvazione del bando *Collabora & Innova* e delle «linee guida di attuazione» (SA.114209)» che ha disposto l'approvazione, in attuazione della d.g.r. n. 2348/2024 e della d.g.r. n. 2794/2024 e del regime d'aiuto SA.114209:
  - dell'allegato A «Bando *Collabora & Innova*», a valere sull'ASSE 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo specifico 1.1.) *Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate* - azione 1.1.3. «sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027;
  - dell'allegato B «*Linee guida di attuazione*» del Bando «*Collabora & Innova*»;
- il decreto del Direttore Generale n. 20160 del 19 dicembre 2024 con il quale è stata approvata la costituzione del Nucleo tecnico di Valutazione del Bando *Collabora&Innova*, precisando che, per la valutazione dei progetti, il Nucleo Tecnico di Valutazione è supportato dall'Assistenza Tecnica selezionata tramite procedura pubblica (gara GECA 14/2024);
- la d.g.r. n. XII/4754 del 22 luglio 2025, avente ad oggetto «2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027, ASSE 1, AZIONE 1.1.3 «sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» - Bando *Collabora & Innova* (d.g.r. n. 2348/2024, d.g.r. n. 2794/2024 e d.d.s. n. 11969/2024 - SA.114209): incremento della dotazione finanziaria della misura «*Collabora & Innova*» di cui alla d.g.r. n. 2794/2024», di incremento della dotazione finanziaria della Misura *Collabora & Innova* da 100.000.000,00 euro a 130.000.000,00 euro, in coerenza con quanto previsto dal regime SA.114209, ripartita sui capitoli ivi indicati (15607, 15608, 16623, 16802, 16803, 16804, 16799, 16800, 16801, 16796, 16797, 16798);
- il decreto n. 11093 del 1° agosto 2025 (pubblicato sul BURL del 13 agosto 2025), con il quale sono state approvate le

risultanze delle verifiche delle valutazioni relative alle n. 138 domande presentate a valere sul Bando *Collabora & Innova*, come risultanti dai seguenti allegati:

- Allegato A.1 «*Graduatoria delle domande ammesse all'Agevolazione - progetti*», valutate con punteggio pari o superiore a 75 punti, con l'indicazione dei punteggi e delle premialità riconosciute, delle spese ammesse e dell'agevolazione concessa complessivamente ai partenariati ammessi e finanziati ed ai partenariati ammessi e non finanziabili per esaurimento delle risorse di cui alla d.g.r. n. 2794/2024 e della d.g.r. n. 4754/2025;
- Allegato A.2 «*Graduatoria delle domande ammesse all'Agevolazione e finanziate - partner*», con l'indicazione di dettaglio delle spese ammissibili e dell'agevolazione concessa con la dotazione della misura a ciascun partner dei partenariati finanziabili;
- Allegato B «*Elenco delle domande non ammesse all'agevolazione per motivi tecnici*», comprensivo delle relative motivazioni;
- Allegato C «*Elenco domande non ammesse all'Agevolazione per motivi formali*», comprensivo delle relative motivazioni;
- il decreto n. 14061 del 9 ottobre 2025 (pubblicato sul BURL del 14 ottobre 2025) di approvazione della parziale rettifica, per mero errore materiale, degli allegati A.1 (limitatamente ai progetti ID 6035549, ID 6063313, ID 6114131, ID 6147261, ID 6015905, ID 6163346 e ID 6131673) e A.2 (limitatamente ai progetti ID 6063313, ID 6122254, ID 6163346 e ID 6131673) del decreto n. 11093 del 01 agosto 2025 di approvazione della graduatoria delle domande ammesse (finanziate e non finanziate) e non ammesse all'agevolazione e di rettifica di meri errori materiali di trascrizione in RNA dell'importo del contributo concesso ad alcuni partner di progetti ammessi e finanziati;
- il decreto n. 15969 del 10 novembre 2025 (pubblicato sul BURL del 18 novembre 2025), con il quale è stata approvata, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata dal capofila WISE s.p.a. del progetto ID 6170551, la parziale rettifica degli allegati A.1 (limitatamente ai progetti ID 6170551 e ID 6131673) e A.2 (limitatamente ai progetti ID 6170551 e ID 6131673) del decreto n. 11093 del 01 agosto 2025, così come rettificato con decreto n. 14061 del 09 ottobre 2025, di approvazione della graduatoria delle domande ammesse (finanziate e non finanziate) e non ammesse;

Ricordato che la misura «*Collabora & Innova*» è volta a:

- sostenere investimenti per la realizzazione di progetti complessi di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale realizzati in collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca, per favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo;
- promuovere progetti strategici di R&S di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini di potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione sostenendo lo sviluppo di fattori abilitanti per rafforzare la capacità innovativa del territorio e gli asset dedicati alla ricerca per la maturazione tecnologica e trasferimento tecnologico e delle conoscenze, al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee;
- promuovere le relazioni tra imprese, università, centri di ricerca per la messa a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l'utilizzo di nuove tecnologie da parte del sistema produttivo lombardo;
- sostenere investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni in particolare radicali di prodotto o di processo e ciascun progetto deve prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a euro 3.500.000,00 (tre milioni e cinquecentomila/00);
- favorire la crescita competitiva attraverso il potenziamento della ricerca e innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle conoscenze;
- sostenere progetti di Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale (anche digitale), come definiti dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i., afferenti ad una delle 92 priorità della «Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione» S3 (in ultimo aggiornata con d.g.r. 27 novembre 2023, n. 1430);

Evidenziato che:

- la d.g.r. XII/2348 del 20 maggio 2024 ha stabilito che la dotazione finanziaria destinata a contributi a fondo perduto è pari a 100.000.000,00 di euro, salvo possibilità di integrare le risorse con successivi atti a 130.000.000,00 di euro;
- la d.g.r. n. XII/2794 del 22 luglio 2024 ha stanziato iniziali 100.000.000,00 di euro;
- l'aiuto SA.114209 è stato comunicato nell'applicativo SANI2 per 130.000.000,00 di euro;
- la d.g.r. n. XII/4754 del 22 luglio 2025 ha stanziato ulteriori 30.000.000,00 di euro;
- con nota, agli atti regionali prot. n. R1.2025.0005966 del 06 novembre 2025, aggiornando la precedente nota prot. R1.2025.0005808 del 30 ottobre 2025, l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 ha richiesto variazioni di bilancio necessarie per rimodulare il cronoprogramma finanziario in particolare per la misura *Collabora&Innova* (1 edizione) (accantonamenti e stanziamenti allocati nei 12 capitoli e nelle annualità 2025-2027 in funzione della tipologia dei beneficiari e di quanto indicato dai capifila dei progetti beneficiari che hanno accettato alla data della nota);
- la d.g.r. n. XII/5316 del 17 novembre 2025, avente ad oggetto «*Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 56° provvedimento*», ha approvato le variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma di spesa aggiornato, di riallocazione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti;

Richiamati i seguenti provvedimenti attuativi della misura *Collabora & Innova* adottati dal Dirigente competente della DG *Università, Ricerca, Innovazione*:

- il decreto n. 11969 del 2 agosto 2024, avente ad oggetto «*2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - Asse 1, Azione 1.1.3. «sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione»: approvazione del bando *Collabora & Innova* e delle «linee guida di attuazione» (SA.114209)*» che ha disposto l'approvazione, in attuazione della d.g.r. n. 2348/2024 e della d.g.r. n. 2794/2024 e del regime d'aiuto SA.114209:
  - dell'allegato A «*Bando *Collabora & Innova**», a valere sull'ASSE 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo specifico 1.1.) Sviluppo e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate - azione 1.1.3. «sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027;
  - o dell'allegato B «*Linee guida di attuazione*» del Bando «*Collabora & Innova*»;
- il Decreto n. 20390 del 19 dicembre 2024, con il quale è stata accolta l'istanza di partecipazione al Bando presentata dal capofila della domanda ID 6174486 ed è stato disposto il passaggio in stato presentato della stessa;
- il decreto n. 11093 del 01 agosto 2025, così come rettificato con decreto n. 14061 del 09 ottobre 2025 e dal decreto n. 15969 del 10 novembre 2025, con il quale sono state approvate le risultanze delle verifiche delle valutazioni relative alle n. 138 domande presentate a valere sul Bando *Collabora & Innova*, come risultanti dai seguenti allegati:
  - Allegato A.1 «*Graduatoria delle domande ammesse all'Agevolazione - progetti*», valutate con punteggio pari o superiore a 75 punti, con l'indicazione dei punteggi e delle premialità riconosciute, della spesa ammessa e dell'agevolazione concessa complessivamente ai partenariati ammessi e finanziati (58 progetti finanziati integralmente e il 59° progetto finanziato parzialmente) ed ai partenariati ammessi e non finanziabili (dal 60° progetto al 86° progetto posizionato in graduatoria) per esaurimento delle risorse di cui alla d.g.r. n. 2794/2024 e della d.g.r. n. 4754/2025;
  - Allegato A.2 «*Graduatoria delle domande ammesse all'Agevolazione e finanziate - partner*», con l'indicazione di dettaglio delle spese ammissibili e dell'agevolazione concessa a ciascuno dei partner dei 59 partenariati finanziabili con la dotazione disponibile della misura per complessivi 130.000.000,00 euro;

Rilevato che l'analisi degli 86 progetti ammessi e finanziabili, con punteggio superiore o uguale alla soglia minima di 75 punti, riportati nell'allegato A.1 del suddetto decreto n. 11093/2025, così come rettificato con decreto n. 14061/2025 e con decreto n. 15969/2025, ha evidenziato un significativo livello di qualità tecnico-scientifica dei progetti con elevata capacità degli stes-

**Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025**

si di supportare l'azione regionale a sostegno dell'ecosistema dell'innovazione avente la finalità di:

- finanziare progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati in collaborazione tra PMI, grandi imprese ed organismi di ricerca;
- favorire grandi investimenti strategici per lo sviluppo di innovazioni di prodotto o di processo;
- promuovere progetti strategici di R&S di particolare valore aggiunto e rilevanti in termini di potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione sostenendo lo sviluppo di fattori abilitanti per rafforzare la capacità innovativa del territorio e gli asset dedicati alla ricerca per la maturazione tecnologica e trasferimento tecnologico e delle conoscenze, al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee;

Considerato che, come indicato nel dispositivo del decreto n. 11093/2025 e s.m.i., qualora i capifila dei progetti ammessi e finanziati di cui all'allegato A.2 non accettino il contributo entro le tempistiche perentorie stabilite dal Bando 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto n. 15969/2025, di rettifica del decreto di concessione n. 11093/2025, ossia entro 90 giorni dal 18 novembre 2025) o qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, è possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati di cui Allegato A.1 del suddetto decreto di concessione, che resta valida fino a 30 giorni dal termine della fase di accettazione del contributo;

Atteso che alla data del 21 novembre 2025, dei 59 progetti ammessi all'agevolazione e finanziati con decreto n. 11093/2025 e ss.mm.ii., hanno accettato il contributo a fondo perduto n. 54 partenariati, di cui 49 avevano scadenza per accettare l'11/11/2025, mentre i rimanenti 5 partenariati risultano sulla piattaforma Bandi e Servizi in fase di accettazione/modifica anagrafica o in fase propedeutica alla finalizzazione dell'accettazione del contributo;

Evidenziato:

- l'elevato interesse dimostrato per la misura Collabora & Innova da parte dei soggetti potenzialmente interessati, come rilevabile dal numero elevato di partenariati che hanno presentato domande (n. 138) composti complessivamente da n. 760 partner, di cui n. 523 qualificatisi come imprese e n. 237 qualificatisi come Organismi di ricerca (di cui n. 88 privati e n. 149 pubblici) per un importo complessivo di Agevolazione richiesta a titolo di contributo a fondo perduto pari ad euro 326.615.349,01, importo tre volte superiore rispetto alla dotazione finanziaria inizialmente stanziata;
- l'elevata qualità dei 59 progetti attualmente ammessi e finanziati per 130 milioni di euro che comprendono 333 partner beneficiari, di cui 223 imprese e 110 organismi di ricerca;
- la buona qualità dei 27 progetti ammessi e non finanziati per esaurimento della dotazione finanziaria (ma finanziabili in caso di ulteriori disponibilità), validamente posizionati in graduatoria, con un punteggio uguale o superiore alla soglia minima di 75 punti (costituiti da 143 partner di cui 102 imprese e 41 organismi di ricerca, a cui corrispondono complessivamente richieste di contributo per circa 57,5 milioni di euro di contributi);

Rilevato che i progetti selezionati ammessi a contributo contribuiscono a sostenere l'ecosistema dell'innovazione lombardo e la collaborazione tra il sistema economico e il sistema scientifico attraverso lo sviluppo congiunto di nuove tecnologie e innovazioni di prodotto o di processo, finalità che rientrano nell'ambito dell'Azione 1.1.3. «Sostegno all'attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione», Obiettivo specifico 1.1 «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate» dell'Asse 1 «Un'Europa più competitiva e intelligente» del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;

Valutata l'opportunità, in funzione di un miglior supporto all'azione regionale di sostegno alla ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, di:

- integrare la dotazione finanziaria della Misura Collabora & Innova di cui alla d.g.r.n. 2348/2024, così come integrata con la d.g.r.n. 2794/2024 e la d.g.r.n. 4754/2025, con ulteriori risorse pari a euro 26.000.000,00, suddivise nei 12 capitoli delle 4 triplette dedicate alle varie tipologie di beneficiari (imprese: capitoli 15607, 15608, 16623; amministrazioni locali: capitoli 16802, 16803, 16804; amministrazioni centrali: capitoli 16796, 16797, 16798; istituzioni sociali: capitoli 16799,

16800, 16801), con la finalità di dare copertura a tutti i progetti ammissibili al contributo validamente posizionati in graduatoria fino alla concorrenza con il regime SA.114209;

- contribuire al raggiungimento dei target del PR FESR 2021-2027 dell'N+3, grazie all'incremento di risorse concesse che, nel caso in cui siano erogate in anticipazione o a seguito di rendicontazione intermedia, aumenteranno le risorse certificabili nel 2026/2027;
- intercettare un numero maggiore di beneficiari e di progetti, ampliando le ricadute positive sull'ecosistema lombardo;

Ritenuto pertanto di integrare, in coerenza con il piano finanziario del PR FESR 2021-2027, la dotazione finanziaria della misura «Collabora & Innova» - i cui elementi essenziali sono stati approvati con d.g.r.n. 2348/2024 e i cui stanziamenti sono stati approvati con d.g.r.n. 2794/2024 e con d.g.r.n. 4754/2025 - con ulteriori risorse pari a euro 26.000.000,00 a valere sull'Azione 1.1.3, fatta salva la possibilità di rimodulare il cronoprogramma finanziario delle risorse con successivi atti sulla base dei partenariati che accetteranno il contributo e dell'andamento delle accettazioni da parte dei soggetti beneficiari, con copertura a valere sui seguenti capitoli ed annualità:

CAPITOLO	2026	2027	2028
15607 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00
15608 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	7.733.180,00	6.959.862,00	773.318,00
16623 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA FSC (EX REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	3.314.220,00	2.982.798,00	331.422,00
<b>totale per triplaetta</b>	<b>11.047.400,00</b>	<b>9.942.660,00</b>	<b>1.104.740,00</b>
capitolo 16802 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO E RAFFORZAMENTO COMPETENZE - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI»	0,00	334.365,95	0,00
capitolo 16803 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI»	927.836,00	607.585,32	92.783,60
16804 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI»	397.644,00	250.980,73	39.764,40
<b>totale per triplaetta</b>	<b>1.325.480,00</b>	<b>1.192.932,00</b>	<b>132.548,00</b>
capitolo 16799 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE»	0,00	0,00	0,00
capitolo 16800 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE»	85.540,00	76.986,00	8.554,00
16801 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE»	36.660,00	32.994,00	3.666,00
<b>totale per triplaetta</b>	<b>122.200,00</b>	<b>109.980,00</b>	<b>12.220,00</b>
capitolo 16796 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI»	0,00	0,00	0,00
capitolo 16797 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI»	353.353,00	318.017,70	35.335,30
capitolo 16798 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI»	151.437,00	136.293,30	15.143,70
<b>totale per triplaetta</b>	<b>504.790,00</b>	<b>454.311,00</b>	<b>50.479,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

Considerato che:

- ai sensi della decisione C(2022)5671 final del 01 agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027), la ripartizione finanziaria tra i capitoli di spesa individuati risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione (ora FSC) e che le stesse a seguito della riprogrammazione di cui alla suddetta d.g.r.n. XII/3116 del 30 settembre 2024 saranno rimodulate, ad invarianza delle risorse totali stanziato, in modo che

la quota UE risulti per l'Asse I pari alla percentuale media di 35,5137424884%;

- la suddetta ripartizione finanziaria è allineata ai criteri di cofinanziamento del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e con successivi atti si provvederà laddove necessario ad approvare opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari, nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata;

Ricordato che:

- il bando *Collabora & Innova* è attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed, in particolare, nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del medesimo Regolamento e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili), 8 (cumulo), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), 11 (relazioni) e 12 (controllo);

- le agevolazioni del bando *Collabora & Innova*:

- sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili sia come non aiuti che come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis» nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;
- sono concesse in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 e dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, che prevede per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, che la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;
- non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, e/o appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1;
- saranno erogate subordinatamente alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica del requisito della sede operativa in cui è svolto il progetto sul territorio regionale;
- sono concesse nei limiti indicati dall'articolo 25 «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo», comma 2 lettere b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettere b) e c) e comma 6 lettere a) e b) i) secondo trattino del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 e nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;
- sono concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Considerato che il regime comunicato alla UE con il numero di aiuto SA.114209 per una dotazione finanziaria di euro 130.000.000,00, nel caso di incremento fino a complessivi euro 156.000.000,00 della dotazione della Misura *Collabora&Innova*, non è superato il massimale di euro 26.000.000,00 (ovvero il 20% dell'importo del Regime già comunicato per euro 130.000.000,00);

Atteso pertanto che il regime comunicato alla UE con il numero di aiuto SA.114209, non necessita di adeguamento e che sono fatte salve tutte le altre condizioni indicate nella suddetta comunicazione;

Ritenuto di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale *Università, Ricerca, Innovazione*, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, i provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Dato atto che la Direzione competente riferisce circa l'acquisizione dei necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione degli Aiuti di Stato (di cui alla d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 e al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024), nella seduta del 08 luglio 2025;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea 2021-2027 (di cui al decreto del Segretario Generale della Presidenza n. 1485 del 27 febbraio 2015 e d.g.r. n. X/4331 del 20 novembre 2015 e s.m.i.), mediante informativa in data 08 luglio 2025 alle ore 18.19;
- dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale FESR 2021-2027, con nota agli atti regionali prot. R1.2025.0006174 del 14 novembre 2025;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, ed in particolare la d.g.r. XII/546 del 3 luglio 2023, con i quali viene confermata nella Direzione Generale *Università, Ricerca, Innovazione* la competenza di:

- responsabile di Asse 1 per la Direzione, nel Dirigente pro tempore della Struttura *Investimenti per la ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico*;
- Autorità di Gestione del Programma PR FESR 2021-2027, nel Dirigente pro tempore della UO *Autorità FESR e POC*;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in quanto i criteri di concessione sono già stati pubblicati in sede di approvazione della d.g.r. istitutiva dell'iniziativa e del bando attuativo;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di integrare la dotazione finanziaria della misura *Collabora & Innova* - i cui elementi essenziali sono stati approvati con d.g.r. n. 2348/2024 e i cui stanziamenti sono stati approvati con d.g.r. n. 2794/2024 e n. 4754/2025, attualmente pari ad euro 130.000.000,00 - con ulteriori risorse pari a euro 26.000.000,00, dando atto che la dotazione complessiva della Misura in seguito a tale incremento risulta pari a 156.000.000,00 euro (coerente con il regime SA.114209 in quanto non supera il massimale di incremento del 20% dell'importo comunicato);

2. di dare atto che la copertura finanziaria dell'integrazione della dotazione è assicurata a valere sui seguenti capitoli ed annualità e che con successivi atti si provvederà, laddove necessario, ad approvare le opportune variazioni per allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa interessati:

CAPITOLO	2026	2027	2028
15607 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00
15608 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	7.733.180,00	6.959.862,00	773.318,00
16623 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA FSC (EX. REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	3.314.220,00	2.982.798,00	331.422,00
totale per tripletta	11.047.400,00	9.942.660,00	1.104.740,00
capitolo 16802 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO E RAFFORZAMENTO COMPETENZE - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI»	0,00	334.365,95	0,00
capitolo 16803 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI»	927.836,00	607.585,32	92.783,60

Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

CAPITOLO	2026	2027	2028
16804 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI»	397.644,00	250.980,73	39.764,40
totale per tripla	1.325.480,00	1.192.932,00	132.548,00
capitolo 16799 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE»	0,00	0,00	0,00
capitolo 16800 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE»	85.540,00	76.986,00	8.554,00
16801 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE»	36.660,00	32.994,00	3.666,00
totale per tripla	122.200,00	109.980,00	12.220,00
capitolo 16796 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI»	0,00	0,00	0,00
capitolo 16797 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI»	353.353,00	318.017,70	35.335,30
capitolo 16798 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI»	151.437,00	136.293,30	15.143,70
totale per tripla	504.790,00	454.311,00	50.479,00
TOTALE COMPLESSIVO	13.000.000,00	11.700.000,00	1.300.000,00

3. di dare atto che:

- la misura «*Collabora&Innova*» è attuata nel regime d'aiuto SA.114209 nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. di cui al Reg. (UE) n. 1315/2023 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione Europea, e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo) - art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo);
- le agevolazioni, per la misura «*Collabora&Innova*» sono concesse nei limiti stabiliti dall'art. 25 comma 2 lettera b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii. ed in ogni caso non possono essere superiori a 5.000.000,00 euro per progetto, e saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo e solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;

4. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale *Università, Ricerca, Innovazione*, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, i provvedimenti attuativi della presente deliberazione, ivi compreso lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto n. 11093/2025 e ss.mm.ii. fino alla dotazione di 156.000.000,00 euro (importo compatibile con il regime SA.114209 in quanto non supera il massimale di incremento del 20% dell'importo comunicato);

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., nella sezione del sito regionale dedicato al PR FESR 2021-2027 e sulle piattaforme regionali Bandi e Servizi (BeS) e Open Innovation nelle pagine dedicate al bando *Collabora & Innova*.

Il segretario: Riccardo Perini

**D.g.r. 1 dicembre 2025 - n. XII/5431**  
**D.g.r. XII/1487 del 4 dicembre 2023. Modifica dello schema tipo di regolamento comunale per la regolamentazione del transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (l.r. 31/2008, art. 59)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 59 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che stabilisce al c. 1: «La viabilità agro-silvo-pastorale comprende la viabilità forestale e silvo-pastorale, come definita dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del d.lgs. 34/2018, e la viabilità rurale, intesa come la rete di strade che attraversa aree prevalentemente agricole e che è funzionale a garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle stesse aree agricole e l'accesso ai fondi e ai fabbricati rurali. Sulla rete della viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri il transito di mezzi motorizzati è consentito solo per i mezzi di servizio e per quelli autorizzati in base a regolamenti comunali predisposti sulla base di uno schema tipo di regolamentazione del transito approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) e da altre specifiche discipline di settore»;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. XII/1487 del 4 dicembre 2023 «Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la regolamentazione del transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (l.r. 31/2008, art. 59)», il cui allegato contiene lo «Schema tipo di regolamento comunale per il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (l.r. 31/2008, art. 59)», che definisce in particolare:

- il soggetto gestore, prevedendo che esso sia individuato nel comune stesso, in sua società in house, in altro ente pubblico o in consorzio forestale;
- le modalità di chiusura delle strade;
- le categorie di soggetti che possono essere autorizzati al transito dal Comune;
- le modalità per ottenere l'autorizzazione al transito;
- le regole per circolare sulle strade;
- le eventuali fidejussioni a garanzia del rispetto delle predette regole;
- le indicazioni per manifestazioni e competizioni;

Dato atto che la predetta deliberazione, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 50 del 12 dicembre 2023, stabilisce che i Comuni dovranno recepire il nuovo regolamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente deliberazione, ossia entro il 12 dicembre 2025;

Riferito dal dirigente della Struttura «Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo» che:

- alcune comunità montane hanno segnalato che diversi comuni non hanno ancora recepito il nuovo regolamento e hanno chiesto alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste uno slittamento del termine per il recepimento del nuovo regolamento;
- alcune comunità montane e comuni hanno segnalato altresì l'opportunità di dare la possibilità di individuare come soggetto gestore una persona giuridica di diritto privato, ad esempio consorzi di alpeggio, soprattutto nel caso di strade, dichiarate di pubblica utilità, che si snodano su proprietà private;
- è pertanto opportuno assegnare ai comuni un termine ulteriore, per adeguarsi al nuovo regolamento, da fissare al 31 dicembre 2026 e permettere agli stessi di individuare, come soggetto gestore delle strade, anche una persona giuridica di diritto privato;
- per incentivare l'adozione del nuovo regolamento da parte dei comuni, è opportuno che dal 1° gennaio 2027, sia nei bandi aperti da Regione Lombardia, sia in quelli aperti dalle comunità montane o dalla Provincia di Sondrio a valere su risorse trasferite da Regione Lombardia, finalizzati a sostenere interventi di nuova realizzazione, di prolungamento, di miglioramento e di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale, sia data priorità alle domande di contributo relative ai comuni che hanno adottato il nuovo regolamento sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. XII/1487/2023, come modificato dalla presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di apportare le seguenti modificazioni alla deliberazione di Giunta regionale n. XII/1487 del 4 dicembre

2023 «Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la regolamentazione del transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (l.r. 31/2008, art. 59)»:

- a) di sostituire il punto 3 del deliberato della d.g.r. XII/1487/2023 con il seguente «di stabilire che i Comuni dovranno recepire il nuovo regolamento entro il 31 dicembre 2026»;
- b) di modificare la nota esplicativa prevista al comma 1 dell'articolo 5 dello «Schema tipo di «regolamento comunale per il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (l.r. 31/2008, art. 59)» (allegato 1) sostituendola integralmente con la frase «(in assenza, il Soggetto Gestore può essere individuato nel Comune stesso, nella Comunità montana, nell'Ente parco, in ERSAF o in altri enti pubblici oppure in soggetti di diritto privato individuati dal Comune)»;

Ritenuto altresì di stabilire che dal 1° gennaio 2027, sia nei bandi aperti da Regione Lombardia, sia in quelli aperti dalle comunità montane o dalla Provincia di Sondrio a valere su risorse trasferite da Regione Lombardia, finalizzati a sostenere interventi di nuova realizzazione, di prolungamento, di miglioramento e di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale, dovrà essere data priorità alle domande di contributo relative ai comuni che hanno adottato il nuovo regolamento sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. XII/1487/2023, come modificato dalla presente deliberazione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepisce le premesse,

1. di apportare le seguenti modificazioni alla deliberazione di Giunta regionale n. XII/1487 del 4 dicembre 2023 «Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la regolamentazione del transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (l.r. 31/2008, art. 59)»:

- a. di sostituire il punto 3 del deliberato della d.g.r. XII/1487/2023 con il seguente «di stabilire che i Comuni dovranno recepire il nuovo regolamento entro il 31 dicembre 2026»;
- b. di modificare la nota esplicativa prevista al comma 1 dell'articolo 5 dello «Schema tipo di «regolamento comunale per il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale (l.r. 31/2008, art. 59)» (allegato 1) sostituendola integralmente con la frase «(in assenza, il Soggetto Gestore può essere individuato nel Comune stesso, nella Comunità montana, nell'Ente parco, in ERSAF o in altri enti pubblici oppure in soggetti di diritto privato individuati dal Comune)»;

2. di stabilire che dal 1° gennaio 2027, sia nei bandi aperti da Regione Lombardia, sia in quelli aperti dalle comunità montane o dalla Provincia di Sondrio a valere su risorse trasferite da Regione Lombardia, finalizzati a sostenere interventi di nuova realizzazione, di prolungamento, di miglioramento e di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale, dovrà essere data priorità alle domande di contributo relative ai comuni che hanno adottato il nuovo regolamento sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. XII/1487/2023, come modificato dalla presente deliberazione;

3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul BURL e sul sito web istituzionale.

Il segretario: Riccardo Perini

Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

**D.g.r. 1 dicembre 2025 - n. XII/5433**

**Criteri per l'attivazione dello sportello 2026 della misura «Nuova impresa» per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità di cui alla d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i. e per l'edizione 2026 della linea «Nuova impresa - piccoli comuni e frazioni» per favorire l'avvio di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni lombardi e nelle frazioni**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che, tra l'altro, promuove, all'art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi strategici regionali individua la patrimonializzazione, l'accesso al credito per le PMI lombarde e l'avvio di impresa;

Richiamate:

- la d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza», Accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4067 che ha approvato il programma d'azione 2021 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. 21 dicembre 2021, n. XI/5741 che ha approvato il programma d'azione 2022 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. 23 ottobre 2023, n. XII/1155 che ha approvato il programma d'azione 2023 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. 18 dicembre 2023, n. XII/1536 che ha approvato lo schema di accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza 31 marzo 2028, sottoscritto il 13 febbraio 2024;
- la d.g.r. 1° luglio 2024 n. XII/2647 che ha approvato il programma operativo 2024-2025 dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo»;
- la d.g.r. 5 agosto 2024, n. XII/2906 avente ad oggetto: «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo - Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 1662/2019»;

Richiamati:

- la d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 che ha definito i criteri della misura «Nuova Impresa», con una dotazione di risorse regionali a valere sull'esercizio finanziario 2021 pari a euro 4.000.000,00, attivata nell'accordo con il sistema camerale

e finalizzata a favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da Covid 19;

- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 89/2021 del 24 settembre 2021 con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 è stato approvato il bando «Nuova Impresa» con apertura dello sportello per la presentazione delle domande dalle ore 14.30 del giorno 1° dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2021;
- la d.g.r. 30 novembre 2021, n. XI/5659 che ha, tra l'altro, incrementato la dotazione finanziaria della misura di ulteriori euro 7.700.000,00 «Nuova Impresa», rideterminandola in euro 11.700.000,00;
- la d.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5694 che ha, tra l'altro, prorogato lo sportello per la presentazione delle domande fino al 31 marzo 2022 fermo restando che l'iscrizione al Registro Imprese dovesse essere avvenuta dal 27 luglio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 134/2021 del 17 dicembre 2021 con la quale, in attuazione delle richiamate d.g.r. 30 novembre 2021, n. XI/5659 e 15 dicembre 2021, n. XI/5694 è stato approvato il testo aggiornato del bando «Nuova Impresa»;
- la d.g.r. 14 febbraio 2022, n. XI/5959 che ha approvato i criteri per l'attivazione dello sportello 2022 del bando «Nuova Impresa» con una dotazione iniziale di 1.000.000,00 di euro a carico di Regione Lombardia;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 29 del 14 marzo 2022, con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 14 febbraio 2022 n. XI/5959, è stato approvato il bando Nuova Impresa sportello 2022 con apertura per la presentazione delle domande 1° aprile 2022 e chiusura 31 marzo 2023;
- la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6228 che ha incrementato di euro 8.900.000,00 la dotazione dello sportello 2022 della misura Nuova Impresa rideterminandola in euro 9.900.000,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 48 del 21 aprile 2022 con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6228 è stato approvato il testo aggiornato del bando con la nuova dotazione finanziaria del bando «Nuova Impresa» sportello 2022 poi integrato in aspetti tecnici con la Determinazione n. 124 del 3 ottobre 2022;
- la d.g.r. 28 dicembre 2022, n. XI/7699, che ha approvato i criteri per l'attivazione dello sportello 2023 del bando «Nuova Impresa» con una dotazione iniziale di 1.000.000,00 di euro a carico di Regione Lombardia;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 29 del 28 febbraio 2023 con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 28 dicembre 2022 n. XI/7699, è stato approvato il bando «Nuova Impresa» 2023;
- la d.g.r. 12 aprile 2023, n. XII/129 che ha incrementato di euro 1.100.300,00 la dotazione dello sportello 2023 della misura Nuova Impresa rideterminandola in euro 2.100.300,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 66 del 19 aprile 2023 con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 12 aprile 2023 n. XII/129, è stato approvato il testo aggiornato del bando «Nuova Impresa» sportello 2023 per modifiche dei criteri e incremento della dotazione finanziaria;
- la d.g.r. 17 luglio 2023, n. XII/687 che ha, tra l'altro, incrementato la dotazione finanziaria dello sportello 2023 della misura «Nuova Impresa» di ulteriori euro 3.217.000,00, rideterminandola in euro 5.317.300,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 109 del 19 luglio 2023 con la quale, in attuazione della d.g.r. 17 luglio 2023, n. XII/687, è stato approvato il testo aggiornato del bando a seguito dell'ulteriore incremento della dotazione finanziaria;
- la d.g.r. 25 marzo 2024, n. XII/2105 che ha approvato i criteri per l'attivazione dello sportello 2024 del bando «Nuova Impresa» con una dotazione iniziale di euro 3.706.765,45 a carico di Regione Lombardia;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 69 del 22 maggio 2024 con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 25 marzo 2024, n. XII/2105, è stato approvato il bando;
- la d.g.r. 28 maggio 2024, n. XII/2412 che ha incrementato la

dotazione dello sportello 2024 della misura «Nuova Impresa» di un importo pari a euro 700.234,55, rideterminando la dotazione complessiva del bando in euro 4.407.000,00;

- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 78 del 7 giugno 2024 con la quale è stato approvato il testo aggiornato del bando a seguito dell'incremento della dotazione finanziaria ex d.g.r. 28 maggio 2024, n. XII/2412;
- la d.g.r. 29 luglio 2024, n. XII/2876 che ha incrementato la dotazione dello sportello 2024 della misura «Nuova impresa» di un importo pari a euro 441.755,00, rideterminando la dotazione complessiva del bando in euro 4.848.755,00;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 106 del 29 luglio 2024 con cui è stata approvata la chiusura anticipata dello sportello 2024 per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3135 avente ad oggetto: «Misura «Nuova impresa» per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità di cui alla d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i. - Criteri per l'attivazione dello sportello 2025» con una dotazione iniziale pari a euro 4.976.027,00;
- la d.g.r. 31 ottobre 2024, n. XII/3307 avente ad oggetto: «Misura «nuova impresa» per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità di cui alla d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i. ulteriori determinazioni sullo sportello 2024» che, per dare copertura a tutte le domande in lista d'attesa, ha incrementato di euro 1.010.741,43 la dotazione dello sportello 2024 rideterminandola in complessivi euro 5.859.496,43;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 211 del 16 dicembre 2024 con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3135, è stato approvato il bando;
- la d.g.r. 17 marzo 2025, n. XII/4069 avente ad oggetto: «Misura «Nuova impresa» per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità di cui alla d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i.: aumento della dotazione dello sportello 2025» che, per disporre di maggiori risorse per dare una risposta adeguata alla previsione di adesione da parte delle nuove imprese, ha incrementato la dotazione per un importo di euro 5.548.167,29 rideterminandola in complessivi euro 10.524.194,29;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 58 del 5 marzo 2025 con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 17 marzo 2025, n. XII/4069, è stato approvato il rifinanziamento del bando Nuova Impresa 2025;
- la d.g.r. 1° agosto 2025, n. XII/4907 che ha ulteriormente incrementato la dotazione della misura «Nuova Impresa», per un importo pari a euro 1.916.576,01 rideterminandola in euro 12.440.770,30;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 215 del 5 settembre 2025 con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 1° agosto 2025, n. XII/4907, è stato approvato il rifinanziamento del bando Nuova Impresa 2025;

Vista la legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia» e s.m.i. e in particolare l'art. 2, comma 2, il quale stabilisce che:

- l'individuazione dei piccoli Comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socioeconomico e infrastrutturale è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto stabiliti dalla Giunta stessa, con il parere della competente Commissione consiliare;
- per i piccoli Comuni montani si applica la classificazione operata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25, recante «Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani»;
- sono ritenuti piccoli i Comuni con popolazione inferiore o pari a 3.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato;

Richiamate:

- la d.g.r. 1° agosto 2025, n. XII/4905 «Approvazione dei criteri attuativi della misura «Nuova impresa - Piccoli comuni e frazioni» - Contributi per favorire l'avvio di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari

e generi di prima necessità nei piccoli Comuni lombardi»;

– la d.g.r. 4 agosto 2025, n. XII/4942 che estende, in via sperimentale, la misura di cui alla richiamata d.g.r. 1° agosto 2025, n. XII/4905 alle frazioni di tutti i Comuni della Lombardia, con i medesimi criteri previsti per i piccoli Comuni;

Considerato che:

- le nuove imprese possono:
  - dare prova di poter sviluppare risposte concrete ai bisogni attuali e alle nuove esigenze di mercato;
  - contribuire alla competitività, all'innovazione e all'occupazione del Paese e supportare il tessuto socioeconomico nei cambiamenti e nelle trasformazioni che si verificheranno nel prossimo futuro;
  - offrire una possibilità di autoimpiego sia ai giovani, sia a soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro;
  - contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale che riguarda i piccoli Comuni e le frazioni di tutti i Comuni, anche quelli di medie e grandi dimensioni, con conseguenze sulla sicurezza sociale, fisica e logistica delle frazioni;
- è interesse di Regione Lombardia e del Sistema Camerale:
  - sostenere il più possibile l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese;
  - sostenere con contributi a fondo perduto l'avvio di attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni lombardi e nelle frazioni;

Valutato, anche sulla base degli esiti positivi degli sportelli aperti nelle annualità dal 2021 al 2025, che hanno sostenuto l'avvio di circa 4.000 nuove attività, di proseguire nel 2026 con la misura «Nuova Impresa» attraverso un nuovo sportello dedicato alle seguenti categorie di beneficiari:

- imprese iscritte al Registro delle imprese a decorrere dal 1° giugno 2025 fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando attuativo e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle Imprese;
- lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato dal 1° giugno 2025 l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e s.m.i. dal 1° giugno 2024;
- professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e s.m.i. da non oltre quattro anni dalla data della domanda; questi ultimi possono ottenere il contributo per avviare l'attività ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale conseguente all'esame di stato;

Ritenuto di riportare nell'ambito della misura «Nuova Impresa» anche la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni» attivata in via sperimentale con la richiamata d.g.r. 1° agosto 2025, n. XII/4905 e s.m.i. il cui sportello 2025 si è chiuso alle ore 16:00 del 13 novembre 2025 con 8 domande presentate;

Stabilito che, in ogni caso, è possibile ottenere il contributo esclusivamente per una sola domanda a valere su tutti gli sportelli della misura Nuova Impresa;

Ritenuto di:

- stabilire quale dotazione iniziale per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa, inclusa la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni», l'importo complessivo di euro 10.948.682,38 la cui copertura è garantita sull'esercizio finanziario 2026 dalle risorse a valere sui capitoli di seguito indicati che presentano la necessaria disponibilità di competenza:
  - euro 8.000.000,00 capitolo 14.01.203.010403 per lo sportello 2026 della misura Nuova Impresa;

## Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

- euro 2.948.682,38 capitolo 14.01.203.017096 per la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni»;
- prevedere che, in esito alle attività istruttorie sulle domande in overbooking a valere sullo sportello 2025, nonché a seguito delle eventuali economie da revoche su tutti gli sportelli, gli eventuali residui nella disponibilità di Unioncamere Lombardia, confluiscono sullo sportello 2026;
- prevedere che eventuali economie sulla linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni» confluiranno sullo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa;

Preso atto dell'approvazione con procedura telematica in data 18 novembre 2025 dell'attivazione dello sportello 2026 della misura «Nuova Impresa» che include la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni» da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Stabilito:

- di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, dello sportello 2026 del bando «Nuova Impresa» secondo i criteri di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo dello sportello 2026 secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- di individuare il responsabile del procedimento di concessione della linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni» nel Dirigente pro tempore dell'U.O. Programmazione comunitaria e commercio della Direzione Generale Sviluppo Economico, che provvederà all'approvazione dell'Avviso attuativo, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento, secondo i criteri dell'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché dei necessari atti contabili e amministrativi e il responsabile del procedimento di erogazione di suddetta linea nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia;
- che la copertura finanziaria per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa, inclusa la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni», è a valere sui capitoli 14.01.203.10403 e 14.01.203.017096 del bilancio 2026 che presentano la necessaria disponibilità di competenza;
- che per lo sportello Nuova Impresa 2026 le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno selezionate tramite procedura automatica ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 123/98 e sono concesse ed erogate secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda, nei limiti della dotazione finanziaria, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di contributo comprensiva della rendicontazione;
- che per la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni» le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno selezionate tramite procedura automatica ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 123/98 con provvedimento del Responsabile del procedimento della fase di concessione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
- che per lo sportello Nuova Impresa 2026 le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria e comunque per spese sostenute entro il 31 dicembre 2026;
- che per la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni» la rendicontazione delle spese dovrà pervenire entro e non oltre la data stabilita nell'Avviso attuativo e comunque per spese sostenute entro il 31 dicembre 2026;
- di prevedere che Unioncamere Lombardia, ai sensi delle Linee Guida di cui alla d.g.r. 5 agosto 2024, n. XII/2906 dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento della misura entro il 30 settembre 2026, una seconda relazione intermedia entro il 31 dicembre 2026 e una relazione finale, entro il 30 luglio 2027, sullo stato conclusivo delle attività;

Visto l'art. 5 del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e da ultimo con legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, in particolare:

- il comma 6 che dispone: «A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto

di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

- il comma 7 che dispone: «L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche»;

Dato atto che lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa è a rendicontazione con spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo e che, pertanto, l'assegnazione del codice CUP avviene in fase di concessione su fatture già emesse e quietanzate dalle imprese beneficiarie e che non residuano ulteriori possibilità per apporre il CUP sui giustificativi di spesa e quietanze;

Ritenuto che, per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa, al fine di assolvere a quanto previsto dal richiamato art. 5, D.L. 13/2023, l'impresa richiedente deve compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l'afferenza delle fatture oggetto di contributo alla Misura Nuova Impresa sportello 2026;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Stabilito che:

- il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:
  - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
  - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
    - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
    - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Dato atto che:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali ri-

chiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

- il contributo è cumulabile, nei limiti della spesa sostenuta, con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili, sempre se le misure generali o le altre agevolazioni consentano a loro volta il cumulo;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa e solo per la fase di erogazione per la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni»;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss. per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa e art. 9 e ss. per la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni»;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa e fornire i dati al Responsabile del procedimento di concessione della linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni» al fine di aggiornare le pubblicazioni in esito alla verifica della rendicontazione;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Dato atto che sullo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa le verifiche sull'ammissibilità formale dei lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese, sono eseguite dal Dirigente pro tempore della Struttura «Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese, verificando i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate;

Ritenuto necessario approvare i criteri dello sportello 2026 della misura Nuova Impresa e della Linea Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni;

Visti:

- l'Allegato A «CRITERI PER LO SPORTELLO 2026 DELLA MISURA «NUOVA IMPRESA» - CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L'AUTOIMPREDITORIALITÀ», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato B «CRITERI PER LO SPORTELLO 2026 DELLA LINEA «NUOVA IMPRESA - PICCOLI COMUNI E FRAZIONI» PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni utilizzando anche eventuali risorse residue dello sportello 2025, conseguentemente alla chiusura delle istruttorie sulle domande presentate, ovvero a seguito delle eventuali economie derivanti da revoche sugli sportelli precedenti;

Dato atto che:

- sono demandati al Dirigente pro tempore della Struttura «Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese»

gli atti contabili e, per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese sullo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa, le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti;

- sono demandati al Dirigente pro tempore della U.O. «Programmazione comunitaria e commercio» l'approvazione dell'Avviso attuativo della linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni» secondo i criteri dell'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i necessari atti contabili e amministrativi e in particolare i provvedimenti di concessione di suddetta linea;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «CRITERI PER LO SPORTELLO 2026 DELLA MISURA «NUOVA IMPRESA» - CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L'AUTOIMPREDITORIALITÀ», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'Allegato B «CRITERI PER LO SPORTELLO 2026 DELLA LINEA «NUOVA IMPRESA - PICCOLI COMUNI E FRAZIONI» PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che, fermo restando l'ammissibilità di una sola domanda di contributo sugli sportelli della misura Nuova Impresa, il nuovo sportello 2026 è dedicato alle seguenti categorie di beneficiari:

- imprese iscritte al Registro delle imprese a decorrere dal 1° giugno 2025 fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando attuativo e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle Imprese;
- lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato dal 1° giugno 2025 l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e s.m.i. dal 1° giugno 2024;
- professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e s.m.i. da non oltre quattro anni dalla data della domanda; questi ultimi possono ottenere il contributo per avviare l'attività ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale conseguente all'esame di stato;
- 4. di stabilire che, fermo restando l'ammissibilità di una sola domanda di contributo sugli sportelli della misura Nuova Impresa, per la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni» le imprese sono ammissibili se iscritte al Registro delle imprese a decorrere dal 1° giugno 2025;

5. di stabilire quale dotazione iniziale per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa, inclusa la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni», l'importo complessivo di euro 10.948.682,38 la cui copertura è garantita sull'esercizio finanziario 2026 dalle risorse a valere sui capitoli di seguito indicati che presentano la necessaria disponibilità di competenza:

- euro 8.000.000,00 capitolo 14.01.203.010403 per lo sportello 2026 della misura Nuova Impresa;
- euro 2.948.682,38 capitolo 14.01.203.017096 per la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni»;

## Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

6. di prevedere che, in esito alle attività istruttorie sulle domande in overbooking a valere sullo sportello 2025, nonché a seguito delle eventuali economie da revocare su tutti gli sportelli, gli eventuali residui nella disponibilità di Unioncamere Lombardia, confluiscono sullo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa;

7. di prevedere che eventuali economie sulla linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni» confluiranno sullo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa;

8. di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, dello sportello 2026 del bando «Nuova Impresa» secondo i criteri di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo dello sportello 2026 secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

10. di individuare il responsabile del procedimento di concessione della linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni» nel Dirigente pro tempore dell'U.O. Programmazione comunitaria e commercio della Direzione Generale Sviluppo Economico, che provvederà all'approvazione dell'Avviso attuativo, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento, secondo i criteri dell'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché dei necessari atti contabili e amministrativi e il responsabile del procedimento di erogazione di suddetta linea nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia;

11. di prevedere che Unioncamere Lombardia, ai sensi delle Linee Guida di cui alla d.g.r. 5 agosto 2024, n. XII/2906 dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento della misura entro il 30 settembre 2026, una seconda relazione intermedia entro il 31 dicembre 2026 e una relazione finale, entro il 30 luglio 2027, sullo stato conclusivo delle attività;

12. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

13. di dare atto che Unioncamere Lombardia, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa e solo per la fase di erogazione per la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni»;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss. per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa e art. 9 e ss. per la linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni»;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del d.p.r. 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente per lo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa e fornire i dati al Responsabile del procedimento di concessione della linea «Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni» al fine di aggiornare le pubblicazioni in esito alla verifica della rendicontazione;

14. di demandare al Dirigente pro tempore della Struttura «Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese» gli atti contabili e, per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese sullo sportello 2026 della Misura Nuova Impresa, le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti;

15. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni utilizzando anche eventuali risorse residue dello sportello 2025, conseguentemente alla chiusura delle istruttorie sulle domande presentate, ovvero a seguito delle eventuali economie derivanti da revocare sugli sportelli precedenti;

16. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia per gli adempimenti di competenza e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) anche in attuazione del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

<b>Titolo</b>	<b>CRITERI PER LO SPORTELLO 2026 DELLA MISURA “NUOVA IMPRESA” – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L’AUTOIMPREDITORIALITA’</b>
<b>Finalità</b>	Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo attivano lo sportello 2026 del bando “Nuova Impresa” finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.
<b>PRSS XII Lgs.</b>	4.1.2 Sostenere la patrimonializzazione, l’accesso al credito per le PMI lombarde e l’avvio di impresa.
<b>Soggetti beneficiari</b>	<p>Possono accedere le seguenti categorie di beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le <b>MPMI</b> (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° giugno 2025 fino alla data di chiusura dello sportello stabilita dal bando attuativo e che sono in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e risultano attive. L’impresa deve essere iscritta e attiva a decorrere dal 1° giugno 2025 e con partita IVA attiva nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese. Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti;</li> <li>– <b>lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese</b> che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° giugno 2025 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate e come definito all’articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;</li> <li>– <b>professionisti ordinistici con partita IVA individuale attiva</b></li> </ul>

	<p><b>non iscritti al Registro delle Imprese</b> che hanno dichiarato l'inizio attività ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i. da non oltre quattro anni dalla data della domanda e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"; questi ultimi possono ottenere il contributo per avviare l'attività ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale come da iscrizione al relativo Albo, conseguente all'esame di stato.</p> <p>Resta ferma, in ogni caso, l'ammissibilità di una sola domanda di contributo su tutti gli sportelli della misura Nuova Impresa.</p> <p>Sono <b>esclusi</b> i soggetti richiedenti che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall'Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione <b>A (Agricoltura, silvicoltura e pesca)</b> e <b>L (Attività finanziarie ed assicurative)</b> della classificazione Ateco 2025 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 47.78.93 commercio al dettaglio di articoli per adulti;</li> <li>- 92 attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo</li> <li>- 92.0 attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo</li> <li>- 92.00 attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo</li> <li>- 92.00.0 attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo</li> <li>- 92.00.09 altre attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo</li> </ul> <p>Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.</p> <p>I beneficiari inoltre devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste</li> </ul>
--	---

	<p>dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo (applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali);</li> <li>- nel caso delle MPMI, essere in regola con il pagamento del diritto camerale.</li> </ul> <p>I dati relativa alla data di apertura della partita IVA saranno verificati nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività saranno verificati nel Registro delle Imprese.</p>
<b>Dotazione finanziaria</b>	La dotazione finanziaria ammonta a euro 8.000.000,00 a carico di Regione Lombardia. Eventuali economie che dovessero residuare sulla linea "Nuova Impresa - Piccoli Comuni e frazioni" di cui all'Allegato B della presente Deliberazione confluiranno sulla dotazione dello sportello 2026 della Misura Nuova Impresa.
<b>Fonte di finanziamento</b>	Euro 8.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.10403 del bilancio 2026 che presenta la necessaria disponibilità di competenza.
<b>Tipologia ed entità dell'agevolazione</b>	<p>L'agevolazione è concessa a fronte di un <b>budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente</b>.</p> <p>I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.</p> <p>L'agevolazione consiste nella concessione di un <b>contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00</b>.</p> <p>Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.</p> <p>Ogni impresa o professionista (come indentificati dal codice fiscale) può presentare <b>una sola domanda di contributo; possono ripresentare domanda le imprese che hanno una domanda presentata non ammessa al contributo</b>.</p> <p>In attuazione della l.r. 8/2013 saranno escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.</p>
<b>Regime di aiuto</b>	I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del

	<p>13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione).</p> <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p> <p>Nel rispetto dei principi generali dei Reg. 2831/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;</li> <li>- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;</li> <li>- informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Spese Ammissibili</b>	<p>Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (dal 1° giugno 2025 per i lavoratori autonomi con partita IVA e per le imprese entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all'iscrizione al Registro delle imprese) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (che sarà stabilita dal bando) e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2026. Per i professionisti ordinistici sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della professione ordinistica dopo il periodo di praticantato e l'abilitazione professionale conseguente all'esame di stato, sostenute e quietanzate dopo la data di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (entro il termine massimo di 4 anni precedenti alla data della domanda di contributo) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (che sarà stabilita dal bando) e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2026.</p>

	<p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);</li><li>b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;</li><li>c) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);</li><li>d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.</li></ul> <p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);</li><li>f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;</li><li>g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;</li><li>h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;</li><li>i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);</li></ul>
--	--

	<p>j) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.</p> <p>Nel bando attuativo saranno dettagliati i vincoli di contrazione delle spese in un numero limitato di fatture al fine di sostenere interventi maggiormente significativi.</p> <p>La Misura Nuova Impresa è una misura a rendicontazione e, pertanto, l'assegnazione del codice CUP avviene in fase di concessione su fatture già emesse e quietanzate dalle imprese beneficiarie e non residuando ulteriori possibilità per apporre il CUP sui giustificativi di spesa e quietanze. Per assolvere a quanto previsto dall'art. 5, D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e da ultimo con legge 30 dicembre 2023, n. 213, quindi, l'impresa richiedente deve compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l'afferenza delle fatture oggetto di contributo alla Misura Nuova Impresa sportello 2026.</p>
<p><b>Tipologia della procedura</b></p>	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui alla presente Deliberazione.</p> <p>La data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande sarà stabilita nel bando attuativo.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà con <u>procedura "a sportello" a rendicontazione</u> secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire <b>entro e non oltre la data di chiusura dello sportello individuata nel bando attuativo</b>, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, <b>e comunque per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2026</b>.</p> <p>Saranno accolte domande in overbooking per il 20% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita Delibera di Giunta.</p>

	<p>I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzare l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.</p>
<p><b>Istruttoria e valutazione</b></p>	<p>Le domande devono essere trasmesse con modalità telematiche secondo quanto stabilito dal bando attuativo.</p> <p>L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver aperto la nuova impresa ed effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.</p> <p>L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore, anche attraverso le Camere di Commercio.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;</li> <li>- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione;</li> <li>- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione;</li> <li>- correttezza dei giustificativi di spesa.</li> </ul> <p>L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. coerenza con le finalità della misura;</li> <li>2. interventi in ottica di innovazione, transizione verde e transizione digitale.</li> </ol> <p>Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione, con un punteggio da 0 a 100.</p> <p>Le nuove imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.</p> <p>La valutazione è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza in graduatoria.</p>

	<p>Al termine delle fasi di istruttoria formale e tecnica, Unioncamere Lombardia procederà ad approvare l'elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione sarà di 90 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo).</p> <p>Il Responsabile del procedimento approverà degli elenchi almeno trimestrali.</p>
<b>Soggetto Gestore</b>	<p>Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;</li> <li>- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;</li> <li>- utilizzare il Registro Nazionale aiuti secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;</li> <li>- effettuare l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;</li> <li>- realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente allegato, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;</li> <li>- effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 71 del medesimo DPR 445/2000;</li> <li>- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.</li> </ul> <p>Per gli aiuti concessi ai lavoratori autonomi con partita IVA non iscritti al Registro delle imprese le verifiche sull'ammissibilità formale e l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti sono demandate al Dirigente pro tempore Struttura "Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese".</p>

	<p>Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia condivideranno una linea grafica e di informazione finalizzata alla valorizzazione delle modalità e dei canali di comunicazione nei confronti del target dei destinatari della misura.</p> <p>Le comunicazioni verso i beneficiari, inerenti l'iter della pratica telematica e la concessione ed erogazione dei contributi sarà curata da Unioncamere Lombardia in stretto raccordo con Regione Lombardia.</p> <p>Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali in tranche ossia il 70% all'approvazione del bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia e fino a un ulteriore 30% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni.</p> <p>Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 settembre 2026, una seconda relazione intermedia entro 31 dicembre 2026 e una relazione finale, entro il 30 luglio 2027, sullo stato conclusivo delle attività.</p>
<b>Modalità di erogazione dell'agevolazione</b>	<p>Il contributo a fondo perduto è erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente in un'unica rata al netto della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.</p>

**ALLEGATO B**

<b>Titolo</b>	<b>CRITERI PER LO SPORTELLO 2026 DELLA LINEA “NUOVA IMPRESA – PICCOLI COMUNI E FRAZIONI” PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’</b>
<b>Finalità</b>	Regione Lombardia attiva la linea “Nuova Impresa - Piccoli Comuni e Frazioni” finalizzata a sostenere l’apertura di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni e nelle frazioni di tutti i comuni lombardi, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi all’avvio di una nuova impresa ovvero di una unità locale di imprese già esistenti.
<b>PRSS XII Lgs.</b>	4.1.2 Sostenere la patrimonializzazione, l’accesso al credito per le PMI lombarde e l’avvio di impresa. 4.1.4 Sostenere il sistema delle imprese del commercio e dell’artigianato. 5.3.6 Valorizzare i territori montani lombardi.
<b>Soggetti beneficiari</b>	<p>Possono accedere le <b>imprese</b> che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) o una nuova unità locale (sede operativa) di <b>commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità</b> in uno dei piccoli Comuni e nelle frazioni della Lombardia, che da almeno sei mesi sono sprovvisti di attività con uno dei seguenti codici Ateco.</p> <p>I <b>codici Ateco 2025</b> (primario o prevalente) <b>ammissibili</b> sono i seguenti:</p> <p>47.11 + 47.11.0: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi              47.11.01: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari surgelati              47.11.02: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi              47.21 + 47.21.0: Commercio al dettaglio di frutta e verdura              47.21.01: Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca              47.21.02: Commercio al dettaglio di frutta e verdura secca e conservata              47.22 + 47.22.0 + 47.22.00: Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne              47.23 + 47.23.0 + 47.23.00: Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi</p>

	<p>47.24: Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolci  47.24.1 + 47.24.10: Commercio al dettaglio di pane  47.24.2 + 47.24.20: Commercio al dettaglio di pasticceria e dolci  47.27 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari  47.27.1 + 47.27.10: Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari  47.27.9 + 47.27.90: Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a.</p> <p>L'impresa/unità locale deve essere attiva a decorrere dal 1° giugno 2025.  Alla domanda deve essere allegata <b>l'attestazione del Comune territorialmente competente</b> relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'assenza da almeno sei mesi di altre attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità sul proprio territorio o nella frazione oggetto della richiesta;</li> <li>- alla rispondenza dell'attività ai bisogni della popolazione residente adeguatamente motivata.</li> </ul> <p>L'impresa beneficiaria deve rimanere attiva per un periodo minimo pari a tre anni per le piccole imprese e cinque anni per le medie e grandi imprese dalla concessione del contributo.</p> <p>Sono <b>esclusi</b> i soggetti richiedenti che hanno usufruito del contributo a fondo perduto sugli sportelli 2025 e 2026 della Misura Nuova impresa e quelli che aprono nuove attività diverse dal commercio di prodotti alimentari e di generi di prima necessità.</p>
<b>Dotazione finanziaria</b>	<p>La dotazione finanziaria ammonta a euro 2.948.682,38 a carico di Regione Lombardia. Eventuali economie confluiranno sulla dotazione dello sportello 2026 della Misura Nuova Impresa di cui all'Allegato A della presente Deliberazione.</p>
<b>Tipologia ed entità dell'agevolazione</b>	<p>L'agevolazione è concessa a fronte di un <b>budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, queste ultime non potranno superare il 20% del costo totale del progetto.</b></p> <p>Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.</p> <p>I progetti dovranno prevedere un <b>investimento minimo di € 3.000,00.</b></p>

	<p>Qualora il comune o frazione oggetto della domanda sia totalmente sprovvisto di attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e di prima necessità di cui ad uno dei codici Ateco ammissibili, l'agevolazione consiste nella concessione di un <b>contributo a fondo perduto in conto capitale fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque detto contributo non potrà superare il limite massimo di € 40.000,00.</b></p> <p>Qualora nel comune o frazione siano già presenti attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e di prima necessità con Codici Ateco ammissibili diversi da quello oggetto della domanda, l'agevolazione consiste nella concessione di un <b>contributo a fondo perduto in conto capitale fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile con un limite massimo di € 20.000,00.</b></p> <p>Per ciascuno dei suddetti Codici Ateco ammissibili possono essere ammesse a contributo <b>una sola domanda per ciascun piccolo comune e per ciascuna frazione.</b></p> <p>In attuazione della l.r. 8/2013 le risorse non possono essere erogate alle imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.</p>
<p><b>Regime di aiuto</b></p>	<p>I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione).</p> <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p> <p>Nel rispetto dei principi generali del Reg. 2831/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;</li> <li>- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;</li> <li>- informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.</li> </ul>
<b>Spese Ammissibili</b>	<p>Sono ammissibili esclusivamente le <b>spese</b> per l'avvio della nuova attività (impresa o unità locale) <b>sostenute dopo il primo giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2026.</b></p> <p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);</li> <li>b) acquisto di software gestionale, contratti annuali di software professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;</li> <li>c) acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari).</li> <li>d) registrazione e sviluppo di marchi e le certificazioni di qualità.</li> </ul> <p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);</li> <li>f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;</li> <li>g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;</li> </ul>

	<p>h) canoni di locazione della sede operativa dell'impresa nei piccoli comuni lombardi;</p> <p>i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);</p> <p>j) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.</p>
<b>Tipologia della procedura</b>	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione del <b>bando attuativo</b> da parte del responsabile del procedimento entro sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui alla presente deliberazione.</p> <p>L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista a partire dal mese di gennaio 2026, secondo i termini e le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo.</p> <p>Le domande sono selezionate tramite una <b>procedura valutativa a sportello</b> (art. 5/III del D.Lgs n. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse secondo i termini stabiliti nel bando attuativo.</p> <p>I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzare l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR XII/3449/2024, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.</p>
<b>Istruttoria e valutazione</b>	<p>Le proposte progettuali dovranno essere presentate secondo le modalità e tempistiche indicate dal bando attuativo.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;</li> <li>- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione;</li> </ul>

	<p>- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione.</p> <p>L'istruttoria tecnica sarà effettuata direttamente dalla UO Programmazione Comunitaria e Commercio di Regione Lombardia sulla base dei seguenti criteri di valutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. coerenza con le finalità della misura;</li><li>2. qualità progettuale;</li><li>3. servizi offerti alla comunità locale.</li></ol> <p>Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione con un punteggio da 0 a 100.</p> <p>Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse a contributo nel rispetto delle condizioni territoriali previste.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo).</p>
<b>Modalità di erogazione dell'agevolazione</b>	<p>Il contributo a fondo perduto è erogato da Unioncamere Lombardia ai beneficiari a saldo entro 90 giorni, a seguito della presentazione e validazione della rendicontazione, al netto della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.</p>

Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

**D.g.r. 1 dicembre 2025 - n. XII/5434**  
**Approvazione dello schema di protocollo di intesa per l'edilizia sostenibile**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto d'Autonomia della Lombardia approvato con Legge Regionale Statutaria del 30 agosto 2008 n.1 ed in particolare l'articolo 8 «Partecipazione»;

Richiamati:

- il d.p.r. 380/2000 (Testo Unico dell'Edilizia) che racchiude le disposizioni fondamentali che regolano l'attività edilizia, i titoli abilitativi e i controlli;
- la delibera di giunta regionale n. 6203 del 20 settembre 2001, relativa alla sottoscrizione del Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia tra Regione Lombardia e le principali organizzazioni economiche, sindacali, professionali e sociali, nonché il relativo Regolamento di funzionamento del sistema di partenariato economico-sociale, che consolida e perfeziona un modello lombardo di partenariato con le forze economiche e sociali per attività di informazione, confronto e concertazione;
- la delibera della giunta di regione Lombardia n. 6869 del 2 agosto 2022 di approvazione del «Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», che ha alla base il Piano nazionale della Prevenzione 2021-2025, adottato con Intesa in Conferenza Stato-Regioni (repertorio atti n. 127/CSR dell'agosto 2020), e il Piano regionale di prevenzione 2021-2025, approvato dalla Giunta con d.g.r. 5389 del 18 ottobre 2021 e dal Consiglio regionale con d.c.r. 2395 del 15 febbraio 2022;
- la delibera della giunta di Regione Lombardia n. 6990 del 19 settembre 2022 che anticipa, attraverso l'individuazione dei suoi principali componenti istituzionali, l'istituzione del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) che, in cooperazione con ARPA, che è parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ha il principale obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute croniche, trasmissibili e non trasmissibili, correlate in modo diretto ed indiretto a fattori ambientali, interni ed esterni, e climatici;
- il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile la cui seconda edizione 2023-2027 è stata approvata con d.g.r. 1068 del 9 ottobre 2023 e la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, approvata con d.g.r. n. XII/4967 del 29 giugno 2021 e s.m.i.;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, che pone la sostenibilità - nelle tre dimensioni economica, sociale ed ambientale - la ricerca e l'innovazione alla base della programmazione regionale, per creare una Lombardia sempre più competitiva, attrattiva e inclusiva;

Richiamati in particolare gli OO.SS. 2.3.11 «Potenziare la sicurezza sul lavoro», 4.1.7 «Favorire l'innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi», 4.1.8 «Incentivare la circolarità e la sostenibilità dei processi produttivi» e 7.7.1 «Valorizzare i rapporti con il partenariato locale, economico e sociali e con le istituzioni locali e nazionali»;

Vista la delibera della giunta di regione Lombardia 20 dicembre 2024 n. XII/3679 «Approvazione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico e dello schema di accordo per la diffusione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico»;

Rilevato che su iniziativa dell'Assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia è stato attivato uno specifico tavolo di lavoro - composto tra gli altri da associazioni di categoria, università, cluster tecnologici - volto ad analizzare prospettive di sviluppo del settore edilizia e ad individuare misure strategiche per il suo rilancio in ottica di innovazione e sostenibilità;

Visti gli esiti del Tavolo tematico di edilizia sostenibile riunitosi, con le rappresentanze della filiera edilizia nelle date del 12 novembre 2024, 23 gennaio 2025 e 29 maggio 2025, in cui è stato condiviso e strutturato un percorso congiunto in ottica di rilancio strategico del settore e riposizionamento competitivo a livello europeo;

Valutati i contributi pervenuti nel corso del 2025 da parte dei membri Tavolo tematico di edilizia sostenibile;

Preso atto che i componenti del Tavolo tematico hanno concordato di redigere un protocollo di Intesa per l'edilizia sostenibile volto principalmente:

- al sostegno all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo della filiera edilizia;
- alla creazione di condizioni e strumenti che aiutino le PMI edili a gestire al meglio le transizioni ecologica e digitale nella filiera, fornendo competenze e supporto necessari;

Considerato necessario dare la massima diffusione dei contenuti del Protocollo a tutti i soggetti che operano nel settore edilizia, con la sottoscrizione dello stesso fra Regione Lombardia - Assessorato allo Sviluppo Economico e le organizzazioni membri del Tavolo tematico di edilizia sostenibile;

Ritenuto pertanto, opportuno approvare lo «Schema di Protocollo di intesa per l'edilizia sostenibile» come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33 14 marzo del 2013;

Richiamati la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e s.m.i. «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. Di approvare lo «Schema di Protocollo di intesa per l'edilizia sostenibile», come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che conseguentemente all'approvazione del presente provvedimento, il «Protocollo di intesa per l'edilizia sostenibile» sarà sottoscritto, per Regione Lombardia, dall'Assessore allo Sviluppo Economico, e dai membri del Tavolo tematico di edilizia sostenibile.

3. Di stabilire che sono sempre possibili ulteriori adesioni, successive alla prima sottoscrizione del presente Protocollo, da parte di sigle del partenariato economico e sociale lombardo e portatori di interesse pubblici e privati, mediante richiesta scritta motivata da indirizzare alla casella [sviluppo\\_economico@pec.regione.lombardia.it](mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it).

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il segretario: Riccardo Perini

----- • -----

**ALLEGATO A**

**SCHEMA DI**

**PROTOCOLLO DI INTESA**

**PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE**

**TRA**

**REGIONE LOMBARDIA – ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO**

**E**

**MEMBRI DEL TAVOLO TEMATICO DI EDILIZIA SOSTENIBILE**

**PREMESSA**

Richiamato il D.P.R. 380/2000 (Testo Unico dell'Edilizia) che racchiude le disposizioni fondamentali che regolano l'attività edilizia, i titoli abilitativi e i controlli;

Vista la Delibera della Giunta di Regione Lombardia n. 6203 del 20 settembre 2001, relativa alla sottoscrizione del Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia tra Regione Lombardia e le principali organizzazioni economiche, sindacali, professionali e sociali, nonché il relativo Regolamento di funzionamento del sistema di partenariato economico-sociale, che consolida e perfeziona un modello lombardo di partenariato con le forze economiche e sociali per attività di informazione, confronto e concertazione;

Vista la Delibera della Giunta di Regione Lombardia n. 6869 del 2 agosto 2022 di approvazione del "Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", che ha alla base il Piano nazionale della Prevenzione 2021-2025, adottato con Intesa in Conferenza Stato-Regioni (repertorio atti n. 127/CSR dell'agosto 2020), e il Piano regionale di prevenzione 2021-2025, approvato dalla

Giunta con 5389 del 18 ottobre 2021 e dal Consiglio regionale con DCR 2395 del 15 febbraio 2022;

Vista la Delibera della Giunta di Regione Lombardia n. 6990 del 19 settembre 2022 che anticipa, attraverso l'individuazione dei suoi principali componenti istituzionali, l'istituzione del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) che, in cooperazione con ARPA, che è parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ha il principale obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute croniche, trasmissibili e non trasmissibili, correlate in modo diretto ed indiretto a fattori ambientali, interni ed esterni, e climatici;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con DCR XII/42 del 20 giugno 2023, che pone la sostenibilità - nelle tre dimensioni economica, sociale ed ambientale - la ricerca e l'innovazione alla base della programmazione regionale, per creare una Lombardia sempre più competitiva, attrattiva e inclusiva;

Visto il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile la cui seconda edizione 2023-2027 è stata approvata con DGR 1068 del 9/10/2023 e la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, approvata con DGR n. XII/4967 del 29 giugno 2021;

Vista la Delibera della Giunta di Regione Lombardia 20 dicembre 2024 - n. XII/3679 "Approvazione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico e dello schema di accordo per la diffusione delle linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico";

Vista la Delibera della Giunta di Regione Lombardia n. XII/..... del ..... di "Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per l'edilizia sostenibile" tra Regione Lombardia - Assessorato allo Sviluppo Economico e i membri del Tavolo tematico di edilizia sostenibile;

## **CONSIDERATO CHE**

rappresentano obiettivi comuni alle parti, da raggiungere mediante azioni sinergiche:

- il sostegno, anche in termini di incentivazione economica, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo della filiera edilizia, anche per garantire una sempre maggior sicurezza e nell'ottica di rendere attrattivo il settore per i giovani;

- la costituzione di un quadro regionale politico/legislativo che assicuri che le PMI del settore edile vengano dotate degli strumenti, delle competenze e del sostegno necessari ad applicare le transizioni ecologiche e digitali anche nell'ambito della filiera;
- il sostegno ad un settore caratterizzato da un difficile ricambio generazionale;
- l'impostazione di un percorso condiviso a partire da una valorizzazione delle buone pratiche già presenti e previo approfondimento tecnico-giuridico con gli stakeholder in base alle competenze e sensibilità di ognuno;
- il consolidamento del "Programma Edilizia sostenibile e sicura in Lombardia" di cui alla DGR XII/4289/2025 per stimolare processi di co-innovazione tra i soggetti dell'impresa edile - in particolare quelli più strutturati a livello dimensionale e in grado di affrontare le sfide tecnologiche e ambientali, i soggetti dei settori utilizzatori che assorbono l'innovazione nei propri processi, nei propri prodotti o lungo il ciclo di vita dei propri prodotti, e i soggetti dell'ecosistema dell'innovazione, rappresentato dagli spinoff universitari e dalle start up che posseggono tecnologie anche ad uno stadio di sviluppo non elevato ma dall'alto potenziale applicativo;
- l'attrattività ed il rafforzamento del posizionamento economico delle imprese di settore sul mercato, mettendo a sistema le numerose best practice già esistenti;
- la valorizzazione degli ecosistemi che favoriscono la transizione della filiera verso modelli sostenibili;

## **CONSIDERATA**

la disponibilità della Commissione regionale ABI della Lombardia, già firmataria del Patto per lo Sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia e del Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile, a coinvolgere in tali consessi anche le banche operanti sul territorio per condividere le iniziative adottate nell'ambito della bioedilizia

## **PER TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Obiettivi del Protocollo**

L'obiettivo del presente protocollo è quello di attivare strategie condivise e complementari per il settore dell'edilizia, favorendo al contempo:

- l'innalzamento della qualità progettuale e la compatibilità ambientale degli interventi;

- la riduzione degli impatti ambientali, anche attraverso un uso razionale ed efficiente delle materie prime, comprese quelle rigenerate anche attraverso l'uso di materiali da costruzione con contenuto di riciclato e sottoprodotto, favorendo quelli in possesso di certificazioni ambientali;
- lo sviluppo ed il potenziamento delle sinergie di filiera anche attraverso la condivisione delle best practices;
- la valorizzazione, anche attraverso la definizione di nuovi sistemi di incentivazione, dello sviluppo di modelli di business sostenibile e il posizionamento competitivo sul mercato delle filiere edilizie lombarde in particolare delle MPMI;
- la promozione di un modello di impresa orientato ad una maggiore sicurezza in tutte le fasi del processo, con l'introduzione di tecnologie e procedure che garantiscano un ambiente di lavoro più sicuro per gli addetti all'edilizia.

## **Art. 2 - Ruoli e Responsabilità**

I sottoscrittori si impegnano a:

- Attivare azioni coordinate e condivise volte allo sviluppo e all'implementazione del livello di sostenibilità della filiera Edile anche mediante la promozione del riciclo e il riutilizzo delle materie prime rigenerate;
- Promuovere la diffusione di strumenti di tracciabilità e certificazione dei materiali che derivano da riciclo, al fine di favorire la trasparenza e l'uso efficiente e razionale delle materie prime;
- Attivare azioni congiunte per sviluppare ulteriormente le ricerche e le sperimentazioni in corso e la creazione di un mercato per le nuove filiere;
- Favorire l'efficientamento energetico degli edifici;
- Valutare attraverso analisi congiunta l'impiego di nuove tecnologie a basso impatto ambientale che consentano di ottimizzare la qualità costruttiva garantendo al contempo il contenimento dell'impatto ambientale anche con riguardo al consumo di suolo;
- Promuovere un incremento del grado della sicurezza nei sistemi dei cantieri edili lombardi anche attraverso la valorizzazione di best practice già in uso;
- Favorire lo scambio di informazioni e la diffusione dei risultati raggiunti all'interno dei soggetti della filiera edilizia lombarda;

**Art 3 - Monitoraggio**

Le parti, nell'ambito del tavolo tematico di edilizia sostenibile, provvederanno a condividere e monitorare i risultati relativi all'attuazione del protocollo.

**Art 4 - Durata e Revisione del Protocollo**

Il presente protocollo avrà durata fino al termine della presente legislatura regionale. Le parti concordano, altresì, una sua possibile revisione entro tale termine.

**Articolo 5 - Oneri finanziari**

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

**Articolo 6 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di conoscere la disciplina prevista dal regolamento UE 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i. e si impegnano ad applicarla con diligenza agli eventuali dati personali raccolti in ragione delle attività connesse all'esecuzione del presente Protocollo. Le Parti dichiarano di comunicarsi a mezzo PEC in separata sede le informazioni di cui all'art 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE/2016/679 circa il trattamento dei dati conferiti per la sottoscrizione del presente Protocollo. Inoltre, le Parti si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad essi applicabile e dichiarano che tratteranno i dati personali di cui dovessero disporre in ragione di questo protocollo, secondo i ruoli e le conseguenti responsabilità che verranno definite tra le parti con atti separati e secondo le procedure previste dalla normativa richiamata.

**Articolo 7 - Firma e adesioni**

Il presente Protocollo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1), lettera s) del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Sono sempre possibili ulteriori adesioni, successive alla prima sottoscrizione del presente Protocollo, da parte di sigle del partenariato economico e sociale

lombardo e portatori di interesse pubblici e privati, mediante richiesta scritta motivata da indirizzare alla casella sviluppo\_economico@pec.regione.lombardia.it.

### **Articolo 8 - Rinvio a norme**

Per tutto quanto non previsto nel presente Protocollo si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla vigente normative comunitaria e nazionale.

Letto e sottoscritto, il \_\_\_\_\_

Per Regione Lombardia:

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

Guido Guidesi

Per il Tavolo tematico di edilizia sostenibile:

ALLEANZA DELLA COOPERAZIONE LOMBARDA:

AGCI LOMBARDIA  
CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA  
LEGACOOOP LOMBARDIA

ANCE LOMBARDIA

CASARTIGIANI

CLAAI

CNA LOMBARDIA

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

CONFCOMMERCIO LOMBARDIA

CONFPROFESSIONI LOMBARDIA

FEDERCOMATED

FONDAZIONE REMADE

LOMBARDY GREEN CHEMISTRY ASSOCIATION CLUSTER

PROMOBERG SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

**D.g.r. 1 dicembre 2025 - n. XII/5436  
2021IT16RFFR010 Istituzione della misura Edil-Sos - Sviluppo  
edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia a valere  
sull'Azione 2.6.1 PR FESR 2021-2027 e approvazione dei relativi  
criteri applicativi**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, artt. da 1 a 12 e, in particolare l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visti inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 Final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e il successivo decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 «Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali» in merito all'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
- il d.p.r. 10 marzo 2025 n. 66 recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C (2022)5671 del 01 agosto 2022);

- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presenza d'atto della 1° riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;

Considerato che il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse 2 «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza» l'obiettivo specifico 2.6 «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse», all'interno del quale è compresa l'azione 2.6.1 «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile», finalizzata alla graduale transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse, come leva per la competitività e la sostenibilità, e ad assumere un nuovo paradigma basato sulla valorizzazione delle risorse e delle materie, anziché sul mero trattamento dei rifiuti;

Richiamati:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 «Norme in materia ambientale»;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017;
- la «Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile», approvata con d.g.r. n. 4967 del 29 giugno 2021 e aggiornata con d.g.r. n. 6567 del 30 giugno 2022, ed in particolare il paragrafo «4.4 Economia circolare e modelli di produzione sostenibili»;
- la Strategia Nazionale per l'Economia Circolare approvata con Decreto Ministeriale n. 259, del 24 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;

Richiamata inoltre la d.c.r. 42 del 20 giugno 2023 che approva il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XII Legislatura, pubblicata sul BURL n. 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023, nella quale si individua nel pilastro 4 Lombardia Terra di impresa e Lavoro, tra gli altri, l'obiettivo strategico 4.1.8 «Incentivare la circolarità e la sostenibilità dei processi produttivi»;

Considerato che la misura è stata condivisa con gli stakeholder di settore nell'ambito del Tavolo tematico di Edilizia sostenibile promosso dall'Assessorato allo Sviluppo Economico;

Rilevato che:

- con d.g.r. n. XI/6894 del 5 settembre 2022 è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto del 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 nella seduta del 06 luglio 2023 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell'azione 2.6.1. «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile» nell'ambito dell'Asse II «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza» - obiettivo specifico 2.6. «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)»;

Richiamati:

- l'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale, approvato con d.g.r. del 18 dicembre 2023, n. 1536 e sottoscritto dalle parti in data 13 febbraio 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028;
- la d.g.r. 1° luglio 2024, n. 2647 che, tra l'altro, ha approvato il Programma Operativo per il biennio 2024-2025 dell'Accordo;
- la d.g.r. 5 agosto 2024 n. XII/2906 con la quale sono state aggiornate le linee guida per l'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. 30 novembre 2022, n. XI/7425 e s.m.i. di cui da ultimo alla d.g.r. 15 aprile 2024 n. XII/2171 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027;

Dato atto che la convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia finalizzata alla delega delle funzioni di Orga-

**Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025**

nismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027, di cui da ultimo alla d.g.r. n. XII/2171/2024, prevede, tra l'altro, che:

- con la convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di AdG del PR FESR 2021-2027 e Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 del PR FESR che prevedono agevolazioni a fondo perduto;
- all'Organismo Intermedio sono delegate le attività di selezione e gestione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, sia amministrative che in loco, riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari;
- al fine di verificare la corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate, coerentemente alle procedure previste dai Sistemi di Gestione e Controllo dei PR FESR e dai relativi manuali procedurali è costituito un apposito Gruppo di Lavoro, cui partecipano referenti dell'AdG, delle Direzioni competenti e dell'Organismo Intermedio;
- per l'attuazione delle misure del PR FESR, rispetto al Piano Finanziario del Programma FESR 2021-2027, l'ammontare iniziale delle risorse che possono rientrare nella gestione dell'OI, per il periodo 2023 - 2029, è pari ad un massimo di 231.737.500, di cui: euro 207.737.500,00 di competenza della DG Sviluppo economico, e potrà essere incrementato nel periodo di programmazione con apposito atto integrativo;
- sulla base della dotazione complessiva attuale, i costi funzionali di competenza della DG Sviluppo economico ammontano ad euro 4.056.750,00;
- l'Autorità di Gestione trasferisce all'Organismo Intermedio le risorse finanziarie tramite una o più quote, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell'Organismo Intermedio. I costi funzionali sono riconoscibili all'OI a fronte di apposita rendicontazione coerentemente con le modalità di cui alle Linee Guida previste per indirizzare e disciplinare l'adozione e la gestione delle misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione e Sistema camerale lombardo, tempo per tempo vigenti, ovvero secondo le specifiche indicazioni che potranno essere definite nel Gruppo di Lavoro;
- la Convenzione stessa è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060);

**Richiamati:**

- il decreto 8369 del 6 giugno 2023, così come modificato con decreto 24 febbraio 2025, n. 2397, che ha stabilito;
  - di assumere l'impegno di spesa a favore di Unioncamere Lombardia, per il riconoscimento delle spese funzionali quale Organismo Intermedio per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027, della somma complessiva di euro 4.056.750,00 di competenza della DG Sviluppo Economico;
  - di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti, adottati dai Dirigenti competenti, alla liquidazione delle quote di spese funzionali sulla base delle spese sostenute e rendicontate da Unioncamere Lombardia quale Organismo intermedio;
- il decreto n. 2328 del 24 febbraio 2025 che ha approvato le Linee guida di rendicontazione dei costi funzionali dell'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia relativi alla convenzione per all'attuazione delle misure del PR FESR 21-27 ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021;

**Considerato che:**

- l'economia circolare rappresenta un driver strategico nel processo di transizione green delle imprese lombarde che, adottando i relativi modelli, riusciranno a garantirsi un alto livello di competitività e una garanzia di sopravvivenza nel nuovo sistema produttivo;
- circolarità e sostenibilità del sistema economico sono sfide prioritarie per Regione Lombardia, che intende sempre più promuovere e sostenere un modello d'impresa orientata al connubio tra innovazione e sostenibilità, che consenta un utilizzo razionale delle risorse e una maggiore efficienza economica dei processi produttivi;

Ritenuto pertanto di:

- istituire la misura «EDILSOS\_sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia», finalizzata in particolare a sostenere iniziative imprenditoriali innovative che impattino su tutte le fasi di attività dell'impresa (approvvigionamento, design, produzione, distribuzione, consumo, raccolta e fine vita), con una dotazione finanziaria pari a 6 Milioni di euro, a valere sull'azione 2.6.1 «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile» del PR FESR 2021-2027 per la concessione di contributi a fondo perduto pari al massimo al 60% dei costi ammissibili;
- approvare i criteri applicativi della misura come definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- individuare Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio della misura «EDIL-SOS\_Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di quanto stabilito con la predetta d.g.r. XI/7425/2022 e s.m.i., avente ad oggetto «2021IT16RFPR010 -Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027;
- procedere con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia, in funzione dell'avanzamento finanziario della misura;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
  - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
  - l'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) esclusi i paragrafi 3-bis e 5 e le lettere b) e c) del paragrafo 2;

Stabilito di inquadrare la misura «EDIL- SOS\_Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia», in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);

Stabilito che nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
  - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
  - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del già menzio-

nato regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

- non sono concessi aiuti:
  - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;

Stabilito che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par. 2 lettera c);
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis»;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
  - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
  - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

Stabilito altresì che:

- nel rispetto dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014:
  - 17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi a tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;
  - 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente:
    - in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;
    - nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
    - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;
    - in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
  - 17.4 gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente:
    - utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
    - ammortizzabili;

- acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.
- 17.6 l'intensità di aiuto non può superare:
  - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
  - il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

Stabilito inoltre che:

- indipendentemente dal regime di aiuti applicato:
  - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
  - l'agevolazione è cumulabile, anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;
  - vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;
- l'intensità di finanziamento non potrà superare i limiti di seguito indicati:

	INTENSITÀ DI AIUTO		CONTRIBUTO MASSIMO	
	De Minimis	Art. 17 GBER	De Minimis	Art. 17 GBER
IMPRESA SINGOLA				
• Piccola	50%	20%	200.000€	200.000€
• Media	50%	10%	200.000€	200.000€
IMPRESSE AGGREGATE				
• Piccole	60%	20%	250.000€	250.000€
• Medie	60%	10%	250.000€	250.000€

Stabilito inoltre che:

- in relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- nel caso in cui l'inquadramento prescelto dall'impresa non fosse di fatto percorribile, gli uffici regionali potranno proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento (da GBER a de minimis o viceversa) fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dai Regolamenti de minimis e GBER, art. 17 e delle procedure che saranno dettagliate nel bando attuativo;

Stabilito di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'ap-

## Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

plicazione del regolamento citato;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della Legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del d.m. 115/2017, sono in carico all'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio responsabile della selezione delle operazioni, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- realizzare le misure secondo i criteri approvati dal presente provvedimento (Allegato A), garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che l'intervento agevolativo previsto dalla misura «EDIL-SOS\_Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia» viene concesso a seguito di pubblicazione di apposito bando predisposto in coerenza con i criteri applicativi dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo economico l'emanazione del bando e l'adozione dei provvedimenti contabili relativi al trasferimento delle risorse all'Organismo Intermedio che è responsabile dell'attuazione del Bando di successiva emanazione;

Evidenziato che la valutazione dei progetti prevede una procedura ad evidenza pubblica valutativa a graduatoria (di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123);

Dato atto che l'articolo 5 della l.r. n. 1 del 1° febbraio 2012, richiamando l'articolo 2 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

Dato atto che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Vista la d.g.r. XII/2877 del 29 luglio 2024 «2021IT16RFP010 Istituzione della misura di sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili a valere sull'azione 2.6.1 PR FESR 2021- 2027 e approvazione dei relativi criteri applicativi (di concerto con l'assessore Maione);

Richiamati, in attuazione della d.g.r. XII/2877/2024:

- il d.d.u.o. 13668 del 17 settembre 2024 con il quale si è provveduto all'impegno della somma di 12.000.000,00 di euro quale dotazione finanziaria della misura transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili;
- il d.d.u.o. 17558 del 19 novembre 2024 con il quale è stato approvato l'avviso della misura «Sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili»;

Vista la determinazione UCL n. 78/2025 con la quale è stata approvato l'elenco dei progetti ammessi ad agevolazione sulla misura «Sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili» di cui alla d.g.r. XII/2877/2024;

Considerato che:

- per la misura di cui sopra risultano utilizzati 772.603,4 euro, con un avanzo di risorse pari ad euro 11.227.396,60 rispetto alla dotazione di 12 milioni di euro;
- la nuova misura EDIL- SOS Lombardia, sarà istituita sulla medesima azione PR FESR 2.6.1 e verrà parimenti attuata da UNIONCAMERE Lombardia in qualità di Organismo intermedio;

Ritenuto pertanto di utilizzare la somma di euro 6.000.000,00 residuanti dall'attuazione della misura Transizione delle MPMI Lombarde verso modelli produttivi circolari e sostenibili di cui alla d.g.r. XII/2877/2024 a copertura della nuova misura EDIL- SOS Lombardia;

Acquisiti, rispetto alla presente iniziativa:

- il parere favorevole del Comitato Aiuti di Stato, di cui al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024 ex d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 «VII Provvedimento Organizzativo 2024», nella seduta del 11 novembre 2025;
- il parere favorevole del Comitato di coordinamento della programmazione europea con procedura scritta chiusa in data 27 novembre 2025;
- il parere favorevole dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 con nota R1.2025.0006469 del 27 novembre 2025;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge  
 DELIBERA

1. di istituire la misura «EDIL-SOS - Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia» con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro a valere sull'azione 2.6.1 «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile» PR FESR 2021-2027;

2. di approvare a valere sull'azione 2.6.1 «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile» i criteri applicativi della misura, i cui elementi essenziali sono definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di individuare Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio della misura EDIL-SOS - Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di quanto stabilito con la già menzionata d.g.r. XI/7425/2022 e s.m.i.;

4. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 6.000.000,00, la quale, in coerenza con il piano finanziario del PR FESR 2021-2027, trova copertura a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità, che presentano la necessaria disponibilità di competenza:

- euro 3.000.000,00 esercizio finanziario 2026
  - Euro 540.000,00 sul capitolo 14.01.203.16615, «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI»;
  - Euro 1.200.000,00 sul capitolo 14.01.203.16616 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)»;
  - Euro 1.260.000,00 sul capitolo 14.01.203.16617 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)»;
- euro 3.000.000,00 esercizio finanziario 2027
  - Euro 540.000,00 sul capitolo 14.01.203.16615, «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI»;
  - Euro 1.200.000,00 sul capitolo 14.01.203.16616 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)»;

- Euro 1.260.000,00 sul capitolo 14.01.203.16617 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)».

5. di dare atto che i costi funzionali per la gestione della misura «EDIL-SOS - Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia», riconosciuti a Unioncamere Lombardia nella misura massima del 2% della dotazione finanziaria, sono garantiti dagli impegni assunti con il decreto 8369 del 6 giugno 2023 come modificato con decreto 24 febbraio 2025, n. 2397;

6. di procedere con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia, in funzione dell'avanzamento finanziario della misura;

7. di stabilire che l'intervento agevolativo previsto dalla misura «EDIL-SOS - Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia» viene concesso a seguito di pubblicazione di apposito bando predisposto in coerenza con i criteri applicativi dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo economico l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;

9. di inquadrare la misura «EDIL-SOS - Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia», in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;

10. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

11. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

12. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

13. di demandare gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 all'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto concedente;

14. di demandare gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del d.m. 115/2017, all'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia;

15. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio responsabile della selezione delle operazioni, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- realizzare le misure secondo i criteri approvati dal presente provvedimento (Allegato A), garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)).

Il segretario: Riccardo Perini

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_



**Scheda per esame della proposta di Delibera a valere sul PR FESR 2021 - 2027**

**POR FESR 2021\_2027 CRITERI MISURA SVILUPPO EDILIZIA SOSTENIBILE ED INNOVATIVA IN LOMBARDIA**

<b>TITOLO MISURA</b>	<b>MISURA SVILUPPO EDILIZIA SOSTENIBILE ED INNOVATIVA IN LOMBARDIA – EDIL-SOS Lombardia</b>
<b>FINALITÀ</b>	<p>La Misura intende promuovere e sostenere la transizione delle MPMI lombarde attive nella filiera dell'edilizia verso lo sviluppo di processi produttivi ispirati a principi di circolarità e sostenibilità stimolando un modello d'impresa orientata al connubio tra innovazione e sostenibilità, che consenta un utilizzo razionale delle risorse ed una conseguente maggiore efficienza economica e sicurezza dei processi produttivi.</p> <p>Riducendo l'impatto ambientale dell'edilizia, attraverso il riutilizzo, il riciclo e la rigenerazione di materiali ed energia, con L'obiettivo di creare un sistema edilizio più efficiente, riducendo gli sprechi e minimizzando l'impatto ambientale, allungando la vita utile e favorendo la rigenerazione dei materiali.</p>
<b>PRS-S DI LEGISLATURA</b>	Pilastro n. 4 Lombardia terra di imprese e di lavoro – obiettivo strategico 4.1.8. incentivare la circolarità e la sostenibilità dei processi produttivi.
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<p>La dotazione finanziaria della Misura è a valere sulle risorse del PR FESR Lombardia 2021-2027, in particolare sull' Azione:</p> <p>_2.6.1. "Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile" per <b>6 Milioni €</b></p>
<b>SOGGETTO GESTORE E ASSISTENZA TECNICA</b>	<p>Il soggetto gestore del bando è Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo intermedio del POR FESR 2021-27 ai sensi della convenzione tra Regione Lombardia e il sistema camerale lombardo per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027 approvata con DGR n. XI/7425 del 30/11/2022 e aggiornato da ultimo con D.G.R. 30 aprile 2025 n. XII/4263.</p> <p>In qualità di Organismo Intermedio responsabile della selezione delle operazioni, è tenuta a:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;</li> <li>- realizzare le misure secondo i criteri approvati dal presente provvedimento (Allegato A), garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;</li> <li>- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;</li> <li>- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.</li> </ul>
<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>	PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia
<b>REGIME DI AIUTO</b>	<p>I contributi sono concessi in alternativa e a scelta del beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);</li> <li>- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo dell'articolo 17 (aiuti agli investimenti a favore delle PMI)</li> </ul> <p>È fatta salva la facoltà di proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento scelto dall'impresa (da GBER a de minimis o viceversa) nel caso in cui quest'ultimo non fosse di fatto percorribile, fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dai Regolamenti de minimis e GBER, art. 17 e delle procedure che saranno dettagliate nel bando attuativo;</p> <p>Nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;</li> <li>• i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;</li> <li>- informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sono concessi aiuti:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;</li> <li>- subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni. Come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.</p> <p>In relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p> <p>Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 "GBER" e s.m.i.:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;</li><li>• la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione</li><li>• le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;</li><li>• le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par.2 lettera c);</li><li>• l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);</li><li>✓ attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;</li></ul></li><li>• l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;</li></ul> <p>In caso di applicazione dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;</li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;</li> <li>- nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;</li> <li>- nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;</li> <li>- in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;</li> </ul> </li> <li>• 17.4 gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;</li> <li>- ammortizzabili;</li> <li>- acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;</li> <li>- figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.</li> </ul> </li> <li>• 17.6 l'intensità di aiuto non può superare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;</li> <li>- il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;</li> </ul> </li> </ul> <p>Indipendentemente dal regime di aiuti applicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;</li> <li>• l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;</li> </ul> <p>l'agevolazione è cumulabile , anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nonché con le</p>
--	--

	<p>misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;</p> <p>vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.</p> <table border="1" data-bbox="456 541 1306 909"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">INTENSITÀ DI AIUTO</th> <th colspan="2">CONTRIBUTO MASSIMO</th> </tr> <tr> <th>De Minimis</th> <th>Art. 17 GBER</th> <th>De Minimis</th> <th>Art. 17 GBER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>IMPRESA SINGOLA</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Piccola</td> <td>50%</td> <td>20%</td> <td>200.000€</td> <td>200.000€</td> </tr> <tr> <td>• Media</td> <td>50%</td> <td>10%</td> <td>200.000€</td> <td>200.000€</td> </tr> <tr> <td><b>IMPRESE AGGREGATE</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Piccole</td> <td>60%</td> <td>20%</td> <td>250.000€</td> <td>250.000€</td> </tr> <tr> <td>• Medie</td> <td>60%</td> <td>10%</td> <td>250.000€</td> <td>250.000€</td> </tr> </tbody> </table>		INTENSITÀ DI AIUTO		CONTRIBUTO MASSIMO		De Minimis	Art. 17 GBER	De Minimis	Art. 17 GBER	<b>IMPRESA SINGOLA</b>					• Piccola	50%	20%	200.000€	200.000€	• Media	50%	10%	200.000€	200.000€	<b>IMPRESE AGGREGATE</b>					• Piccole	60%	20%	250.000€	250.000€	• Medie	60%	10%	250.000€	250.000€
	INTENSITÀ DI AIUTO		CONTRIBUTO MASSIMO																																					
	De Minimis	Art. 17 GBER	De Minimis	Art. 17 GBER																																				
<b>IMPRESA SINGOLA</b>																																								
• Piccola	50%	20%	200.000€	200.000€																																				
• Media	50%	10%	200.000€	200.000€																																				
<b>IMPRESE AGGREGATE</b>																																								
• Piccole	60%	20%	250.000€	250.000€																																				
• Medie	60%	10%	250.000€	250.000€																																				
<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p>	<p>Micro, piccole e medie imprese lombarde come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. appartenenti a tutte le filiere connesse all'edilizia e ai settori complementari, tra cui costruzioni ecosostenibili, restauro ecologico, tecnologie e energie rinnovabili blu e verdi, inclusi ambiti e settori emergenti correlati.</p> <p>In particolare, imprese di costruzione (opere strutturali, finitura e impiantistica) e produttori/fornitori di materiali e sistemi per l'edilizia che presentino progetti in forma singola o in aggregazione e che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino tutte i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale);</li> <li>2. svolgano un'attività primaria o secondaria riconducibile ad uno dei codici Ateco afferenti alla filiera dell'edilizia</li> <li>3. siano in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).</li> <li>4. Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011</li> <li>5. Non siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;</li> </ol>																																							

	<p>6. Non siano afferenti al codice Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative);</p> <p>7. Non siano afferenti al codice Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;</p> <p>8. Non si trovino in stato liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;</p> <p>9. Non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058.;</p> <p>10. Non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i.;</p> <p>le imprese beneficiarie dovranno inoltre essere in regola con quanto previsto dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, le modalità di ottemperanza a tale requisito saranno meglio definite nel successivo provvedimento attuativo</p> <p>Alla misura potranno aderire anche soggetti diversi dal MPMI (es. Grandi imprese, Midcap associazioni di categoria, società consortili, centri di ricerca, università.) purché presentino progetti in aggregazione con una o più Mpmi, in tale ipotesi I partecipanti diversi dalle PMI non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi, pertanto, le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo, ma saranno comunque considerate parte del progetto proposto e tenute in considerazione in sede di valutazione dello stesso;</p>
<p><b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammissibili i progetti di efficientamento ed economia circolare <u>aventi ad oggetto attività produttive presenti in Lombardia</u> finalizzati all'ottimizzazione e all'ammodernamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei processi produttivi del beneficiario;</li> <li>- della capacità produttiva del beneficiario;</li> <li>- dei modelli organizzativi e di business del beneficiario;</li> <li>- delle linee di prodotto e di servizio del beneficiario.</li> <li>- dei software e hardware gestionali</li> </ul>

	<p>nell'ambito dei macro-ambiti suindicati sono ammissibili i progetti concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- interventi finalizzati all'upgrade sostenibile del sistema produttivo dell'impresa;</li><li>- l'acquisto di apparecchiature nonché sistemi e macchinari finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, al miglior utilizzo delle risorse energetiche e/o al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori;</li><li>- innovazione di prodotto (eco-design) e l'applicazione di nuove tecnologie a partire dal recupero dei materiali e una progettazione basata sui concetti di modularità, riuso e riparabilità, riciclabilità e sostenibilità dei materiali;</li><li>- nuovi modelli di produzione, distribuzione e di consumo che prevedano l'impiego di vettori energetici a basso impatto ambientale;</li><li>- la realizzazione di innovazioni di processo per l'introduzione di standard internazionali "green" nell'impresa in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti, la riduzione della pericolosità e la quantità di rifiuti, favorire l'acquisto di forniture sostenibili e l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e delle materie, il recupero dei materiali;</li><li>- la transizione delle strategie commerciali dall'acquisto di prodotti alla fruizione di servizi di noleggio e utilizzo in chiave di sostenibilità ambientale o energetica;</li><li>- il sostegno a processi e tecnologie ad alto valore innovativo dedicati a prodotti e materiali che, per decadimento prestazionale peculiare e eccessivi costi di riprocessamento, pongono elevate sfide in termini di sostenibilità (ambientale e economica) delle operazioni di recupero e reinserimento nei processi di economia circolare;</li><li>- valorizzazione come materia dei residui di produzione, anche in un'ottica di simbiosi industriale e introduzione nel ciclo produttivo di sottoprodotti.</li><li>- progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a raccolte di rifiuti dedicate a frazioni omogenee di rifiuti – ivi comprese soluzioni innovative per la demolizione selettiva – ai fini dell'ottimizzazione dei processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio;</li><li>- azioni per il riutilizzo di prodotti o l'allungamento del ciclo di vita, ad esempio attraverso pratiche di logistica inversa o la trasformazione del prodotto in servizio;</li><li>- modifiche alle linee produttive al fine di realizzare prodotti con un minor uso di materie prime;</li><li>- modifiche alle linee produttive per l'introduzione di materiali da "end of Waste";</li></ul> <p>Sono ammissibili i progetti che non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058.;</p>
--	--

	<p>Gli interventi dovranno rispettare il Principio DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) tenendo conto dei specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS secondo le modalità che verranno dettagliate nel bando attuativo.</p> <p>Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.</p> <p>Il progetto esecutivo presentato dai soggetti richiedenti dovrà contenere una relazione tecnica che consenta di valutare l'effettivo efficientamento del sistema produttivo rispetto alle condizioni pre-investimento.</p> <p>In caso di partecipazione in aggregazione le imprese beneficiarie dovranno inoltre condividere gli obiettivi del progetto e, a titolo esemplificativo, le tecnologie impiegate, la modalità di erogazione ed accesso ai servizi di consulenza previsti dal progetto, la creazione di servizi innovativi o di sistemi o strumenti comuni, l'efficienza e l'integrazione di filiere in tutti i settori economici (sharing di risorse, tecnologie o di servizio)</p> <p>Sono ammissibili i progetti che non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058.;</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nel provvedimento attuativo.</p> <p>Sono ammissibili i soli progetti che in ottemperanza all'Art. 73 comma 2 lett. d) del Regolamento UE 1060/2021 garantiscano un rapporto tra l'investimento proposto e fatturato delle imprese non superiore al 35%</p>
<p><b>TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>Contributo a fondo perduto pari al massimo al</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% dei costi ammissibili per le imprese singole</li> <li>• 60% dei costi ammissibili per le imprese in aggregazione,</li> </ul> <p>nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato de minimis. Fermi restando i limiti fissati dal Regolamento (UE) 2023/2831 per tali aiuti.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% per le medie imprese</li> <li>• 20% per le piccole imprese</li> </ul> <p>nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 651/2014 "GBER".</p> <p>Importo minimo di progetto 35.000,00 € inteso come investimento effettuato.</p> <p>Importo massimo del contributo ammissibile su progetto, è pari a 200.000,00 € per impresa singola e 250.000,00 per imprese che partecipano in aggregazione</p> <p>In caso di partecipazione di imprese in aggregazione il contributo è riconosciuto alle singole imprese che compongono l'aggregazione in relazione ai rispettivi impegni di spesa.</p>
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa purché collegate allo specifico progetto di investimento oggetto di contributo:</p> <p>a) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),</p> <p>b) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni</p> <p>c) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti</p> <p>d) Consulenza (, servizi specialistici per lo sviluppo di prototipi, check up tecnologici, diagnosi energetiche, carbon footprint e water footprint, environmental footprint, analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio - e.g. LCA, studi per la sostituzione dei materiali attualmente utilizzati nei prodotti con materiali circolari, definizione di strategie commerciali, marketing e comunicazione, assistenza per acquisizione di certificazioni, formazione dedicata all'acquisizione di competenze richieste</p>

	<p>dal progetto sia in fase di implementazione che di attuazione, ecc.) in misura non superiore al <b>25%</b> delle spese ammesse a contributo;</p> <p>e) Investimenti in attrezzature tecnologiche funzionali all'ammmodernamento (upgrade sostenibile) delle linee produttive e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;</p> <p>f) Costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, EPD ecc.);</p> <p>g) Servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto;</p> <p>h) Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi prototipi);</p> <p>i) Spese per la tutela della proprietà industriale;</p> <p>j) quota parte delle spese generali riconosciute forfettariamente nella misura 7% della somma delle voci di spesa da a) ad l)</p>
<b>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</b>	Le domande sono selezionate tramite una procedura valutativa a Graduatoria.
<b>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</b>	<p>Le domande di partecipazione devono essere presentate attraverso la piattaforma Bandi e servizi Online nei tempi e secondo le modalità indicate nel Bando attuativo.</p> <p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione a valere sulla presente misura, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio, si individua, ex art. 5 della L.R. 1/2012 e della L. 241/1990, un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.</p> <p>L'istruttoria prevede una prima fase di ammissibilità formale, ed una seconda fase di valutazione tecnica di merito</p> <p>L'istruttoria di merito viene svolta sulla base dei seguenti criteri coerenti con quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 6 luglio 2023 e 3 giugno 2024:</p> <p>1. Criteri di ammissibilità specifici:</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rispetto degli elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH;</li><li>- Rispetto del D.lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) ove pertinente in relazione alla natura dei progetti;</li><li>- Coerenza dei progetti che incidono sul ciclo dei rifiuti con le indicazioni del Programma regionale di Gestione dei rifiuti approvato con DGR 6408/2022.</li></ul> <p>Saranno inoltre ammissibili solo i progetti che soddisfano il criterio della sostenibilità finanziaria, secondo le modalità che saranno precisate nel bando attuativo.</p> <p>1. Qualità dell'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- coerenza con le finalità della misura di intervento e alle tipologie di interventi ammissibili nell'avviso attuativo dell'azione; segnalare a Carlo</li><li>- coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione;</li><li>- valore aggiunto, anche in termini di grado dell'innovazione, rispetto al contesto specifico ed efficacia, ad esempio in termini di replicabilità in altri contesti produttivi e/o territoriali;</li></ul> <p>2. Capacità di ingenerare la circolarità in termini, ad esempio, di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- capacità di utilizzo / riutilizzo / recupero / riciclo di materie e risorse, materie prime seconde, sottoprodotti, e rifiuti;</li><li>- capacità dell'intervento di estendere il ciclo di vita utile dei prodotti e dei materiali;</li></ul> <p>3. Valore aggiunto in termini di sostenibilità ambientale (ad esempio riduzione di emissioni o sostanze inquinanti; neutralità carbonica);</p> <p>Valore aggiunto in termini di impatto sul mercato di riferimento;</p> <p>4. Qualità economico-finanziaria del soggetto/i proponente/i anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta</p> <p>Le modalità di attribuzione dei punteggi saranno dettagliate nel bando attuativo</p>
--	--

	<p><b>Criteri di premialità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetti presentati da imprese in aggregazione, ove appartenenti ad un accordo di progetto di filiera ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e D.G.R. nuova filiere "Approvazione dei criteri della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia" e s.m.i.</li> <li>- Possesso di certificazioni/ registrazioni volontarie di sistemi di gestione ambientale</li> <li>- Presenza di studi di Life Cycle Assesment (LCA) o di Product Environmental Footprint (PEF) a supporto del progetto</li> </ul> <p>L'accesso alle premialità aggiuntive è subordinato al raggiungimento del punteggio minimo per l'accesso al contributo.</p>
<p><b>MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p><b>Contributo a fondo perduto:</b></p> <p>il contributo viene erogata al soggetto beneficiario, secondo le modalità definite nel bando, in un massimo di due tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un anticipo, facoltativo, pari al 40% dell'agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari o assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</li> <li>- a saldo a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione dello stesso.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il beneficiario non presenti richiesta di anticipo entro i termini previsti dal bando attuativo, l'erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione dello stesso.</p>
<p><b>TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</b></p>	<p>24 mesi – a decorrere dal momento della presentazione della domanda di partecipazione</p>
<p><b>POSSIBILI IMPATTI</b></p>	<p><b>Sviluppo Sostenibile:</b></p> <p>La misura determina effetti positivi per l'ambiente, attraverso il finanziamento di progetti tesi a promuovere la transizione del sistema produttivo da un modello lineare ad uno circolare che favorisca un utilizzo razionale delle risorse.</p>

	<p><b>Pari Opportunità:</b></p> <p>La misura determina un impatto positivo sulle pari opportunità e la parità di genere attraverso l'applicazione di un criterio premiale per le imprese con relativa certificazione tesa attestare le politiche e le misure concrete adottate dall'impresa per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.</p>
<b>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</b>	<p><b>Indicatore di Output:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) - RCO01</li><li>• Imprese sostenute mediante sovvenzioni- RCO02</li><li>• Investimenti in progetti di economia circolare - IS01</li></ul> <p><b>Indicatore di Risultato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rifiuti usati come materie prime - RCR48</li></ul>
<b>Complementarietà tra fondi</b>	NO

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

D.d.u.o. 2 dicembre 2025 - n. 17580

**Bando innevamento 2025 per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - Stagione sciistica 2024/2025 - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di beneficiari diversi (istituzioni sociali private)**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, che prevede, all'ambito strategico 6.3 lo «Sport e grandi eventi» il potenziamento degli impianti e delle infrastrutture sportive (obiettivo 6.3.3);

Vista la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione:

- n. 2014/651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che si applica fino al 31 dicembre 2026;
- n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea agli aiuti «de minimis», e successive modifiche ed integrazioni;

Viste:

- le decisioni (UE) C (2002) 599 fin in data 27 febbraio 2002 - Aiuto di Stato n. 376/2001 «Italia - Regime di aiuti in favore degli impianti a fune» e (UE) C (2004)4764 fin in data 14 dicembre 2004 - Aiuto di Stato N. 476/2004 «Italia - Impianti a fune di Prada - Costabella»;
- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C 262/01);

Viste:

- la d.g.r. n. XII/1275 del 13 novembre 2023 con la quale è stata prorogata la «misura di aiuto SA.60703 «determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)» approvata con D.G.R. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020;
- la d.g.r. n. XII/2078 del 25 marzo 2024 con la quale è stata adeguata la d.g.r. XII/1275 del 13 novembre 2023 alle «misure di finanziamento inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la Comunicazione della citata d.g.r. n. XII/1275 del 13 novembre 2023, alla Commissione Europea con n. SA.111486 in data 05 gennaio 2024 è stata registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con attribuzione del relativo codice identificativo «CAR 28268» («Codice Aiuto RNA»);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;

Richiamata:

- la d.g.r. n. XII/2304 del 13 maggio 2024 «Criteri per l'assegnazione dei contributi in conto corrente per il sostegno alla gestione in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci nei comprensori sciistici lombardi, per le stagioni sciistiche 2023/2024 e 2024/2025»;
- il decreto n. 8680 del 19 giugno 2025 di «Approvazione del Bando innevamento 2025 per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - stagione sciistica 2024/2025»;
- la d.g.r. n. XII/5278 del 10 novembre 2025 «Bando innevamento 2025 per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmen-

te - stagione sciistica 2024/2025 - Aggiornamento della dotazione finanziaria»;

Visto il decreto n. 16061 del 11 novembre 2024 «Bando Innevamento 2025 per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - stagione sciistica 2024/2025 - individuazione dei soggetti ammessi al contributo e degli importi rispettivamente assegnati e assunzione impegno di spesa a favore di beneficiari diversi» che:

- approva l'elenco dei soggetti ammessi al contributo e degli importi rispettivamente assegnati per complessivi € 1.800.000;
- assume impegni a favore di soggetti beneficiari classificati come società sull'annualità 2025, 2026 per una somma complessiva di € 1.734.737,00;
- rimanda, a seguito dell'approvazione della richiesta di variazione compensativa (l.r. 19/2012 art. 1 comma 5 lett. a), agli atti regionali prot. N1.2024.0027567 del 14 novembre 2024, trasmessa alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza, l'assunzione dell'impegno complessivo di € 65.263,00 a favore delle Istituzioni Sociali Privati, così suddivisa:
  - € 21.754,00 sul Bilancio regionale 2025;
  - € 43.509,00 sul Bilancio regionale 2026;

Richiamato il Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 16701 del 20 novembre 2025 che ha approvato la sopracitata variazione compensativa, a favore del capitolo 12946 «Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci - istituzioni sociali private»;

Richiamato altresì l'allegato A del decreto n. 16061 del 11 novembre 2024 nel quale risultano ammessi al contributo, quali istituzioni sociali private, i seguenti soggetti:

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTO ASSEGNATO	ACCONTO 2025	SALDO 2026
SCI CLUB 13 CLUSONE ASS. DILETTANTISTICA	4.793,00	1.598,00	3.195,00
SCI CLUB VALSERINA A.S.D.	10.420,00	3.473,00	6.947,00
NUOVA LIZZOLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	50.050,00	16.683,00	33.367,00
<b>TOTALE</b>	<b>65.263,00</b>	<b>21.754,00</b>	<b>43.509,00</b>

Ritenuto pertanto di poter procedere:

- all'assunzione degli impegni di spesa per complessivi € 65.263,00 a favore delle suddette Istituzioni Sociali Privati, a valere sul capitolo 12946 «Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci - istituzioni sociali private» così come di seguito specificato:
  - € 21.754,00 sul Bilancio regionale 2025;
  - € 43.509,00 sul Bilancio regionale 2026;
- alla contestuale liquidazione di complessivi € 21.754,00 quale prima quota di contributo spettante alle suddette Istituzioni Sociali Privati;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. n. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati nell'allegato parte integrante;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificata:

- la regolarità contributiva dei beneficiari come dai rispettivi Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti;
- la regolarità delle dichiarazioni attestanti l'assenza di aiuti illegali non rimborsati (c.d. «Impegno Deggendorf»);

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, ove è disposto che, qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 in materia di organizzazione e personale nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura con particolare riferimento alle deliberazioni di giunta regionale n. XII/628 del 13 luglio 2023 e n. XII/ 3890 del 10 febbraio 2025, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente assetto degli incarichi;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così come individuate dai provvedimenti organizzativi citati;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in applicazione dell'art. 20 della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1, come modificato dalla Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 8, che prevede che continuano ad essere pubblicati sullo stesso nei casi in esso previsti e sul Portale Bandi e Servizi - [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it);

Per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

<b>2. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>CONTRIBUTO ASSEGNATO</b>	<b>ACCONTO 2025</b>	<b>SALDO 2026</b>
SCI CLUB 13 CLUSONE ASS. DILETTANTISTICA	4.793,00	1.598,00	3.195,00
SCI CLUB VALSERINA A.S.D.	10.420,00	3.473,00	6.947,00
NUOVA LIZZOLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	50.050,00	16.683,00	33.367,00
<b>TOTALE</b>	<b>65.263,00</b>	<b>21.754,00</b>	<b>43.509,00</b>

3. di approvare le scritture contabili indicate nell'Allegato contabile parte integrante al presente atto (*omissis*) relative al:

- l'impegno di spesa del contributo a favore delle società per complessivi euro 65.263,00;
- la contestuale liquidazione della prima quota di contributo per € 21.754,00

4. di attestare che le somme liquidate non sono soggette all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal II comma dell'art.28 del d.p.r del 29 settembre 1973 n. 600, come da dichiarazioni allegata al presente atto;

5. di attestare che la pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del Decreto n. 16061 del 11 novembre 2025

Il dirigente  
Luca Ambrogio Vaghi

Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

**D.d.s. 2 dicembre 2025 - n. 17597**
**Approvazione del bando a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026, in attuazione della d.g.r. n. 4980 del 15 settembre 2025**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

Richiamati:

- la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- la d.c.r. 27 luglio 2022, n. XI/2527 «Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)»;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42) e in particolare l'obiettivo strategico 6.3.2 «Sostenere e promuovere eventi e manifestazioni sportive»;

Vista la d.g.r. n. 4980 del 15 settembre 2025 «Approvazione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026» con la quale:

- sono stati approvati i criteri attuativi della misura;
- è stata stabilita la dotazione finanziaria pari a euro 500.000,00;
- sono stati demandati al dirigente competente:
  - l'adozione del bando attuativo entro 90 giorni;
  - gli adempimenti in materia di registrazione, ai sensi del d.m. n. 115/2017, dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
  - l'approvazione della graduatoria delle domande pervenute non oltre 90 giorni dalla chiusura della fase di adesione;

Richiamati:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l'art. 55 «Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali»;

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. n. 1275 del 13 novembre 2023 «Proroga della misura di aiuto SA 60703 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)» approvata con d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020», comunicata alla Commissione Europea che ha registrato il regime quadro di aiuti in esenzione con il n. SA.111486;
- la d.g.r. n. 2078 del 25 marzo 2024 «D.g.r. 1275 del 13 novembre 2023 «Proroga della misura di aiuto SA 60703 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)»: adeguamento delle misure di finanziamento inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «De minimis»»;

Dato atto che, a seguito di valutazione e istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regime di aiuto, ai sensi dell'art.107.1 del TFUE si applicano le modalità previste dalla d.g.r. n. 1275/2023, come aggiornata dalla d.g.r.

n. 2078/2024, nel rispetto del regime quadro SA 60703 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651, artt. da 1 a 12 e con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Considerato che i contributi previsti dalla presente misura, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, non saranno concessi:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2023/2831;
- alle imprese che si trovano in una delle procedure liquidatorie previste dal «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155» o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;

Considerato, inoltre, che i contributi previsti dalla presente misura, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651:

- non saranno concessi:
  - ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2014/651;
  - alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 1.18 del Regolamento (UE) 2014/651, in quanto applicabile;
  - alle imprese che si trovano in una delle procedure liquidatorie previste dal «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;
- non saranno erogati:
  - ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale decisione di recupero;
  - per interventi su infrastrutture fuori dal territorio regionale;

Dato atto che, a fronte della rilevanza internazionale dell'evento in presenza di attività economica e di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con la quale:

- attestino che non si trovano in una delle procedure liquidatorie previste dal «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155» o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Dato atto che, come previsto dalla d.g.r. n. 4091/2020 (e successive d.g.r. n. 1275/2023 e n. 2078/2024) nonché dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) 2014/651, il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», il quale prevede che:

- per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di

recupero;

- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò deve essere garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

ovvero, in alternativa:

- per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;
- Visti, qualora si verifichi la presenza cumulativa di attività economica e rilevanza internazionale dell'evento:
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
  - il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto opportuno, in presenza della condizione di cui sopra:

- verificare per mezzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre anni solari a partire dalla data di concessione in relazione all'attività del soggetto rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 14 e 15 del suddetto d.m. n. 115/2017;
- registrare, ai sensi del suddetto decreto ministeriale n. 115/2017, l'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- rideterminare il contributo ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 115/2017 (Verifiche relative agli aiuti «de minimis») comma 4, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti;

Considerato di procedere, in attuazione delle disposizioni della d.g.r. n. 4980/2025, all'approvazione del bando a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026 - Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede:

- la presentazione delle domande sulla piattaforma Bandi e Servizi dalle ore 10:00 del 08 gennaio 2026 alle ore 12:00 del 29 gennaio 2026;
- quali soggetti beneficiari esclusivamente i soggetti organizzatori rientranti in una delle seguenti tipologie:
  - Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
  - Comitati organizzatori senza scopo di lucro regolarmente costituiti;
  - Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
  - Discipline sportive associate e paralimpiche;
  - Enti di promozione sportiva;
  - Enti Locali;
  - Consorzi turistici/Proloco/Enti, senza scopo di lucro, aventi finalità di organizzazione e gestione di eventi sportivi;
  - I soggetti sopraindicati in forma associata, costituiti in ATS (Associazione Temporanea di Scopo);
- l'ammissibilità a contributo dei grandi eventi sportivi senza scopo di lucro realizzati in Lombardia dal 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026 aventi le seguenti caratteristiche:
  - rilevanza internazionale, riconosciuta dalle Federazioni sportive internazionali o nazionali di riferimento;
  - significativa visibilità su mass media nazionali e internazionali;
  - assenza di altri contributi o forme di sostegno diretto o indiretto da parte di Regione Lombardia;
  - costo complessivo superiore a euro 200.000,00;
  - organizzazione a cura di uno dei soggetti beneficiari sopra indicati;
  - assenza dei motivi di esclusione indicati dal bando stesso;
  - presenza del patronato/patrocinio regionale;

- la valutazione delle domande attraverso un punteggio attribuito, in parte, sulla base di elementi e parametri oggettivi e, in parte, sulla base di un giudizio qualitativo, espresso da un apposito Nucleo di valutazione interdirezionale;

Considerato che in attuazione a quanto indicato nella d.g.r. n. 4980/2025, si demanda a successivo specifico atto la definizione e costituzione dell'apposito Nucleo di valutazione interdirezionale per la valutazione qualitativa delle domande;

Dato atto che l'erogazione del contributo assegnato avverrà, previa verifica dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio regionale, a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione;

Dato atto, inoltre, che la dotazione finanziaria complessiva destinata al presente bando, pari a euro 500.000,00, trova copertura sull'esercizio 2026 del capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per Grandi Eventi e Manifestazioni Sportive di carattere nazionale e internazionale», che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

Dato atto che la rendicontazione degli eventi avverrà entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento e, comunque, entro il 2026;

Vista la comunicazione del 27 novembre 2025 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G) alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del bando «Sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026» - Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della Dirigente della Struttura sostegno al sistema sportivo;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo;

#### DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. 4980/2025, il bando «Sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026» - Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che le domande potranno essere presentate sulla piattaforma Bandi e Servizi dalle ore 10:00 del 08 gennaio 2026 alle ore 12:00 del 29 gennaio 2026;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva destinata al presente bando, pari a euro 500.000,00, trova copertura sull'esercizio 2026 del capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per Grandi Eventi e Manifestazioni Sportive di carattere nazionale e internazionale», che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

4. di stabilire che, a seguito di valutazione e istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regimi di aiuto, ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 1275/2023 come aggiornata dalla d.g.r. n. 2078 del 25 marzo 2024 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55 inerente agli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e

## Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

- 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
5. di procedere, conseguentemente, agli adempimenti in materia di registrazione dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR, ai sensi degli artt. 8,9 e segg. del decreto ministeriale n. 115/2017 e, quindi, alle successive verifiche di cui agli artt. 14 e 15 del suddetto d.m. n. 115/2017;
6. di dare atto che l'approvazione della graduatoria delle domande pervenute e la contestuale assegnazione dei contributi a favore dei beneficiari, nonché i conseguenti adempimenti, saranno oggetto di successivi provvedimenti dirigenziali, nel rispetto delle modalità stabilite dal bando di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di dare atto che, in attuazione a quanto indicato nella d.g.r. n. 4980/2025, si demanda a successivo specifico atto la definizione e costituzione dell'apposito Nucleo di valutazione interregionale per la valutazione qualitativa delle domande;
8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

La dirigente  
Anna Rossi

— • —

Allegato A

## **REGIONE LOMBARDIA**

### **BANDO**

**“SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO  
LOMBARDO PERIODO 1° APRILE 2026 - 30 SETTEMBRE 2026”**

## INDICE

A.1	Finalità e obiettivi .....
A.2	Riferimenti normativi.....
A.3	Soggetti beneficiari .....
A.4	Dotazione finanziaria .....
B.1	Caratteristiche generali dell'agevolazione.....
B.1.a	Progetti finanziabili .....
B.1.b	Iniziative escluse.....
B.2	Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità .....
B.2.a	Spese ammissibili a contributo per le sole iniziative che agiscono ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651 .....
B.2.b	Entrate ammissibili .....
B.2.c	Determinazione del contributo regionale.....
C.1	Presentazione delle domande .....
C.1.a	Modifica data evento.....
C.2	Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse .....
C.3	Istruttoria.....
C.3.a	Modalità e tempi del processo.....
C.3.b	Verifica di ammissibilità delle domande .....
C.3.c	Valutazione delle domande .....
C.3.d	Integrazione documentale .....
C.3.e	Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....
C.4	Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione.....
C.4.a	Adempimenti post concessione .....
C.4.b	Caratteristiche della fase di rendicontazione .....
C.4.c	Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi .....
D.1	Obblighi dei soggetti beneficiari .....
D.2	Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....
D.3	Ispezioni e controlli.....
D.4	Monitoraggio dei risultati .....
D.5	Responsabile del procedimento .....
D.6	Trattamento dati personali.....
D.7	Pubblicazione, informazioni e contatti .....
D.8	Diritto di accesso agli atti.....
D.9	Riepilogo date e termini temporali.....
D.10	Allegati/Informative e Istruzioni .....

## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

La misura intende sostenere la realizzazione di Grandi eventi sportivi di rilevanza internazionale organizzati sul territorio lombardo che, per valore e prestigio e specificità contribuiscono, nel semestre successivo ai Giochi olimpici e paralimpici invernali, a dare continuità all'azione di promozione dell'immagine regionale e alla valorizzazione del territorio lombardo, assicurando visibilità e rappresentatività alle diverse realtà locali.

I contributi previsti sono volti a sostenere gli eventi che si svolgono dal 1° aprile 2026 al 30 settembre 2026.

### A.2 Riferimenti normativi

Il presente bando è attuato in coerenza con:

- la l.r. n. 26 del 1° ottobre 2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna";
- la DGR n. 4980 del 15/09/2025 "Approvazione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2026 al 30 settembre 2026";
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 "Definizione di impresa unica"), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l'art. 55 "Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali";
- la DGR n. 1275 del 13/11/2023 "Proroga della misura di aiuto SA 60703 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)" approvata con DGR n. 4091 del 21/12/2020", comunicata alla Commissione Europea che ha registrato il regime quadro di aiuti in esenzione con il n. SA.111486;
- la DGR n. 2078 del 25/03/2024 "DGR 1275 del 13/11/2023 "Proroga della misura di aiuto SA 60703 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi)" : adeguamento delle misure di finanziamento inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De minimis"".

### A.3 Soggetti beneficiari

Potranno ricevere contributi per la realizzazione di grandi eventi sportivi esclusivamente i soggetti (organizzatori) e rientranti in una delle seguenti tipologie:

- a. Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- b. Comitati organizzatori senza scopo di lucro regolarmente costituiti;
- c. Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
- d. Discipline sportive associate e paralimpiche;
- e. Enti di promozione sportiva;
- f. Enti Locali;

- g. Consorzi turistici/Proloco/Enti, senza scopo di lucro, aventi finalità di organizzazione e gestione di eventi sportivi
- h. I soggetti sopraindicati in forma associata, costituiti in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

Nel caso di ATS è richiesta l'indicazione del soggetto che ricopre il ruolo di capofila ed è quindi destinatario del contributo e responsabile del suo utilizzo.

Qualora l'evento sia realizzato/organizzato da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo potrà essere unicamente il soggetto che ha presentato la domanda di adesione al bando.

Non sono ammissibili al presente bando i soggetti che al momento della presentazione della domanda, siano stati:

- condannati, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, per illecito sportivo dagli organi di giustizia sportiva di FSN, DSA o EPS ovvero dalla Corte sportiva di appello o corte federale di appello, nonché dal Collegio di garanzia del CONI o CIP;
- condannati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, per l'uso di sostanze dopanti dagli organi di giustizia sportiva di FSN, DSA o EPS ovvero dalla Corte sportiva di appello o corte federale di appello, nonché dal Collegio di garanzia del CONI o CIP;
- sanzionati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, dagli organi di giustizia sportiva di FSN, DSA o EPS ovvero dalla Corte sportiva di appello o corte federale di appello, nonché dal Collegio di garanzia del CONI o CIP, con la squalifica, inibizione o radiazione oppure con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

#### A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta complessivamente a euro 500.000,00 e trova copertura sull'esercizio 2026 al capitolo 6.01.104.10611 "Contributi straordinari per Grandi Eventi e Manifestazioni Sportive di carattere nazionale e internazionale".

La suddetta dotazione potrà essere incrementata in presenza di ulteriori disponibilità di risorse.

## B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

### B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia e l'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto a parziale rimborso delle spese sostenute.

L'importo del contributo concedibile/erogabile viene definito sulla base delle spese ammissibili stimate/sostenute, rimborsabili nella misura massima del 50%<sup>1</sup>, del disavanzo e della fascia di merito assegnata a seguito del percorso valutativo.

Il contributo minimo concedibile ed erogabile è pari a euro 10.000,00.

Il contributo massimo concedibile ed erogabile è pari ad euro 50.000,00.

#### EVENTI CHE NON RILEVANO AI FINI DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

La realizzazione di un evento internazionale con entrate da attività commerciale inferiori al 20% delle entrate complessive (ad es. sponsor, vendita di diritti televisivi, proventi da vendita beni e/o servizi, altre entrate private), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, non costituisce attività economica e, pertanto, non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE.

<sup>1</sup> Nella misura massima dell'80% per coloro che dichiarano di rientrare nel regime di cui al Regolamento (UE) 2014/651.

## EVENTI CHE RILEVANO AI FINI DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

La realizzazione di un evento internazionale con entrate da attività commerciale superiori al 20% delle entrate complessive (ad es. sponsor, vendita di diritti televisivi, proventi da vendita beni e/o servizi, altre entrate private), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, costituisce attività economica e il richiedente potrà scegliere tra i seguenti regimi:

- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 "Definizione di impresa unica"<sup>2</sup>), 3 (Aiuti "de minimis"), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- Regolamento (UE) 2014/651 (regolamento generale di esenzione per categoria), come emendato da ultimo dal Regolamento (UE) 1315 del 23.06.2023, in particolare l'art. 55 "aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali", nel caso in cui nell'ambito dell'evento si realizzino infrastrutture sportive, anche temporanee, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive, applicabile agli eventi non ancora realizzati.

È facoltà degli uffici regionali, in fase di istruttoria, modificare a fronte dei dati raccolti il regime di inquadramento indicato dai richiedenti.

In applicazione del citato regolamento (UE) 2023/2831:

- sono ammissibili le spese sostenute per l'evento riconducibili alle sole voci indicate al successivo punto B.2.;
- i contributi non saranno concessi:
  - ✓ ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2023/2831;
  - ✓ alle imprese che si trovano in una delle procedure liquidatorie previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria.

Inoltre, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione con la quale:

- attestino di non trovarsi in una delle procedure liquidatorie previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente nonché in liquidazione volontaria;
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica (per le relazioni di cui alle lettere a) e b) gli uffici regionali si avvalgono delle visure certificanti di RNA ex DM 115/17).

Qualora la concessione di nuovi aiuti in regime "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti, il contributo regionale verrà rideterminato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis), comma 4.

---

<sup>2</sup> Sono considerate «impresa unica», ai fini del presente regolamento, tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) impresa che ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) impresa che ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

In applicazione del Regolamento (UE) 2014/651:

- sono ammissibili le spese sostenute per l'evento riconducibili alle sole voci di cui al successivo punto B.2.a.;
- i soggetti richiedenti dovranno allegare una sintetica relazione relativa al progetto di infrastrutture, dalla quale emerga: il contesto ambientale nel quale vengono realizzate le infrastrutture, un progetto architettonico, la descrizione delle installazioni/infrastrutture temporanee e l'elenco dettagliato dei costi sostenuti per la loro realizzazione, le eventuali misure di salvaguardia del patrimonio, la descrizione dei servizi connessi alle infrastrutture;
- i contributi non saranno concessi:
  - ✓ ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2014/651;
  - ✓ alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par.2.18 del Regolamento (UE) 2014/651;
- i contributi non saranno erogati:
  - ✓ ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale decisione di recupero;
  - ✓ per interventi su infrastrutture fuori dal territorio regionale.

### **B.1.a Progetti finanziabili**

Sono ammissibili a contributo i GES realizzati in Lombardia dal 1° aprile 2026 al 30 settembre 2026 aventi le seguenti caratteristiche:

- rilevanza internazionale, riconosciuta dalle Federazioni sportive internazionali o nazionali di riferimento;
- significativa visibilità su mass media nazionali e internazionali;
- assenza di altri contributi o forme di sostegno diretto o indiretto da parte di Regione Lombardia;
- costo complessivo superiore a euro 200.000,00;
- organizzazione a cura di uno dei soggetti di cui al punto A.3;
- assenza dei motivi di esclusione di cui al punto B.1.b;
- presenza del patronato/patrocinio regionale<sup>3</sup>.

### **B.1.b Iniziative escluse**

Non può essere concesso il contributo agli eventi che:

- perseguano finalità di lucro;
- abbiano già beneficiato di altro contributo da parte della Giunta o del Consiglio regionale, oppure di altro contributo erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate da Regione competenze o affidati incarichi, con relativa assegnazione di risorse, per sostenere eventi della medesima tipologia;
- non si configurino come eventi sportivi di rilievo internazionale riconosciuti dalle rispettive Federazioni sportive, internazionali o nazionali, di riferimento;
- non abbiano visibilità su mass media nazionali e internazionali;
- abbiano un costo inferiore a euro 200.000,00;
- non abbiano ottenuto il patronato/patrocinio regionale.

## **B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese strettamente connesse alla realizzazione dell'evento indicate nella tabella sotto riportata e di importo pari o superiore a euro 500,00 (al netto dell'IVA).

---

<sup>3</sup> Per richiedere la concessione del patronato/patrocinio collegarsi al link: <http://www.patrocini.servizirl.it/>

Voci di spesa	Note
Ospitalità/ristori	Spese di ospitalità e trasporto atleti/giudici di gara/autorità. Spese per servizi di ristoro atleti e rinfreschi (fino a un massimo di euro 20.000,00).
Personale	Compensi e rimborsi a istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e al personale coinvolto nell'organizzazione dell'evento (sanitario e parasanitario, tecnico, di segreteria, addetti all'accoglienza, speaker, ...). Le spese riferite a personale dipendente devono essere accompagnate da time sheet comprovante le ore lavorate e costo orario.
Comunicazione	Servizi di comunicazione e materiale promozionale pubblicità e gadget.
Gestione organizzazione evento/ cerimoniale	Spese di organizzazione dell'evento nel suo complesso, inclusi i servizi per accoglienza pubblico e autorità, cerimonie e premi.
Allestimento spazi e/o noleggio attrezzature	Spese per allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi, e/o noleggio attrezzature finalizzate alla realizzazione dell'evento. Non sono ammessi costi legati ad acquisti (qualsiasi tipologia) o quote di contratti di leasing.
Servizi accessori (sicurezza/assicurativi)	Spese per la predisposizione e gestione piani Safety e security (piano emergenza ed evacuazione, antincendio, vigilanza, piano sanitario e primo intervento) per il pubblico e per gli atleti partecipanti. Polizze di assicurazione per responsabilità civile e infortuni attivate in relazione all'evento.
Tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE)	Riferiti alla realizzazione dell'evento.

Le spese sostenute non riconducibili, per tipologia o per importo, a quelle ammissibili sopra riportate potranno essere indicate nella voce "altre spese", verranno così considerate ai fini del calcolo del disavanzo. A tal fine i giustificativi di spesa singolarmente inferiori ad euro 500,00 possono essere aggregati per tipologie omogenee (es. biglietti treno, gettoni presenza, ...) fino a concorrere ad un importo complessivo pari o superiore a euro 500,00 (al netto dell'IVA).

**B.2.a Spese ammissibili a contributo per le sole iniziative che agiscono ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651**

Per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento (UE) 2014/651, art. 55, sono considerate ammissibili, oltre alle spese per la realizzazione delle infrastrutture e quelle relative ai costi di esercizio per la loro realizzazione e funzionamento, anche le seguenti voci di spesa solo se di importo pari o superiore a euro 500,00 (al netto dell'IVA):

- a) personale
- b) materiali
- c) servizi appaltati
- d) comunicazioni
- e) energia
- f) manutenzione
- g) affitto
- h) amministrazione

**B.2.b Entrate ammissibili**

Ai fini del calcolo del contributo regionale sono considerate e devono essere evidenziate tutte le entrate suddivise secondo le voci di seguito indicate:

VOCI DI ENTRATA
Iscrizioni atleti/squadre
Vendita biglietti
Contributi privati/sponsor <i>(non sono considerate valide le valorizzazioni di beni e servizi)</i>
Contributi pubblici <i>(non regionali)</i>
Altre entrate <i>(es. diritti televisivi, raccolta fondi, ...)</i>

### B.2.c Determinazione del contributo regionale

Ai fini della determinazione del contributo regionale concedibile, sono definite, con riferimento al punteggio totalizzato sulla base dei parametri/criteri di cui al successivo punto C.3.c, le seguenti fasce di merito:

Punteggio totalizzato	Contributo massimo assegnabile
da 10 a 45	euro 30.000,00
da 46 a 60	euro 50.000,00

Il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è pari a 10. Al di sotto di tale soglia non può essere concesso o erogato alcun finanziamento.

Il **contributo concedibile** verrà calcolato sulla base dei dati del **piano economico dell'evento** inserito in domanda e del contributo massimo assegnabile in relazione al punteggio conseguito.

In particolare, il contributo concedibile sarà pari all'importo minore tra:

- il contributo assegnabile nella fascia di appartenenza;
- il 50%<sup>4</sup> delle spese ammissibili (previsione indicata in domanda);
- il disavanzo determinato dal totale delle spese e delle entrate indicate in domanda.

Le risorse saranno assegnate con provvedimento del Dirigente competente, fino ad esaurimento delle stesse, a seguito dell'approvazione della graduatoria.

L'**erogazione del contributo** avverrà, previa verifica dell'avvenuta concessione del patronato/patrocinio, solo a seguito di presentazione e verifica della rendicontazione delle spese sostenute e delle modalità di svolgimento dell'evento, con conseguente validazione delle spese/entrate e conferma o ridefinizione del punteggio di merito.

Il **contributo erogabile** corrisponderà, a fronte degli esiti istruttori, al valore più basso tra:

- il 50%<sup>5</sup> delle spese ammissibili rendicontate e validate;
- il contributo assegnato in graduatoria;
- il contributo concedibile per la fascia di merito corrispondente al punteggio definitivo ottenuto;
- il disavanzo risultante a rendicontazione conclusa<sup>6</sup>.

**In ogni caso il contributo erogabile non può essere inferiore a euro 10.000,00. Qualora il contributo finale liquidabile risultasse inferiore al suddetto importo, verrà avviata la procedura di decadenza dal contributo assegnato.**

L'importo del contributo sarà arrotondato, così come previsto dall'art. 5 della l.r. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" con la seguente modalità:

- all'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49
- all'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99.

<sup>4</sup> Nella misura massima dell'80% per coloro che dichiarano di rientrare nel regime di cui al Regolamento (UE) 2014/651.

<sup>5</sup> Nella misura massima dell'80% per coloro che dichiarano di rientrare nel regime di cui al Regolamento (UE) 2014/651.

<sup>6</sup> Differenza tra costi totali ed entrate totali dell'evento (al netto del contributo regionale).

## C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

### C.1 Presentazione delle domande

I soggetti di cui al punto A.3 possono presentare domanda per i GES realizzati sul territorio lombardo dal 1° aprile 2026 al 30 settembre 2026. Ai fini dell'ammissione viene considerata la data di conclusione dell'evento. Ogni GES può essere oggetto di una sola domanda di contributo. Ogni domanda deve essere riconducibile a un solo specifico evento.

Ciascun soggetto di cui al punto A.3 può presentare (in forma diretta individuale o indiretta tramite adesione ad una ATS) una sola domanda<sup>7</sup>.

In presenza di eventi organizzati in "tappe" distinte, ognuna di esse può essere considerata evento a sé stante. Ogni singola tappa non può essere frazionata e va considerata nella sua interezza.

Non possono essere distinti in più tappe eventi che si svolgono in un'unica giornata. Non vengono a tal fine considerate eventuali attività preliminari o collaterali.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it), dalle ore 10:00 del 08/01/2026 alle ore 12:00 del 29/01/2026. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

#### **Modalità di registrazione alla piattaforma regionale di Bandi e Servizi per soggetti non registrati.**

*Per presentare la domanda di partecipazione, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente dovrà tenere conto di quanto segue:*

• registrarsi sulla piattaforma Bandi e Servizi [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) con una delle seguenti modalità:

1. Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) \*
2. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) \*\*
3. Carta di Identità Elettronica (CIE) \*\*

• *provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente, che consiste nel:*

- a) *compilare le informazioni anagrafiche*
- b) *allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative.*

**Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.** La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

(\*) *Hai bisogno di informazioni per acquisire le tue credenziali SPID? Consulta [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it)*

*Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bandi e Servizi con SPID? Guarda il [video tutorial sul nostro canale YouTube](#)*

(\*\*) *Hai bisogno di informazioni relative alle Carte CNS/CIE e al loro utilizzo? Consulta la [pagina dedicata](#)*

*Hai bisogno di un aiuto per registrarti al servizio Bandi e Servizi con CNS/CIE? Guarda il [video tutorial sul canale YouTube](#)*

*Vuoi scaricare il software per utilizzare la CNS? Consulta la pagina dedicata sul sito di [ARIA.spa](http://ARIA.spa)*

#### **ATTENZIONE**

*Il Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), ha introdotto importanti novità in merito all'identità digitale e all'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.*

*Per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni è necessario utilizzare esclusivamente: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).*

*Pertanto, non è più possibile accedere ai servizi di Regione Lombardia utilizzando "Nome utente e password", OTP (One Time Password), SPID livello 1 o altri sistemi.*

*Per ulteriori informazioni sull'attivazione e l'utilizzo di SPID, CIE e CNS per accedere ai servizi online di Regione Lombardia, consulta gli approfondimenti riportati sulla pagina dedicata.*

*Per chi è già registrato su Bandi e Servizi, prima di cominciare la compilazione della domanda, occorre verificare la correttezza dei dati presenti nel proprio profilo su Bandi e Servizi e se necessario procedere all'aggiornamento. Si*

<sup>7</sup> Nel numero massimo di domande consentito non vengono considerate quelle annullate prima della protocollazione e quelle oggetto di formale rinuncia in data antecedente all'approvazione della graduatoria.

*ricorda che la correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.*

**La mancata osservanza delle modalità di presentazione della domanda costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.**

Nella domanda di partecipazione al bando, il soggetto richiedente deve inserire/confermare, tra le altre, le seguenti informazioni:

- Codice Fiscale beneficiario
- Ragione sociale beneficiario
- Legale rappresentante
- Sede legale
- Indirizzo Pec

**Attenzione: i soggetti partecipanti devono obbligatoriamente indicare l'indirizzo Pec a cui Regione Lombardia potrà notificare l'esito della domanda ed eventuali altre comunicazioni inerenti alla partecipazione al bando.**

**Il soggetto richiedente dovrà, inoltre, obbligatoriamente compilare:**

- **i campi relativi al Piano economico di progetto richiesti dal sistema** in riferimento a previsione spese (distinte in spese "ammissibili" e "altre spese") e a previsione entrate (Rif. Punto B.2), indicando, se presente, il CUP (Codice Unico Progetto) già generato in relazione all'evento
- **i campi relativi agli elementi di valutazione qualitativa indicati al punto C.3.c evidenziandone gli aspetti distintivi**
- inserire a sistema, al termine della compilazione e prima dell'invio della domanda di contributo:
  - ✓ il patronato/patrocinio regionale, ovvero, nel caso di domanda in attesa di esito, la richiesta presentata<sup>8</sup>.
  - ✓ il piano economico-finanziario
  - ✓ il piano di comunicazione con evidenza della visibilità nazionale e internazionale dell'evento e delle proposte per la promozione dell'immagine di Regione Lombardia;
  - ✓ la relazione descrittiva in cui viene presentato il progetto complessivo dell'evento, richiamando anche gli aspetti qualitativi indicati al punto C.3.c.
  - ✓ il documento ufficiale dalla Federazione sportiva, internazionale o nazionale, di riferimento che attesta la rilevanza internazionale dell'evento ed eventualmente la qualifica di Mondiali di disciplina
  - ✓ il Calendario e/o programma internazionale ufficiale che comprende l'evento (Regione si riserva eventuali verifiche dirette con la Federazione di riferimento).

Oltre a quanto sopra, è fatto obbligo al soggetto partecipante, di allegare la seguente documentazione:

- a) se il firmatario è diverso dal legale rappresentante:
  - L'incarico per la sottoscrizione e presentazione telematica della domanda (Allegato 5).  
La delega deve riportare la firma autografa (allegando documento di identità) del legale rappresentante, quindi, deve essere acquisita tramite scansione in formato pdf, sottoscritta digitalmente dal delegato e caricata a sistema;
- b) i soggetti che dichiarano di agire in applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831:
  - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" (Allegato 2);
- c) i soggetti che dichiarano di agire in applicazione del Regolamento (UE) 2014/651;
  - Autocertificazione relativa agli Aiuti di Stato (Allegato 3);
  - Autocertificazione impresa in difficoltà (Allegato 4);
  - Sintetica relazione relativa al progetto di infrastrutture;
- d) i soggetti di cui al punto A.3 lettera b) "Comitati organizzatori" e lett. g) "Consorzi turistici/Proloco/Enti":

<sup>8</sup> Per richiedere la concessione del patronato/patrocinio occorre collegarsi al link <http://www.patrocini.servizirl.it/>

- Copia dello statuto/atto costitutivo;
- e) i soggetti di cui al punto A.3 alla lettera f) "Enti Locali"
- Copia (pdf) del dettaglio CUP (Codice Unico Progetto) assegnato all'evento;
- f) per i soggetti di cui al punto A.3 lettera h) "ATS (Associazione Temporanea di Scopo)":
  - Atto di costituzione in ATS (o dichiarazione di impegno di costituzione in ATS) con individuazione del soggetto che ricopre il ruolo di capofila ed è quindi destinatario del contributo e responsabile del suo utilizzo.

*N.B.: nell'apposita sezione del Sistema Informativo saranno disponibili i modelli degli allegati sopra richiamati.*

Concluso il caricamento dei documenti richiesti, sarà disponibile la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema, che dovrà essere scaricata (download) quindi sottoscritta secondo le modalità di seguito descritte e ricaricata (upload) in Bandi e Servizi.

**Attenzione: il mancato invio della domanda di contributo sottoscritta elettronicamente nei termini e nelle modalità indicate, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.**

*Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".*

*La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16,00 - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.*

*A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo<sup>9</sup>.*

*(Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID.*

*Art. 15 D.lgs. n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).*

*Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972, allegato B, art. 16 (Enti pubblici) e art. 27 bis (ONLUS, Federazioni sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI).*

**La domanda di partecipazione al bando risulterà formalmente presentata solo a seguito del completamento delle fasi di cui sopra e della trasmissione attraverso l'apposito pulsante "Invia al protocollo".**

Ad avvenuta trasmissione il Sistema informativo rilascerà in automatico numero e data di protocollo. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente anche via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi. Nella stessa è riportato il numero identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

**La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità della domanda.**

Qualora vengano presentate più domande relative ad uno stesso evento, verrà tenuta valida la prima in ordine cronologico di invio.

<sup>9</sup> Si precisa che si deve utilizzare il sistema di pagamenti elettronici disponibile nella piattaforma Bandi e Servizi. A pagamento completato il soggetto richiedente può procedere con le fasi successive della domanda preliminari all'invio della stessa.

I documenti a supporto delle dichiarazioni rese in fase di adesione, relativamente ai parametri di valutazione, dovranno essere presentati in fase di rendicontazione.

### **C.1.a Modifica data evento**

L'eventuale modifica della data di realizzazione dell'evento deve **essere tempestivamente comunicata, pena decadenza ai sensi del punto D.1**, all'indirizzo [sport@pec.regione.lombardia.it](mailto:sport@pec.regione.lombardia.it).

La modifica della data è ammessa solo nell'ambito del periodo di riferimento del bando (conclusione evento tra 1° aprile 2026 al 30 settembre 2026).

È fatta salva, nel solo caso di riprogrammazione imputabile a "cause di forza maggiore", la possibile valutazione di deroghe a quanto sopra indicato, nei limiti della competenza di bilancio, per gli eventi già oggetto di concessione di contributo. Il beneficiario è tenuto, in tal caso, a inviare tempestivamente comunicazione formale via Pec per attivare le necessarie valutazioni da parte degli uffici competenti.

## **C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**

La tipologia di procedura utilizzata è **valutativa a graduatoria**.

L'attribuzione del punteggio avviene in due fasi distinte sulla base dei criteri dettagliati al punto C.3.c.

- Fase 1: Punteggio massimo previsto, fino a 35 punti, attribuito sulla base degli elementi dichiarati in sede di domanda dal soggetto partecipante;
- Fase 2: Punteggio qualitativo fino ad un massimo di 25 punti, assegnato alle domande risultate ammissibili, da un apposito Nucleo di valutazione interdirezionale, sulla base dei documenti allegati alla domanda.

Sono ammesse alla Fase 2 di valutazione solo le domande che hanno ottenuto nella Fase 1 almeno 10 punti.

Al termine dell'istruttoria formale e di merito delle domande pervenute, verrà definita ed approvata la graduatoria delle domande ammesse e finanziate e di quelle ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse, nonché l'elenco delle domande non ammesse.

Nel caso di domanda ammessa e finanziata il richiedente, ad evento concluso, dovrà presentare la rendicontazione di cui al punto C.4.b.

La documentazione presentata sarà oggetto di specifica istruttoria al fine di determinare il contributo erogabile secondo quanto indicato al punto B.2.c.

## **C.3 Istruttoria**

### **C.3.a Modalità e tempi del processo**

Entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande saranno effettuate, ai fini della verifica di ammissibilità e della definizione della graduatoria, le seguenti istruttorie:

Istruttoria formale → finalizzata alla verifica di ammissibilità della domanda.

Istruttoria di merito → volta alla valutazione delle domande con l'attribuzione del punteggio (Rif. Punto C.3.c) e la conseguente individuazione della fascia di merito con relativo contributo massimo assegnabile.

### **C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande**

L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica di:

- a) ammissibilità del soggetto richiedente;
- b) ammissibilità dell'evento;
- c) corretta presentazione della domanda;
- d) completezza documentale;

- e) assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
- f) assenza di altre domande relative allo stesso evento.

### C.3.c Valutazione delle domande

L'istruttoria di merito avviene sulla base dei criteri riportati nel presente paragrafo, tiene conto delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della domanda (Fase 1) e della valutazione qualitativa svolta dall'apposito Nucleo (Fase 2).

#### FASE 1

Il punteggio di merito, ai fini della determinazione della graduatoria, viene assegnato automaticamente sulla base di quanto dichiarato, in sede di domanda, dal soggetto partecipante in relazione ai parametri ed elementi indicati nella tabella sotto riportata.

Fase 1 – Elementi dichiarati dal richiedente punteggio massimo 35			
Parametri di valutazione	Elementi	Punti	Punteggio max
N. 1 Storicità dell'evento	Fino alla 15° edizione	2	6
	Dalla 16° alla 30° edizione	4	
	Oltre la 30° edizione	6	
N. 2 Partecipazione internazionale (*) (è possibile opzionare più voci)	Almeno 5 Paesi europei rappresentati	2	8
	Almeno 5 Paesi extraeuropei rappresentati	3	
	Almeno 15 Paesi rappresentati	3	
N. 3 Capacità di attrazione di spettatori	Fino a 5.000 spettatori paganti/non paganti indicati nei piani di sicurezza/emergenza dell'evento	2	6
	Da 5.000 a 10.000 spettatori paganti/non paganti indicati nei piani di sicurezza/emergenza dell'evento	4	
	Oltre 10.000 spettatori paganti/non paganti indicati nei piani di sicurezza/emergenza dell'evento	6	
N.4 Visibilità e diffusione mediatica (è possibile opzionare più voci)	Presentazione e promozione a livello nazionale ed internazionale su siti web, stampa specializzata e mass media	2	6
	Diretta su reti televisive (Pubbliche/Private/In abbonamento) aventi diffusione sull'intero territorio nazionale	4	
Premialità (è possibile opzionare più voci)	Mondiali di disciplina	3	9
	Certificazione ambientale dell'evento (rilasciata da soggetto riconosciuto)	3	
	Evento paralimpico (riconosciuto dal CIP/ CPI)	3	

(\*) Riferita a tutte le fasi della competizione.

Per passare alla valutazione qualitativa (Fase 2) è necessario aver ottenuto un punteggio pari o superiore a 10 nella Fase 1.

#### FASE 2

Il punteggio qualitativo viene assegnato dal Nucleo di valutazione interdirezionale sulla base delle informazioni inserite a sistema e di quanto illustrato nella relazione descrittiva e nel piano di comunicazione (contenente le

proposte di visibilità di Regione Lombardia) allegati in adesione, con specifico riferimento agli elementi di seguito riportati.

<b>Fase 2 – Valutazione qualitativa Nucleo di valutazione punteggio massimo 25</b>		
<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Punteggio max</b>
Impatto sul territorio	Contributo alla promozione dello sviluppo territoriale con evidenti ricadute anche sotto il profilo economico (visibilità luogo svolgimento evento, coordinamento con enti/soggetti/operatori locali, raccordo con altre iniziative di richiamo pubblico, numero visitatori extra regione, ...)	10
Contributo a promozione dell'immagine di Regione Lombardia	Contributo alla promozione dell'immagine della Regione Lombardia e dei suoi territori (raccordo/sinergie con iniziative di comunicazione di Regione Lombardia, efficacia delle modalità di comunicazione, coinvolgimento di altri soggetti, enti ed istituzioni, ...)	10
Sostenibilità	Sostenibilità complessiva dal punto di vista economico (capacità di reperire risorse e ottimizzazione dei costi) sociale (garanzie di inclusività ed integrazione) ambientale (contenimento e mitigazione degli impatti)	5

Il punteggio complessivo finale conseguito (Fase 1 più Fase 2), determina la posizione in graduatoria e la fascia di merito di appartenenza con il conseguente “contributo massimo assegnabile”, come indicato al punto B.2.c “Determinazione del contributo regionale”.

L'assegnazione delle risorse, in caso di parità di punteggio, verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda per la protocollazione (data e ora).

I dati dichiarati in fase di domanda di contributo relativi ai parametri di valutazione di cui sopra, dovranno essere certificati/documentati in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una revisione del punteggio assegnato, come specificato al successivo punto C.4.c.

### **C.3.d Integrazione documentale**

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti partecipanti, in qualsiasi fase del procedimento, i chiarimenti e le integrazioni necessarie. La richiesta di integrazione avviene tramite la piattaforma Bandi e Servizi, con contestuale invio di un avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato in adesione.

Le integrazioni devono pervenire entro la data indicata nella richiesta o, qualora non sia indicata, entro 10 giorni dalla richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la valutazione della domanda sulla base della sola documentazione disponibile e può divenire, quindi, anche causa di non ammissibilità della stessa o di decadenza dal contributo.

La richiesta di integrazione sospende i termini temporali sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. L'integrazione documentale è ammessa solo a fronte di una specifica richiesta di chiarimenti/approfondimenti da parte degli uffici di Regione Lombardia e dovrà essere riferita strettamente al quesito posto.

Si ricorda che, in qualunque fase del procedimento, a seguito dell'invio della documentazione tramite Bandi e Servizi, la pratica passa in carico agli uffici competenti ed eventuali successive integrazioni documentali potranno essere presentate solo a seguito di una richiesta degli stessi.

### **C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria**

Gli esiti dell'istruttoria e relative graduatorie verranno approvati, con provvedimento del Dirigente competente,

entro il 25/03/2026; il provvedimento verrà pubblicato sulla piattaforma Bandi e Servizi e sul portale istituzionale.

L'esito dell'istruttoria e l'avvenuta pubblicazione della graduatoria verranno notificati all'indirizzo Pec del richiedente dall'indirizzo [sport@pec.regione.lombardia.it](mailto:sport@pec.regione.lombardia.it).

#### **C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione**

L'agevolazione verrà erogata in un'unica soluzione. La liquidazione del contributo avverrà, previa verifica della documentazione presentata, entro 90 giorni dalla data di protocollazione della rendicontazione. La richiesta di integrazioni sospende i termini.

Ai fini dell'erogazione del contributo Regione Lombardia procederà, ove necessario, all'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) relativo ai soggetti beneficiari.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l'importo corrispondente all'inadempienza verrà trattenuto e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

##### **C.4.a Adempimenti post concessione**

La rendicontazione deve essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario e obbligatoriamente in forma telematica, secondo la modulistica messa a disposizione sull'applicativo Bandi e Servizi [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it). Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

La rendicontazione dovrà essere presentata, pena decadenza, entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento e comunque entro il 2026.

Nel caso di concessioni di contributo successive alla pubblicazione della graduatoria (per es. nel caso di scorrimento graduatorie a fronte di nuove risorse disponibili) la scadenza può essere modificata dal provvedimento di concessione.

A seguito della concessione del contributo, ciascun beneficiario vedrà indicato, nella propria area personale dell'applicativo Bandi e Servizi, il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.

##### **C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione**

Il contributo verrà erogato a seguito di verifica della rendicontazione presentata dal richiedente corredata dalla documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, le entrate esposte e confermate, la conferma degli elementi indicati in domanda in relazione ai parametri di cui al punto C.3.c., la sussistenza delle caratteristiche di finanziabilità dei progetti di cui al punto B.1.a.

I soggetti beneficiari dovranno presentare, nel rispetto della tempistica sopra riportata e previa compilazione della dichiarazione del regime IVA, la rendicontazione delle entrate e delle uscite, allegando in particolare:

- documenti fiscalmente validi, **riportanti il CUP (Codice Unico Progetto) indicato nel decreto di approvazione della graduatoria** e relative quietanze di pagamento (per ognuna delle voci di spesa sostenute ed esposte);
- documenti comprovanti le entrate riferite all'evento e relativi documenti di incasso se già in possesso.

**ATTENZIONE: per i documenti di spesa precedenti alla pubblicazione della graduatoria, il CUP non è obbligatorio ma, nei giustificativi di spesa, deve essere comunque evidente il legame con l'evento realizzato e deve essere inoltre rilasciata apposita dichiarazione con cui si espliciti che i giustificativi di spesa sono riferiti alla realizzazione dell'evento collegato al CUP assegnato.**

Sono ammissibili solo documenti di spesa di importo pari o superiore a euro 500,00 (al netto dell'IVA). Sono comunque fatti salvi, solo per la categoria "altre spese", aggregati cumulativamente superiori al suddetto importo che uniscono più giustificativi omogenei di spesa (es. biglietti treno, gettoni di presenza, ...) singolarmente inferiori a euro 500,00.

In fase di rendicontazione è obbligatorio produrre la documentazione relativa a tutte le entrate e tutte le uscite direttamente collegate alla realizzazione dell'evento.

Qualora la domanda di contributo sia presentata da una ATS, di cui alla lettera h) del punto A.3, potranno essere rendicontati solo documenti di spesa intestati al soggetto capofila (e da esso pagati) comprese eventuali richieste di rimborso emesse dai partner, se previsto negli accordi sottoscritti tra le parti.

Non è ammessa l'autocertificazione delle entrate e delle uscite, né dei relativi incassi e pagamenti.

Saranno considerate, anche ai fini del calcolo del disavanzo, solo le spese "ammissibili" e le "altre spese" relative all'evento che risultino:

- comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute/contratti);
- intestate al soggetto beneficiario del contributo;
- corredate da estratti conto o documenti (intestati al soggetto beneficiario) che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari

Non saranno accettati in nessun caso:

- i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

A seconda del regime IVA dichiarato in domanda, l'importo delle spese e delle entrate sarà imputato al netto dell'IVA qualora la stessa possa essere recuperata, o comprensivo dell'IVA o di una quota di essa qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata in toto o in parte dal soggetto beneficiario.

Regione Lombardia effettuerà un'istruttoria economica finalizzata a verificare la presenza e completezza della documentazione di rendicontazione prodotta, l'attinenza con le voci di spesa e delle entrate ammissibili, la coerenza con i periodi di ammissibilità e con i requisiti di cui al presente paragrafo e con il piano economico presentato in adesione. I costi complessivi rendicontati devono essere superiori a euro 200.000,00.

Ai fini della esatta determinazione del punteggio alla rendicontazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante i parametri di valutazione (Fase 1) citati al punto C.3.c e indicati in domanda <sup>(10)</sup>

- Parametro N.1 - STORICITÀ DELL'EVENTO (Numero anni) - Documentazione comprovante il numero dell'edizione oggetto di domanda;
- Parametro N.2 - PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE (Numero iscritti) Documentazione comprovante/attestante il numero degli iscritti e loro nazionalità;
- Parametro N.3 - CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI SPETTATORI (Numero spettatori attesi) - Piani di sicurezza/emergenza (o loro estratti) approvati dalle autorità competenti;
- Parametro N.4 - VISIBILITÀ E DIFFUSIONE MEDIATICA (Strumenti di comunicazione) - Contratti e/o materiali comprovanti le modalità di pubblicità e diffusione dichiarate;
- Premialità - Documentazione/certificazioni/accordi comprovanti i singoli elementi opzionati in domanda.

Dovrà, inoltre, essere allegata una relazione conclusiva con eventuale documentazione comprovante le informazioni inserite a sistema e quanto messo in evidenza nella relazione descrittiva e nel piano di comunicazione oggetto di valutazione da parte del Nucleo (Fase 2), in riferimento a:

---

<sup>10</sup> La tipologia di documentazione riportata è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

- Impatto sul territorio
- Contributo a promozione dell'immagine di Regione Lombardia
- Sostenibilità

È obbligatorio, infine, allegare la documentazione fotografica e/o video comprovante il corretto utilizzo del logo regionale secondo quanto indicato al successivo punto D.1.

Nel corso delle attività di istruttoria Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere, tramite piattaforma Bandi e Servizi, le integrazioni e i chiarimenti necessari come indicato al punto C.3.d.

#### ***C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi***

L'istruttoria di rendicontazione comporta, oltre alla verifica contabile (giustificativi relativi alle uscite e alle entrate), anche quella dei parametri di valutazione (Fase 1 e Fase 2) che hanno portato al punteggio assegnato determinando la fascia di merito di appartenenza.

In particolare, per quanto riguarda il punteggio attribuito in Fase 1, viene accertata la sussistenza degli elementi dichiarati in domanda in riferimento ai diversi parametri di valutazione.

Per quanto riguarda la Fase 2, qualora dalla relazione e dai documenti prodotti emerga il venir meno delle condizioni relative agli elementi oggetto di valutazione da parte del Nucleo, gli esiti istruttori verranno ritrasmessi al Nucleo stesso per le verifiche di competenza.

Qualora a completamento di tutte le verifiche non risultino confermati alcuni parametri/elementi di valutazione, con conseguente rideterminazione del punteggio complessivo, si procederà come segue:

- se il punteggio risulta inferiore a 10 punti, il contributo assegnato decade;
- se il punteggio comporta il passaggio ad una fascia di merito inferiore, il contributo erogabile sarà rideterminato sulla base di quello massimo concedibile per detta fascia;
- se il punteggio iniziale viene ridotto di cinque o più punti, senza comportare cambiamento di fascia, viene applicata una penale del 10% sul contributo erogabile.

In ogni caso non potrà essere attribuita una fascia superiore a quella riconosciuta in fase di adesione.

Nel corso dell'istruttoria, in ogni caso, verrà verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del contributo di cui al punto B.1.a "Progetti finanziabili", pena decadenza dallo stesso.

Qualora, a completamento delle verifiche istruttorie sulle spese esposte in rendicontazione, non risulti confermato un costo complessivo superiore a euro 200.000,00, fatta salva una tolleranza massima del 5%, il contributo assegnato decade.

La mancata esposizione del logo regionale con la scritta "Con il contributo di ...", secondo le modalità indicate al punto D.1, comporta inoltre l'immediata applicazione di una penalità pari al 5% del contributo erogabile con richiesta di inserimento entro 15 gg. di logo e dicitura corretti nei materiali ancora modificabili (es. siti web). La verifica della mancata ottemperanza alla richiesta è causa di decadenza dal contributo.

Eventuali variazioni relative alle caratteristiche dell'evento, identificate quali cause di forza maggiore non prevedibili a priori e non dipendenti dalla volontà del richiedente (a titolo di esempio non esaustivo: calamità naturali, problematiche sanitarie e/o legate alla sicurezza, etc.) dovranno essere comunicate tempestivamente a Regione Lombardia all'indirizzo: [sport@pec.regione.lombardia.it](mailto:sport@pec.regione.lombardia.it), pena decadenza dal contributo assegnato. Le suddette variazioni non comporteranno l'applicazione di alcuna penale.

## D. DISPOSIZIONI FINALI

### D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di esporre il logo regionale (secondo le modalità indicate nel brandbook trasmesso da Regione Lombardia) sui materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale, che devono essere condivisi e approvati da Regione Lombardia, con l'inserimento della dicitura **"Con il contributo di..."** sopra il logo regionale.

La mancata osservanza delle suddette modalità, verificata in sede di istruttoria/ispettiva o di verifica di materiale/siti, comporta l'applicazione delle penalità indicate al punto C.4.c. e/o la decadenza.

Fanno eccezione gli eventi realizzati prima della pubblicazione della graduatoria o nei 15 giorni successivi.

Per i suddetti eventi, comunque, è obbligatoria l'esposizione del logo regionale con la dicitura **"Con il contributo di..."** in tutte le comunicazioni/pubblicità successive alla suddetta data.

Valgono in ogni caso gli obblighi e le regole di esposizione del logo regionale correlati alla concessione del patronato/patrocinio da parte di Regione Lombardia.

Per concordare la presenza istituzionale di Regione Lombardia, è possibile inviare una mail all'indirizzo: [segreteria\\_sportgiovani@regione.lombardia.it](mailto:segreteria_sportgiovani@regione.lombardia.it).

Il beneficiario ha inoltre sempre l'obbligo, **pena decadenza dal contributo**, di:

- rispettare e accettare tutte le prescrizioni di cui al presente bando;
- realizzare l'evento nel periodo, nel luogo e con le caratteristiche indicate in domanda, comunicando tempestivamente qualsiasi modifica a riguardo all'indirizzo [sport@pec.regione.lombardia.it](mailto:sport@pec.regione.lombardia.it);
- produrre la rendicontazione in modo completo e coerente con quanto dichiarato in domanda, nei termini e nelle modalità stabilite al punto C.4.

Il beneficiario è tenuto, inoltre a:

- segnalare tempestivamente all'indirizzo [sport@pec.regione.lombardia.it](mailto:sport@pec.regione.lombardia.it) eventuali variazioni del legale rappresentante, della denominazione sociale e delle coordinate bancarie e/o, per i soggetti di cui alle lettere b), g) e h), dello statuto/atto costitutivo allegato che dovrà essere in tal caso ritrasmesso;
- conservare gli originali della documentazione relativa a uscite ed entrate per almeno cinque anni;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale;
- rispettare le regole stabilite dalla DGR n. 5761 del 8 novembre 2016 "Modalità per la concessione del patronato, del patrocinio, dell'adesione a comitati d'onore e di altre forme di onorificenza, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50".

### D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il Dirigente competente provvederà con proprio atto a dichiarare la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi:

1. mancata realizzazione dell'evento;
2. venir meno di una delle condizioni di finanziabilità di cui al punto B.1.a;
3. mancato rispetto anche solo di uno degli obblighi elencati al sopra richiamato punto D.1;
4. rilascio di dichiarazioni mendaci in qualsiasi fase del processo;
5. mancato rispetto, relativamente alla disciplina europea in materia di Aiuti di stato, dei requisiti e degli obblighi previsti al punto B.1, per i soggetti operanti in regime de minimis;
6. mancata tempestiva comunicazione all'indirizzo [sport@pec.regione.lombardia.it](mailto:sport@pec.regione.lombardia.it) relativa alla modifica della data di realizzazione e/o delle caratteristiche dell'evento;

7. mancata presentazione della rendicontazione entro i termini indicati;
8. mancato riscontro, entro i termini indicati, alla richiesta di integrazioni documentali necessarie per l'ammissibilità della domanda o per l'erogazione del contributo;
9. rideterminazione, in sede di istruttoria di rendicontazione, del punteggio complessivo inferiore a 10 punti;
10. costo complessivo risultante da istruttoria di rendicontazione inferiore a euro 200.000,00, fatta salva una tolleranza massima del 5%;
11. contributo erogabile inferiore a euro 10.000,00 o disavanzo negativo;
12. mancata esibizione e/o produzione della documentazione richiesta dai funzionari incaricati nella fase ispettiva, di cui al punto D.3;
13. mancata esposizione del logo regionale con la dicitura "Con il contributo di..." a seguito di richiesta così come indicato al punto C.4.c.

Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione. Il soggetto può in qualsiasi momento e fase del processo, rinunciare al contributo. La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia mediante la piattaforma Bandi e Servizi, oppure all'indirizzo [sport@pec.regione.lombardia.it](mailto:sport@pec.regione.lombardia.it).

### D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva il diritto di svolgere controlli specifici e/o a campione. Tali controlli, con o senza preavviso, possono riguardare tutte le fasi del processo e possono essere svolti: ex ante (prima della liquidazione del contributo), ex post (dopo la liquidazione del contributo) o in itinere (durante la realizzazione dell'evento).

Le ispezioni saranno svolte presso la sede legale e/o operativa del soggetto beneficiario, nonché presso i luoghi in cui si svolge l'evento. In casi eccezionali è prevista la possibilità di svolgere i controlli presso la sede di Regione Lombardia e/o presso le sedi regionali territoriali di competenza.

Tale attività può prevedere:

1. la verifica di conformità delle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario;
2. il controllo della documentazione originale allegata in sede di adesione e di rendicontazione;
3. il riscontro degli originali dei giustificativi di spesa (contenenti il CUP di riferimento) e rispettiva tracciabilità, nonché dei documenti di entrata;
4. la verifica della sussistenza degli elementi dichiarati in domanda ai fini della valutazione;
5. la coerenza delle modalità e del luogo di svolgimento dell'evento rispetto a quanto dichiarato;
6. la verifica del corretto utilizzo del logo regionale (verificabile anche sul materiale pubblicitario).

In tale fase il Legale Rappresentante, o suo delegato, è tenuto a consentire le procedure di controllo, a esibire gli originali della documentazione richiesta dal funzionario incaricato, pena la decadenza dal contributo assegnato e, se già liquidato, la conseguente restituzione della somma ricevuta maggiorata degli interessi legali. In tale sede è possibile che vengano richiesti documenti integrativi, rispetto a quanto già prodotto in sede di adesione e rendicontazione, utili e indispensabili alla valutazione complessiva della domanda.

Per i soggetti che operano in regime de minimis, i controlli riguarderanno anche l'accertamento dei requisiti e delle dichiarazioni rilasciate ai sensi di quanto riportato al punto B.1.

I controlli sulle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante possono essere svolti anche mediante l'utilizzo di banche dati. Tali controlli documentali possono essere svolti d'ufficio a "campione", comunicando l'esito finale all'interessato. Tutta la documentazione presentata ai fini della concessione del contributo deve essere conservata dal soggetto beneficiario nella sede indicata nella domanda per cinque anni dalla data di liquidazione del contributo.

### D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura,

l'indicatore individuato è il rapporto fra risorse erogate e dotazione finanziaria della misura.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

#### **D.5 Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della Struttura Sostegno al Sistema Sportivo.

#### **D.6 Trattamento dati personali**

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 7).

#### **D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti**

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., sulla piattaforma Bandi e Servizi ([www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)).

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: [LR26\\_2014@regione.lombardia.it](mailto:LR26_2014@regione.lombardia.it) (Rif. Bando GES 2026) oppure ai numeri telefonici 02/67654635-6246-2355-5273, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate, è possibile contattare il Call Center di Aria SpA al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica

oppure inviando una mail all'indirizzo: [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it)

**Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per la presentazione della domanda in piattaforma e di attivare fin da subito eventuali richieste di assistenza.**

**ATTENZIONE: Se le richieste di assistenza pervengono nel giorno di chiusura del bando o in quello antecedente, non è garantita risposta/risoluzione delle criticità entro la scadenza per la presentazione della domanda.**

Problemi di assistenza in tempo utile potrebbero verificarsi anche alla scadenza termini per la rendicontazione.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1, si rimanda alla sintesi della Scheda informativa, di seguito riportata.

#### **SCHEDA INFORMATIVA (\*)**

<b>TITOLO</b>	<b>BANDO "SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1° APRILE 2026 – 30 SETTEMBRE 2026"</b>
<b>Di cosa si tratta</b>	La misura intende sostenere la realizzazione di grandi eventi sportivi di rilevanza internazionale organizzati sul territorio lombardo che, per valore e prestigio e specificità contribuiscono, nel semestre successivo ai Giochi olimpici e paralimpici invernali, a dare continuità all'azione di promozione dell'immagine regionale e alla valorizzazione del territorio lombardo, assicurando visibilità e rappresentatività alle diverse realtà locali. I contributi previsti sono volti a sostenere gli eventi che si svolgono dal 1° aprile 2026 al 30 settembre 2026.

<b>Tipologia</b>	Contributi a fondo perduto a parziale rimborso delle spese sostenute.						
<b>Chi può partecipare</b>	<p>Le domande di contributo possono essere presentate da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;</li> <li>Comitati organizzatori senza scopo di lucro regolarmente costituiti;</li> <li>Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;</li> <li>Discipline sportive associate e paralimpiche;</li> <li>Enti di promozione sportiva;</li> <li>Enti Locali;</li> <li>Consorzi turistici/Proloco/Enti, senza scopo di lucro, aventi finalità di organizzazione e gestione di eventi sportivi.</li> <li>I soggetti sopraindicati in forma associata, costituiti in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).</li> </ol>						
<b>Risorse disponibili</b>	<p>La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a euro 500.000,00 e trova copertura sul capitolo 6.01.104.10611.</p> <p>La suddetta dotazione potrà essere incrementata in presenza di ulteriori disponibilità di risorse.</p>						
<b>Caratteristiche dell'agevolazione</b>	<p><b>Il contributo concedibile</b> viene definito in coerenza con il piano economico finanziario dell'evento (disavanzo e 50% spese ammissibili) nel rispetto del contributo massimo assegnabile in relazione alle seguenti fasce di merito:</p> <table border="1" data-bbox="511 934 1096 1031"> <thead> <tr> <th>Punteggio totalizzato</th> <th>Contributo massimo assegnabile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 10 a 45</td> <td>euro 30.000,00</td> </tr> <tr> <td>da 46 a 60</td> <td>euro 50.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è pari a 10. Al di sotto di tale soglia non può essere concesso o erogato alcun finanziamento.</u></p> <p><b>Il contributo erogabile</b> corrisponderà al valore più basso tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 50% delle spese ammissibili rendicontate e validate;</li> <li>- il contributo assegnato in graduatoria;</li> <li>- il contributo massimo concedibile per la fascia di merito relativa al punteggio confermato o rideterminato in fase di rendicontazione;</li> <li>- il disavanzo risultante a rendicontazione conclusa.</li> </ul> <p>In ogni caso il contributo finale liquidabile non potrà essere inferiore ad euro 10.000,00.</p>	Punteggio totalizzato	Contributo massimo assegnabile	da 10 a 45	euro 30.000,00	da 46 a 60	euro 50.000,00
Punteggio totalizzato	Contributo massimo assegnabile						
da 10 a 45	euro 30.000,00						
da 46 a 60	euro 50.000,00						
<b>Data di apertura e chiusura</b>	<p>La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a>, dalle ore 10:00 del 08/01/2026 alle ore 12:00 del 29/01/2026. Non sono ammesse altre modalità di presentazione.</p>						
<b>Come partecipare</b>	<p>La domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a>, solamente con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)</li> <li>- CIE (Carta di Identità Elettronica)</li> <li>- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).</li> </ul>						

<b>Procedura di selezione</b>	<p>La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria.</p> <p>La valutazione avviene tramite due fasi di attribuzione del punteggio:</p> <p><b>Fase 1:</b> Punteggio massimo fino a 35 punti, attribuito automaticamente sulla base degli elementi dichiarati in fase di domanda dal soggetto partecipante in riferimento ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Storicità dell'evento (max 6 punti)</li> <li>• Partecipazione internazionale (max 8 punti)</li> <li>• Capacità di attrazione di spettatori (max 6 punti)</li> <li>• Visibilità e diffusione mediatica (max 6 punti)</li> <li>• Premialità (max 9 punti):                         <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mondiali (3 punti)</li> <li>✓ Certificazione ambientale (3 punti)</li> <li>✓ Evento paralimpico (3 punti)</li> </ul> </li> </ul> <p>Punteggio minimo per ammissibilità a <b>Fase 2:</b> 10 punti</p> <p><b>Fase 2:</b> Punteggio qualitativo massimo fino a 25 punti, assegnato da un apposito Nucleo di valutazione interdirezionale alle domande risultate ammissibili sulla base delle informazioni inserite a sistema e di quanto illustrato nella relazione descrittiva e nel piano di comunicazione (contenente le proposte di visibilità di Regione Lombardia) allegati in adesione, in riferimento agli elementi di seguito riportati con relativo punteggio massimo assegnabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impatto sul territorio (max 10 punti)</li> <li>• Contributo a promozione dell'immagine di Regione Lombardia (max 10 punti)</li> <li>• Sostenibilità (max 5 punti).</li> </ul>
<b>Informazioni e contatti</b>	<p>Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: LR26_2014@regione.lombardia.it (Rif. Bando GES 2026) oppure ai numeri telefonici 02/67654635-6246-2355-5273, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.</p> <p>Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate, è possibile contattare il Call Center di Aria SpA al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per i quesiti di ordine tecnico</li> <li>- dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica</li> </ul> <p>oppure inviando una mail all'indirizzo: <a href="mailto:bandi@regione.lombardia.it">bandi@regione.lombardia.it</a></p> <p>Si consiglia di non attendere gli ultimi giorni per la presentazione della domanda in piattaforma e di attivare fin da subito eventuali richieste di assistenza.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> Se le richieste di assistenza pervengono nel giorno di chiusura del bando o in quello antecedente, non è garantita risposta/risoluzione delle criticità entro la scadenza per la presentazione della domanda.</p>

(\*) La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

## D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda agli uffici competenti:

Area	Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne
U.O.	DFS Sport e Giovani – Struttura Sostegno al Sistema Sportivo
Indirizzo	P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano

PEC	sport@pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico	Dal lunedì al venerdì: 9:30-12:30

### D.9 Riepilogo date e termini temporali

Termine presentazione domanda	Termine approvazione graduatoria	Termine per la rendicontazione
dalle ore 10:00 del 08/01/2026 alle ore 12:00 del 29/01/2026	25/03/2026	Entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento e comunque entro il 2026

### D.10 Allegati/Informative e Istruzioni

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).
2. Modulo per la dichiarazione degli aiuti "de minimis" di cui all'art. 2.2.lett. c) e d) del Regolamento (UE) 2023/2831.
3. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato ai fini della verifica del cumulo in caso di misure in esenzione da notifica.
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (impresa in difficoltà).
5. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando.
6. Richiesta d'accesso agli atti (L. 241/1990 e l.r. 1/2012).
7. Informativa relativa al trattamento dei dati personali.
8. Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo.

## Allegato 1

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Con questo modello il Soggetto Richiedente può presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

**dichiaro**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Note:**

- Dichiarazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- È ammessa la presentazione anche per fax e via telematica;
- Allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L'interessato potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (informativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 679/2016, D. Lgs. n. 101/2018).

## Allegato 2

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C)  
E D) DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2831

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata** a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa/Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) 2023/2831:**

**Art. 2, par. 2 Regolamento (UE) 2023/2831**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

*un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*

*un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*

*un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*

*un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

**Art. 2359 cc**

*Sono considerate società controllate:*

*1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*

*2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*

*3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa<sup>(1)</sup>.*

*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.*

*Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati<sup>(2)</sup>.*

**Note:**

<sup>(1)</sup> Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

<sup>(2)</sup> Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

**Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:**

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno

le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.


**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,  
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa <sup>11</sup>	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.	

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale <sup>12</sup>	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal Bando/Misura/Regime 

**Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2831 della Commissione del 2023, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 Dicembre 2023) e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio.**

<sup>11</sup> Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

<sup>12</sup> Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

**PRESA VISIONE** delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione,

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

**DICHIARA**  
**(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)**

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

**e/o**

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

\* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcuna delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle.

\_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_

In fede

Il titolare/legale rappresentante dell'impresa (\*)

\_\_\_\_\_

(\*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

### Allegato 3

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL CUMULO IN CASO DI MISURE IN ESENZIONE DA NOTIFICA

Il sottoscritto	_____		
	<i>(Nome Cognome)</i>		
nato/a a	_____	( )	il _____ / _____ / _____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(gg/mm/aaaa)</i>
residente in	_____	( )	_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, n. civico)</i>

in qualità di:

<input checked="" type="checkbox"/>	legale rappresentante della società _____
	<i>(Ragione sociale)</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	titolare dell'impresa _____
	<i>(Denominazione)</i>
con sede in:	_____ ( ) _____
	<i>(Comune) (Prov.) (Via, Piazza, n. civico)</i>
Tel.	_____ C.F./P.IVA: _____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

#### DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) 2014/651:

- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento

- di avere ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “*de minimis*” o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell’aiuto di cui al presente bando

*Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l’impresa ha ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi nell’anno in corso compilare la tabella che segue: inserire due ulteriori colonne (prima della colonna “importo dell’agevolazione”) denominate “titolo del progetto” e “tipologia di spesa”*

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l’agevolazione	Importo dell’agevolazione	Data di concessione
_____	_____	euro _____ , ____	___/___/_____
_____	_____	euro _____ , ____	___/___/_____
_____	_____	euro _____ , ____	___/___/_____

**SI IMPEGNA**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione.

\_\_\_\_\_,      \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (Luogo)                      (Data)

\_\_\_\_\_  
 (Firma)

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Allegato 4

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (impresa in difficoltà)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
(Prov.\_\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_) in qualità di (barrare la casella che interessa)

titolare dell'impresa individuale

denominazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (Prov.\_\_\_\_) in via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(CAP\_\_\_\_) partita IVA/ codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_

(oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

denominazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (Prov.\_\_\_\_) in via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
(CAP\_\_\_\_) partita IVA/ codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da (indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione) \_\_\_\_\_

PRESA VISIONE della definizione ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

che l'impresa non è in difficoltà

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data  
(per esteso e leggibile)

Firma

---

L'art. 2 del Reg. (UE) 2014/651 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

## Allegato 5

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO "SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1° APRILE 2026 - 30 SETTEMBRE 2026".

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Presidente     Legale rappresentante pro tempore     Altro

della società denominata \_\_\_\_\_

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

tel.: \_\_\_\_\_ cell. Referente: \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) \_\_\_\_\_

indirizzo P.E.C. \_\_\_\_\_

autorizzato  con procura dal competente organo deliberante della società  dallo Statuto

### DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) \_\_\_\_\_

in qualità di (denominazione intermediario) \_\_\_\_\_

### PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando "Sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026" quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

**Domicilio Speciale:** è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti alla domanda.



## Allegato 6

### RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oppure

Alla Direzione \_\_\_\_\_

Unità Organizzativa \_\_\_\_\_ / Struttura \_\_\_\_\_

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME\* \_\_\_\_\_

NOME\* \_\_\_\_\_

NATA/O\* IL \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

RESIDENTE\* IN \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Documento identificativo (all.) \_\_\_\_\_

Diretto interessato  Legale rappresentante (all. Doc)  procura da parte (all. Doc)

#### CHIEDE

di visionare  di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico  di estrarne copia conforme in bollo

**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

---

---

**MOTIVO DELL'ACCESSO** (art. 25 Legge 241/90):

---

---

---

**INDIRIZZO** (per comunicazioni/copie):

---

---

**DICHIARA**

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma  
(per esteso e leggibile)

---

---

\*Dati obbligatori


**RegioneLombardia**
**Allegato 7**

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
 ai sensi dell'art. 13 e art 14 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali 2016/679  
**BANDO "SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDO PERIODO 1° APRILE 2026 - 30 SETTEMBRE 2026"**

Il presente documento ha lo scopo di informare circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali riguardanti il legale rappresentante o di un suo delegato e del referente operativo e i componenti del Nucleo di valutazione interdirezionale che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), forniamo le seguenti precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

**1. Il Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia n.1 (20124) Milano.

**2. Finalità e base giuridica del trattamento.**

Informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità 1	Base giuridica	Categorie di dati personali
I dati personali saranno trattati al fine del procedimento amministrativo necessario per il bando grandi eventi sportivi 2026.	Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e, Regolamento e art. 2-ter Codice Privacy).  Legge regionale n. 26 del 1° ottobre 2014, "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" (art. 3, c.2 lett. a).  D.G.R. N. XII/ 4980 del 15/09/2025 "Approvazione della misura a sostegno della realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2026 - 30 settembre 2026".	Dati comuni identificativi e di contatto del Legale Rappresentante e suo delegato: nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo mail.  Dati comuni di contatto referente operativo: nome e cognome, numero di telefono e indirizzo mail.  Dati comuni identificativi e di contatto dei componenti del Nucleo di valutazione interdirezionale: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo mail.

### **3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

### **4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

### **5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I dati forniti, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (ARIA S.p.A.) in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.

I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I dati personali non saranno diffusi.

### **6. Tempi di conservazione.**

I dati personali saranno conservati per un periodo pari ad anni 5 dalla data di presentazione della domanda di contributo e dalla nomina del Nucleo di valutazione.

### **7. I diritti degli interessati.**

Potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica [sport@pec.regione.lombardia.it](mailto:sport@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Centrale Presidenza – Programmazione e relazioni esterne – UO Sport e Giovani.

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

### **8. Reclamo all'Autorità di controllo.**

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ha il diritto di proporre reclamo al Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

### **9. Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

### **10. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

## Allegato 8

## APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di euro 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

**Esenzioni dagli obblighi di bollo**

*L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972.*

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, senza fine di lucro riconosciuti dal CONI** (Allegato B art. 27 bis).

## D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 28 novembre 2025 - n. 17367

D.g.r. n.4958/2025. - Approvazione degli elenchi delle domande pervenute a seguito del bando contributi per la conservazione dei roccoli quali elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale del paesaggio rurale lombardo. Anno 2025 - d.d.u.o n. 12860/2025 e constestuale impegno delle risorse. Beneficiari diversi

IL DIRIGENTE DELL'U.O. POLITICHE ITTICHE,  
FAUNISTICO-VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA

Visti:

- la legge 11 febbraio 1992, n.157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n.26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 4958 dell'8 settembre 2025 «Approvazione dei criteri per finanziare la conservazione dei roccoli quali elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale del paesaggio rurale lombardo. L.r. n. 26/1993 art. 7 comma 8. Anno 2025»;
- il d.d.u.o. 19 settembre 2025 - n. 12860 «Approvazione del bando contributi per la conservazione dei roccoli quali elementi di rilevante interesse ambientale e vegetale del paesaggio rurale lombardo. Anno 2025»;

Preso atto che

- il contributo è assegnato attraverso una procedura valutativa a sportello, con accesso all'istruttoria di ammissibilità secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande nel periodo di apertura del Bando di cui al D.d.u.o. 12860/2025 e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria;
- entro i termini stabiliti dal bando di cui al punto precedente sono pervenute n. 17 domande di cui al seguente elenco:

ID DOMANDA	Data invio e ora invio domanda	Numero protocollo	Contributo richiesto
7061004	1 ottobre 2025 12:58	M1.2025.0190512	9.957,94
7060830	1 ottobre 2025 13:10	M1.2025.0190517	10.000,00
7058926	1 ottobre 2025 13:55	M1.2025.0190550	10.000,00
7061620	1 ottobre 2025 14:56	M1.2025.0190622	10.000,00
7059552	1 ottobre 2025 15:48	M1.2025.0190692	10.000,00
7058990	1 ottobre 2025 17:35	M1.2025.0190779	9.965,14
7084968	8 ottobre 2025 20:39	M1.2025.0194423	8.785,70
7098374	20 ottobre 2025 13:39	M1.2025.0199547	5.210,00
7119453	22 ottobre 2025 09:12	M1.2025.0200650	10.000,00
7126653	23 ottobre 2025 16:50	M1.2025.0201686	10.000,00
7130755	23 ottobre 2025 17:36	M1.2025.0201710	10.000,00
7062945	23 ottobre 2025 17:45	M1.2025.0201711	7.500,00
7114207	23 ottobre 2025 21:09	M1.2025.0201773	10.000,00
7070867	23 ottobre 2025 21:14	M1.2025.0201774	10.000,00
7131058	23 ottobre 2025 22:22	M1.2025.0201775	5.124,00
7131267	24 ottobre 2025 08:51	M1.2025.0201777	9.844,78
7121921	24 ottobre 2025 08:51	M1.2025.0201812	1.982,00

Acquisiti gli esiti dell'istruttoria tecnica delle 17 domande di cui al punto precedente, come da seguente prospetto:

ID DOMANDA	Esito istruttoria
7061004	positivo
7060830	negativo
7058926	positivo
7061620	positivo

ID DOMANDA	Esito istruttoria
7059552	positivo
7058990	positivo
7084968	positivo
7098374	positivo
7119453	positivo
7126653	positivo
7130755	positivo
7062945	positivo
7114207	positivo
7070867	positivo
7131058	positivo
7131267	positivo
7121921	positivo

Preso atto della variazione compensativa di + 15.000,00 euro dal capitolo 16.02.104.15005 al capitolo 16.02.104.14233, disposta con decreto n. 16935 del 24 novembre 2025 «Variazioni al bilancio finanziario gestionale 2025- 2027 (l.r. 19/12 - art. 1, comma 5, lettera a) - 32° provvedimento»;

Vista pertanto la disponibilità finanziaria complessiva di euro 60.000,00 sul capitolo 16.02.104.14233 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare i seguenti elenchi:

- a) domande con esito istruttoria positivo ammesse a finanziamento, per un contributo complessivo richiesto e ammesso di 58.708,78 euro:

ID DOMANDA	Contributo ammesso a finanziamento
7061004	9.957,94
7058926	10.000,00
7061620	10.000,00
7059552	10.000,00
7058990	9.965,14
7084968	8.785,70

- b) domande con esito istruttoria positivo non ammesse a finanziamento per esaurimento dei fondi:

ID DOMANDA
7098374
7119453
7126653
7130755
7062945
7114207
7070867
7131058
7131267
7121921

- c) domande con esito istruttoria negativo:

ID DOMANDA
7060830

Visti:

- la l.r. 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione,

Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

- la legge regionale 30 dicembre 2024 n. 23 «Bilancio di previsione 2025-2027» e la Legge Regionale 7 agosto 2025, n. 13 «Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali»;
- la d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- la d.g.r. n. XII/4937 del 4 agosto 2025 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, del piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025, dell'elenco riportante gli appalti affidati ad ARIA s.p.a. e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2025 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. XII/4139/2025, a seguito della L.C.R n. 47 del 25 luglio 2025 «Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 con modifiche di leggi regionali» ;
- il decreto del Segretario generale n. 20964 del 30 dicembre 2024 «Bilancio finanziario gestionale 2025-2027» integrato dal Decreto n. 11169 del 5 agosto 2025 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 47 del 25 luglio 2025 «Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali»»;

Ritenuto di:

- approvare l'allegato contabile parte integrante del presente atto e pertanto di impegnare la somma complessiva di euro 58.708,78 a favore dei seguenti beneficiari:

ID DOMANDA	Contributo ammesso a finanziamento	Codice beneficiario
7061004	9.957,94	1046282
7058926	10.000,00	1044657
7061620	10.000,00	1046286
7059552	10.000,00	1046287
7058990	9.965,14	1046289
7084968	8.785,70	1046290

- demandare a successivi provvedimenti del dirigente della U.O. Politiche ittiche, faunistico - venatorie, foreste e montagna la liquidazione dei contributi di cui sopra a seguito della presentazione della rendicontazione entro il 31 dicembre 2025, fatta salva la possibilità di richiedere proroga di massimo sei mesi;

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Dato atto che il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP;

Visto l'art. 17 della l.r.7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della UO - Politiche ittiche, faunistico-ve-

ntorie, foreste e montagna attribuite con d.g.r. XII /628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

per quanto in premessa,

1. di approvare:

- a) l'elenco delle domande con esito istruttorio positivo ammesse a finanziamento come di seguito specificato:

ID DOMANDA	Contributo ammesso a finanziamento	Codice beneficiario
7061004	9.957,94	1046282
7058926	10.000,00	1044657
7061620	10.000,00	1046286
7059552	10.000,00	1046287
7058990	9.965,14	1046289
7084968	8.785,70	1046290

- b) l'elenco delle domande con esito istruttorio positivo ma non finanziabili per esaurimento dei fondi, come di seguito specificato:

ID DOMANDA
7098374
7119453
7126653
7130755
7062945
7114207
7070867
7131058
7131267
7121921

- c) l'elenco delle domande con esito istruttorio negativo:

ID DOMANDA
7060830

2. di approvare gli impegni di cui all'allegato contabile parte integrante del presente atto (*omissis*);

3. demandare a successivi provvedimenti del dirigente della U.O. Politiche ittiche, faunistico - venatorie, foreste e montagna la liquidazione dei contributi di cui sopra a seguito della presentazione della rendicontazione entro il 31 dicembre 2025, fatta salva la possibilità di richiedere proroga di massimo sei mesi;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su Bandi e Servizi;

5. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.33/2013;

6. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente  
Faustino Berfinotti

**D.d.u.o. 28 novembre 2025 - n. 17384**  
**D.g.r.n. 4993/2025 approvazione degli elenchi delle domande pervenute a seguito del bando contributi per progetti innovativi delle province e della Città Metropolitana di Milano per il contenimento della nutria. Anno 2025 - D.d.u.o n. 13868 dell'8 ottobre 2025 e contestuale impegno e liquidazione parziale delle risorse. Beneficiari diversi**

IL DIRIGENTE DELL'U.O. POLITICHE ITTICHE,  
 FAUNISTICO-VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA

Visti:

- la legge 11 febbraio 1992, n.157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n.26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 7 ottobre 2002, n.20 «Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor coypus)»;
- la d.g.r. n. 4993 del 15 settembre 2025 «Approvazione dei criteri per finanziare progetti innovativi delle Province e della Città metropolitana di Milano per il contenimento della nutria. Anno 2025»;
- la d.g.r. n. 5375 del 24 novembre 2025 «L.r. 20/2002. Stanziamento di risorse aggiuntive per progetti innovativi delle Province e della Città metropolitana di Milano per il contenimento della nutria. Anno 2025»;
- il decreto n. 13868 del 08 ottobre 2025 «Approvazione del bando contributi per progetti innovativi delle province e della Città metropolitana di Milano per il contenimento della nutria. Anno 2025»;

Preso atto che, entro i termini stabiliti dal bando sopracitato sono pervenute n. 3 domande, istruite positivamente in applicazione dei criteri di valutazione di cui al medesimo bando, come segue:

Beneficiario	Dati domanda	Contributo richiesto
Provincia di Mantova	ID domanda 7127123 prof. M1.2025.0205681 del 30 ottobre 2025	80.000,00
Provincia di Pavia	ID domanda 7155914 prof. M1.2025.0204456 del 29 ottobre 2025	79.666,00
Provincia di Brescia	ID domanda 7167331 prof. M1.2025.0207077 del 31 ottobre 2025	65.420,00

Preso atto della variazione compensativa di cui al decreto n. 16935 del 24 novembre 2025 «Variazioni al bilancio finanziario gestionale 2025-2027 (l.r. 19/12 - art. 1, comma 5, lettera a) - 32° provvedimento»;

Vista pertanto la disponibilità finanziaria complessiva di euro 225.080,00 sul capitolo 16.01.104.5957 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di approvare il seguente elenco delle domande con esito istruttorio positivo ammesse a finanziamento, per un contributo complessivo ammesso di euro 225.080,00:

Beneficiario	Dati domanda	Contributo ammesso
Provincia di Mantova	ID domanda 7127123 prof. M1.2025.0205681 del 30 ottobre 2025	80.000,00
Provincia di Pavia	ID domanda 7155914 prof. M1.2025.0204456 del 29 ottobre 2025	79.666,00
Provincia di Brescia	ID domanda 7167331 prof. M1.2025.0207077 del 31 ottobre 2025	65.420,00

Visti:

- la l.r. 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale 30 dicembre 2024 n. 23 «Bilancio di previsione 2025-2027» e la Legge Regionale 7 agosto 2025, n. 13 «Assesamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali»;
- la d.g.r.n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

- la d.g.r. n. XII/4937 del 4 agosto 2025 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, del piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025, dell'elenco riportante gli appalti affidati ad ARIA s.p.a. e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2025 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. XII/4139/2025, a seguito della l.c.r. n. 47 del 25 luglio 2025 «Assesamento al bilancio di previsione 2025-2027 con modifiche di leggi regionali»;
- il decreto del Segretario generale n. 20964 del 30 dicembre 2024 «Bilancio finanziario gestionale 2025-2027» integrato dal decreto n. 11169 del 5 agosto 2025 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 47 del 25 luglio 2025 «Assesamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali»»;

Ritenuto di pertanto di:

- approvare l'allegato contabile parte integrante del presente atto e pertanto di impegnare la somma complessiva di euro 225.080,00 a favore dei seguenti beneficiari e di liquidare contestualmente la somma complessiva di euro 67.524,00 quale anticipo del 30%, ai sensi di quanto previsto dal bando:

Beneficiario	Importo contributo impegnato	Importo 30% da liquidare quale anticipo
Provincia di Mantova	80.000,00	24.000,00
Provincia di Pavia	79.660,00	23.898,00
Provincia di Brescia	65.420,00	19.626,00

- demandare a successivi provvedimenti del dirigente della U.O. Politiche ittiche, faunistico - venatorie, foreste e montagna la liquidazione dello stato di avanzamento lavori e del saldo, da erogarsi a seguito di presentazione della relazione finale e dettaglio delle spese sostenute ai sensi di quanto previsto dal bando, ovvero entro il 31 dicembre 2025, fatta salva la possibilità di proroga motivata di massimo sei mesi;

Visto il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Attestata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Dato atto che il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva dei beneficiari;

Dato atto che i contributi erogati non sono soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della UO - Politiche ittiche, faunistico-venatorie, foreste e montagna attribuite con d.g.r. XII /628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

per quanto in premessa,

1. di approvare l'elenco delle domande di contributi per progetti innovativi delle Province e della Città metropolitana di Milano per il contenimento della nutria -Anno 2025 con esito istruttorio positivo ammesse a finanziamento come di seguito specificato:

## Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

<b>Beneficiario</b>	<b>Dati domanda</b>	<b>Contributo ammesso</b>
Provincia di Mantova	ID domanda 7127123 prot. M1.2025.0205681 del 30 ottobre 2025	80.000,00
Provincia di Pavia	ID domanda 7155914 prot. M1.2025.0204456 del 29 ottobre 2025	79.660,00
Provincia di Brescia	ID domanda 7167331 prot. M1.2025.0207077 del 31 ottobre 2025	65.420,00

2. di approvare gli impegni e le liquidazioni di cui all'allegato contabile parte integrante del presente atto (*omissis*);

3. di demandare a successivi provvedimenti del dirigente della U.O. Politiche ittiche, faunistico - venatorie, foreste e montagna la liquidazione dello stato di avanzamento lavori e del saldo, da erogarsi a seguito di presentazione della relazione finale e dettaglio delle spese sostenute ai sensi di quanto previsto dal bando, ovvero entro il 31 dicembre 2025, fatta salva la possibilità di proroga motivata di massimo sei mesi;

4. di trasmettere il presente atto ai beneficiari per quanto di competenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su Bandi e Servizi;

6. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.33/2013;

7. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente  
Faustino Bertinotti

## D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 1 dicembre 2025 - n. 17455

**Approvazione delle modalità operative per il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale digitalizzato delle pro loco, ai sensi della d.g.r. 4 dicembre 2023 n. XII/1493 «Istituzione dell'albo regionale digitalizzato delle pro loco e disciplina delle procedure amministrative, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»»**

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

SVILUPPO DELLE FILIERE DEL TURISMO, DEL DESIGN E DELLA MODA

Vista la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»; e in particolare l'art. 12 che disciplina le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze territoriali;

Visto in particolare il comma 3 dell'articolo sopra citato, in base al quale è istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco e con deliberazione di Giunta regionale ne sono disciplinate la costituzione e i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 20 giugno 2023, n. XII/42;

Richiamato il Programma Strategico per la Semplificazione e Trasformazione Digitale (PSSTD) - aggiornamento 2025, approvato unitamente al Documento di Economia e Finanza Regionale 2026-2028 (NADEFR) (d.g.r. n. XII/5236 del 30 ottobre 2025), che individua le priorità di semplificazione e trasformazione digitale regionali;

Richiamati:

- la delibera di Giunta regionale 4 dicembre 2023 - n. XII/1493 «Istituzione dell'albo regionale digitalizzato delle pro loco e disciplina delle procedure amministrative, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»», che demanda ad un successivo provvedimento del dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa competente la definizione delle tempistiche e delle modalità di mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale digitalizzato delle pro loco;
- il decreto dirigenziale 19 dicembre 2023 - n. 20397 «Approvazione delle modalità operative per l'iscrizione all'albo regionale digitalizzato delle pro loco, ai sensi della d.g.r. 4 dicembre 2023 n. XII/1493 «Istituzione dell'albo regionale digitalizzato delle pro loco e disciplina delle procedure amministrative, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»»;

Ritenuto di approvare:

- le modalità operative contenenti, tra l'altro, le disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle domande, agli obblighi per le associazioni e alle tempistiche per la presentazione e l'integrazione delle istanze, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la modulistica informatica per il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale digitalizzato delle pro loco, che sarà messa a disposizione sul portale Bandi e Servizi (<https://www.bandi.regione.lombardia.it/albo-regionale-pro-loco-mantenimento-RLP12025050343>), di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'informativa per la privacy, di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di definire le seguenti tempistiche per il procedimento di mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale delle pro loco e per la pubblicazione dello stesso:

- Apertura procedimento: 2 marzo 2026 ore 15:00
- Chiusura procedimento: 30 aprile 2026 ore 15:00
- Prima pubblicazione del nuovo albo regionale delle pro loco a far data dal 15 maggio 2026;

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la Legge Regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vista la delibera di Giunta regionale 16 giugno 2025, n. XII/4547, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Simona Martino l'incarico di dirigente della U.O. Sviluppo delle Filiere del Turismo, del Design e della Moda, cui compete l'adozione del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare:
  - le modalità operative, contenenti, tra l'altro, le disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle domande, agli obblighi per le associazioni e alle tempistiche per la presentazione e l'integrazione delle istanze, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - la modulistica informatica per il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale digitalizzato delle pro loco, nonché la relativa informativa per la privacy, di cui, rispettivamente agli allegati B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti tempistiche per l'iscrizione all'albo regionale delle pro loco e per la pubblicazione dello stesso:
  - Apertura procedimento: 2 marzo 2026 ore 15:00
  - Chiusura procedimento: 30 aprile 2026 ore 15:00
  - Prima pubblicazione del nuovo albo regionale delle pro loco a far data dal 15 maggio 2026;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale Bandi e Servizi - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale - [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

La dirigente  
Simona Martino

## ALLEGATO A

### Modalità operative e tempistiche per la presentazione delle domande di mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale delle pro loco.

#### 1. Termini di presentazione delle istanze di mantenimento dell'iscrizione

In attuazione dell'articolo 4 dell'Allegato A della DGR n. 1493 del 04.12.2023, le istanze di mantenimento dell'iscrizione devono essere presentate dal rappresentante legale delle associazioni iscritte all'albo regionale delle pro loco, alla direzione regionale competente, a partire dal **2 marzo 2026 ore 15:00 ed entro il 30 aprile 2026 ore 15:00**.

La direzione effettua l'istruttoria delle istanze pervenute sulla base della documentazione presentata e redige l'elenco delle associazioni che mantengono i requisiti di iscrizione.

#### 2. Obbligo di presentazione dell'istanza di mantenimento

Sono tenute a presentare domanda per il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale delle pro loco **tutte le associazioni iscritte entro il 31/12/2025** e che siano **costituite da non meno di tre mesi alla data del 31/12/2025 e pertanto entro il 30 settembre 2025** (fa fede la data indicata nell'atto costitutivo).

#### 3. Modalità di presentazione delle istanze di mantenimento dell'iscrizione

Le istanze di mantenimento dell'iscrizione devono essere presentate esclusivamente mediante la piattaforma informatica "Bandi e Servizi" (<https://www.bandiregione.lombardia.it/albo-regionale-pro-loco-mantenimento-RLP12025050343>), compilando la modulistica ivi disponibile, di cui all'Allegato B (fac-simile) del presente provvedimento. Non saranno considerate ammissibili altre modalità, telematiche o cartacee, di presentazione delle proposte di riconoscimento.

La domanda va corredata dai seguenti allegati:

- relazione inerente l'attività più significativa tra quelle svolte
- documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività, tra cui:
  - o fotografie
  - o link a pagine web
  - o volantini
  - o locandine
  - o altro

#### 4. Termini per la presentazione delle integrazioni

In fase istruttoria possono essere richieste integrazioni della documentazione presentata e/o chiarimenti, attraverso il portale Bandi e Servizi.

I termini per la risposta alle richieste di integrazione della documentazione presentata **non potranno essere superiori a 20 (venti) giorni solari dalla data della richiesta**. In tale ipotesi, il termine temporale per la conclusione del procedimento si intende sospeso sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La **mancata risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di esito negativo della domanda**.

### **5. Conferma e revoca dell'iscrizione e pubblicazione dell'Albo regionale**

La Direzione competente per materia, terminata la fase istruttoria delle istanze, valuta il mantenimento dei requisiti per le associazioni iscritte, determinando eventuali decadenze. Successivamente, **a far data dal 15 maggio 2026, pubblica l'Albo regionale delle pro loco aggiornato sul sito istituzionale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).**

La cancellazione è disposta con decreto dirigenziale entro 30 giorni dall'accertamento di uno dei casi indicati all'articolo 1 dell'allegato A alla Dgr 1493/2023:

- perdano uno o più requisiti previsti dall'art. 2 dell'Allegato A alla Dgr 1493/2023;
- svolgano attività non conformi alle finalità di cui all'art.12 della l.r. n.27/2015 ed alle disposizioni di cui al titolo V della medesima legge in tema di attività escursionistiche, come da indicazioni di cui all'allegato B del presente provvedimento;
- non abbiano svolto attività nell'arco dell'anno di riferimento;
- non abbiano presentato la relazione annuale delle attività, prevista dall'articolo 4 dell'allegato A alla Dgr 1493/2023.

**Le pro loco per le quali è stata disposta la cancellazione, non possono presentare eventuali nuove istanze di iscrizione all'albo nello stesso anno dell'avvenuta cancellazione.**

## ALLEGATO B

### FAC-SIMILE DOMANDA DI MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DIGITALIZZATO DELLE PRO LOCO

L'Ente richiedente dichiara la veridicità e attendibilità delle informazioni che seguono, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

#### DATI DEL RICHIEDENTE

Denominazione (precompilato)

Codice Fiscale (precompilato)

L'associazione svolge anche attività economica\*  Sì  No

Partita Iva: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Recapito telefonico\*: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

E-mail\*: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

PEC: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

#### DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (inserire eventuale nuovo Rappresentante Legale o aggiornare

##### i dati del Soggetto attualmente presente nel sistema)

Nome\*: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Cognome\*: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Codice fiscale\*: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Recapito telefonico\*: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

E-mail\*: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

PEC: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|



Data dell'evento/attività\* (indicare un'attività a scelta)

Link a sito web (riferito all'attività scelta)

Documentazione da allegare\* (inerente l'attività più significativa tra quelle indicate nella descrizione delle attività: fotografie; link a pagine web; volantini; locandine, ecc.).

Data

--/--/----

Firma

(firmato digitalmente)

fac-simile

Versione n. [ 2.0 ]

**ALLEGATO C**

Regione Lombardia

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**PER IL SERVIZIO “ALBO REGIONALE DELLE PRO LOCO”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

**1. Il Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è l’ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

**2. Finalità e base giuridica del trattamento.**

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

<b>Finalità</b>	<b>Base giuridica</b>	<b>Categorie di dati personali</b>
1-I Suoi dati personali sono trattati nell’ambito della procedura di iscrizione, cancellazione/mantenimento dell’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco.	Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell’art. 2-ter del Codice Privacy.  Articolo 12, legge regionale n. 27/2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio Lombardo”; DGR n. XII/1493 del 4 dicembre 2023 e successivi decreti attuativi.	Dati comuni: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo (residenza, email, PEC), data e luogo di nascita, n. telefono, ID online del legale rappresentante dell’associazione.

**3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

#### **4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

#### **5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali Province e Comuni, per gli adempimenti sui controlli disciplinati dalla legge regionale 27/2015.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA S.p.A. per la gestione della piattaforma informatica Bandi e Servizi e del sistema di gestione documentale EDMA come Responsabile del trattamento.

#### **6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

#### **7. Tempi di conservazione.**

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a due anni dalla data di cancellazione dell'associazione dall'albo regionale delle pro loco.

#### **8. I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla cancellazione (art. 17)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto alla portabilità (art. 20)**
- 

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: [turismo\\_moda@pec.regione.lombardia.it](mailto:turismo_moda@pec.regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

#### **9. Reclamo all'Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

#### **10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

#### **11. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: Novembre 2025

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Atto di Promuovimento 16 luglio 2025 - n. 2224**

**Ordinanza del 16 luglio 2025 del Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da ASGI - Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione APS e altri contro Regione Lombardia e A.L.E.R. - Azienda lombarda edilizia residenziale Milano. Edilizia residenziale pubblica - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87**

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
sezione staccata di Brescia (Sezione prima)

Ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel giudizio n. 12788/2024 R.G., promosso da: ASGI - Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione APS (p. iva 97086880156), con sede legale in Torino, via Gerdil n. 7, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore;

Apn - Avvocati per niente Onlus (p. iva 97384770158), con sede legale in Milano, via San Bernardino n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Associazione NAGA - Organizzazione di volontariato per l'assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e Sinti (p. iva 97058050150), con sede in Milano, via Zamenhof n. 7/A, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Sindacato inquilini casa e territorio - Sicet Lombardia (p. iva 94556050154), con sede in Sesto San Giovanni (MI), viale Fulvio Testi n. 42, in persona del segretario pro tempore; S. F.F.H. (c.f.), nato in ( ), il , residente in ( ),

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Guariso (c.f. GRSLRT54S15F205S, pec [alberto.guariso@milano.pecavvocati.it](mailto:alberto.guariso@milano.pecavvocati.it)), Livio Neri (c.f. NRELV73P16F205H; pec: [awlivioneri@milano.pecavvocati.it](mailto:awlivioneri@milano.pecavvocati.it)) ed Erika Colombo (CLMRKE94M52B729V; pec: [erika.colombo94@pec.it](mailto:erika.colombo94@pec.it)), elettivamente domiciliati in Milano, via Giulio Uberti n. 6 presso lo studio dei difensori;

RICORRENTI

e

S. E. A. (c.f.), nata a ( ), il , con gli avv.ti Alberto Guariso (c.f. GRSLRT54S15F205S), Livio Neri (c.f. NRELV73P16F205H) ed Erika Colombo, elettivamente domiciliata in Milano, via Giulio Uberti 6, presso lo studio dei difensori

INTERVENUTA

e

Confederazione generale italiana del lavoro - Lombardia (c.f. 94554190150), con sede in via Palmanova 22 a Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Alberto Guariso (c.f. GRSLRT54S15F205S) e Livio Neri, elettivamente domiciliata in Milano, via Giulio Uberti 6, presso lo studio dei difensori

INTERVENUTA

contro

Regione Lombardia, c.f. 8050050154, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Lucia Tamborino, con domicilio eletto in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1 presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale

CONVENUTA

contro

A.L.E.R. - Azienda Lombarda edilizia residenziale Milano - (c.f. 01349670156), in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristoforo Vinci, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, viale Romana n. 26

CONVENUTA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Oggetto: discriminazione

Con ricorso ex art. 281-decies codice di procedura civile e 28 decreto legislativo n. 150/2011 ASGI - Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione APS, APN - Avvocati per niente Onlus, Associazione NAGA - Organizzazione di volontariato per l'assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e Sinti, Sindacato inquilini casa e territorio - SICET Lombardia, S. F. F. H. espongono, in sintesi, che:

- dal al è stato pubblicato l'avviso per l'assegnazione di 19 alloggi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di e di Aler Milano;
- i requisiti di partecipazione sono i medesimi previsti dagli articoli 22, 23 l.r. 16/2016, richiamati e integrati dal r.r. 4/2017; in particolare, i requisiti previsti dall'art. 22 l.r. 16/2016 sono i seguenti: 1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007 o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6 decreto legislativo n. 286/98; 2) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia; 3) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali;
- il ricorrente S. F. F. H. , di cittadinanza , si è trasferito in Italia nel ha ottenuto la conversione del precedente permesso per motivi familiari in quello per motivi di lavoro, con validità dal al ; è stato successivamente riconosciuto invalido con permanente inabilità lavorativa al 100% e in data è stato licenziato per inidoneità al lavoro;
- il ha presentato ad ALER la domanda di assegnazione di un alloggio in ; l'ALER ha comunicato la sua cancellazione dalla graduatoria per la mancanza del requisito di cui all'art. 7 comma 1 r.r. 4/2017, affermando che «Lei è in possesso di un permesso di soggiorno subordinato al lavoro, ma non svolge una regolare attività lavorativa»;
- l'esclusione è basata su una norma (regionale e nazionale) contrastante con il diritto dell'Unione europea e non conforme alla Costituzione;
- l'art. 12, paragrafo 1 direttiva 2011/98 prevede che «i lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano» in relazione a una serie di diritti e benefici;
- devono essere esaminati un profilo individuale e uno collettivo;
- quanto al profilo individuale, concernente il cittadino sopra menzionato, egli rientra nei parametri di natura soggettiva imposti da tale normativa; sul piano oggettivo, il predetto art. 12 comprende «g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale...»;
- la possibilità di deroga riconosciuta allo Stato nazionale non può riguardare una norma preesistente alla direttiva medesima;
- ai sensi dell'art. 7 r.r. 4/2017 i beneficiari dei servizi abitativi pubblici possono essere: «a) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- tale ultima norma: 1) limita illegittimamente, in violazione della normativa UE, la parità di trattamento ai soli cittadini extra Ue titolari di permesso di lungo periodo e agli altri cittadini extra Ue «regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo»; 2) essendo anteriore all'approvazione della direttiva 2011/98, non può avere effetto derogatorio rispetto ad essa;
- ne deriva che l'Italia, in assenza di valida deroga, è tenuta a garantire ai titolari di permesso unico lavoro la piena parità di trattamento con i cittadini italiani;
- quanto al profilo collettivo, il bando ALER e il r.r. 4/2017 sono meramente riproduttivi di quanto previsto dalla l.r. 16/2016 e dall'art. 40 comma 6 TUI;
- è necessario pertanto che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 comma 6 TUI nella parte in cui limita la parità di trattamento del cittadino extra UE a coloro che svolgono una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, con riferimento agli articoli 3, 117 Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 12 par. 1, lettera g) direttiva 2011/98 e all'art. 34 CDFUE;

Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

- anche il requisito relativo alla durata è previsto in contrasto con il citato art. 12, con riferimento ai titolari di permessi unici lavoro di durata inferiore ai due anni;
- all'esito del giudizio sulla questione di legittimità costituzionale, il r.r. 4/2017 potrà essere rimosso su ordine del giudice nella parte qui di interesse;
- nel caso in cui il ripristino della parità in forma specifica non fosse più possibile, l'unico rimedio residuo sarebbe quello risarcitorio;
- il rimedio che riguarda S. F. F. H. consiste nella riammissione nella graduatoria con il medesimo punteggio che avrebbe avuto se non fosse stato escluso, fermo restando il diritto a un risarcimento del danno non patrimoniale per il periodo intermedio.

I ricorrenti concludono chiedendo:

1) quanto alla posizione di S. F. F. H., di accertare - previa disapplicazione dell'art. 40 comma 6 TU e dell'art. 7 r.r. 4/2017 nella parte in cui limitano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica ai cittadini non UE titolari di un permesso almeno biennale che svolgono una regolare attività lavorativa, anziché ai titolari di permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE - il carattere discriminatorio del provvedimento di ALER Milano che ha cancellato il ricorrente H dalla graduatoria per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a causa dell'assenza di una regolare attività lavorativa; di accertare il diritto dello stesso ad essere ammesso nella graduatoria di ALER Milano per il Comune di nella medesima posizione che lo stesso aveva prima della cancellazione e di ordinare ad ALER Milano di riammettere il ricorrente nella graduatoria nella posizione assegnata prima della cancellazione; di condannare ALER al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di euro 200,00 mensili per il periodo dal 30 gennaio 2024 o dalla successiva data nella quale, se non fosse stato cancellato, avrebbe ottenuto un alloggio, fino alla effettiva data di assegnazione di un alloggio nell'area di cui al bando, ovvero fino alla ammissione in un nuovo bando per la medesima area;

2) quanto alla posizione degli enti collettivi ricorrenti, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 40 comma 6 TU nella parte in cui limita l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica ai cittadini non UE titolari di un permesso almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anziché ai titolari di un permesso di soggiorno o di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE, per contrasto con gli articoli 3 Cost. e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 12, par. 1, lettera g) della predetta direttiva e all'art. 34 CDFUE; di accertare il carattere discriminatorio dell'art. 7 r.r. 4/2017 e del bando di Aler 7961/2023, nella parte in cui limita l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica dei cittadini non UE ai soli titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale e che svolgano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, anziché ai titolari di permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE; di ordinare alla Regione Lombardia di modificare il predetto Regolamento nei termini di cui al punto che precede e all'ALER Milano la modifica del bando di cui sopra, fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande; di condannare l'ALER Milano e la Regione Lombardia al pagamento di una somma ex art. 614-bis codice di procedura civile per il periodo tra il sessantesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza e l'adempimento degli ordini; in subordine, di condannare la Regione Lombardia a pagare alle associazioni ricorrenti a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 10.000,00 per ciascuna o la diversa somma liquidata in via equitativa.

Con atto del 5 luglio 2024 ha dispiegato intervento volontario ex art. 105 comma 2 codice di procedura civile la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) Lombardia, evidenziando di avere un proprio interesse giuridico a sostenere le ragioni delle parti ricorrenti, promuovendo - in quanto articolazione territoriale della Cgil - la lotta contro ogni forma di discriminazione; è iscritta al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni di cui al decreto legislativo n. 215/2003. I soggetti iscritti e in ogni caso rappresentati trarrebbero vantaggio da una pronuncia favorevole, con particolare riferimento:

- agli stranieri titolari di permesso di soggiorno almeno biennale non lavoratori, che così, partecipando al bando per l'assegnazione degli alloggi pubblici, avrebbero garantito il loro accesso alla casa (inteso come diritto a concorrere all'assegnazione di un alloggio pubblico) e di conseguenza migliori condizioni di vita, idonee ad agevolare la ricerca del lavoro;

- all'eliminazione di un fattore di discriminazione sulla base della nazionalità nell'accesso al welfare.

Con atto di data 24 aprile 2024 S. E. propone atto di intervento adesivo autonomo ex art. 105 comma 1 codice di procedura civile (o, in subordine, atto di intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.p.c.) evidenziando che è nata a ( ) il ed è di cittadinanza ; si è trasferita in Italia nel con un permesso di soggiorno ex art 31 comma 3 decreto legislativo n. 286/1998 per assistenza minori; dal ha iniziato a prestare attività di lavoro autonomo; il ha ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo con scadenza al ; il suo nucleo familiare è composto da due figli minori, uno dei quali affetto da disturbo dello spettro autistico; la stessa interveniente è in precarie condizioni di salute; nel non ha svolto attività lavorativa; dal non è in grado di pagare un canone di locazione; dal è stata accolta con i figli in un progetto RST, promosso dall'Istituto Beata Vergine Addolorata e vive in un alloggio in , con un contratto più volte prorogato e in scadenza il ; dall' al è stato pubblicato l'avviso n. per l'assegnazione delle unità abitative disponibili nell'ambito territoriale del Comune di ; i requisiti di partecipazione sono i medesimi previsti dagli articoli 22 e 23 della l.r. n. 16/2016, richiamati e integrati dal regolamento regionale n. 4/2017; il ha presentato all'ALER una domanda di assegnazione di un alloggio in Milano; l'ALER Milano le ha comunicato la cancellazione dalla graduatoria poiché «non esercita alcuna regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo»; ritiene che l'esclusione sia basata su una normativa regionale e nazionale contrastante con il diritto dell'Unione e non conforme alla Costituzione; richiama gli argomenti svolti con riferimento alla posizione del sig. H.; il proprio diritto dipende dal medesimo titolo e ha il medesimo oggetto che i ricorrenti hanno fatto valere nel ricorso introduttivo; sussistono pertanto le condizioni di cui all'art. 105 comma 1 c.p.c.; ha comunque interesse a intervenire nel giudizio per far valere gli ulteriori profili già prospettati dai ricorrenti principali, con riferimento alla irragionevolezza dell'esclusione dall'accesso all'alloggio pubblico di cittadini di paesi terzi solamente in quanto privi di occupazione, laddove invece il cittadino italiano, nelle medesime condizioni di bisogno e di assenza di lavoro, viene ammesso; la sua posizione si differenzia da quella del sig. H., in quanto l'accoglimento della sua domanda è subordinato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 40 comma 6 TU immigrazione. In subordine, chiede che la presenza in giudizio sia qualificata e ammessa quale intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 comma 2 c.p.c., avendo interesse al riconoscimento del diritto all'accesso alle graduatorie per alloggi pubblici a tutti i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti, indipendentemente dalla loro condizione di lavoratori, così come previsto per i cittadini italiani. Conclude chiedendo accertare e dichiarare - previa disapplicazione dell'art. 40 comma 6 TU Immigrazione e dell'art. 7 r.r. 4/2017, nella parte in cui limitano l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica ai cittadini non UE titolari di un permesso almeno biennale che svolgono una regolare attività lavorativa, anziché ai titolari di permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98/UE - il carattere discriminatorio del bando n. , nella parte in cui recepisce le disposizioni di cui sopra e del provvedimento di ALER Milano che la ha cancellata dalla graduatoria per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale conseguenza dell'assenza di una regolare attività lavorativa; accertare e dichiarare il proprio diritto a essere ammessa nella graduatoria di Aler Milano per il Comune di Milano nella medesima posizione che aveva prima della cancellazione; conseguentemente, ordinare ad ALER Milano di riammetterla nella graduatoria nella posizione assegnata prima della cancellazione; condannare ALER Milano a versarle, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, euro 200,00 al mese per il periodo dal 19 gennaio 2024 o dalla successiva data nella quale, ove non cancellata, avrebbe ottenuto un alloggio, fino alla effettiva data di assegnazione di un alloggio nell'area di cui al predetto bando, ovvero fino alla ammissione in un nuovo bando per la medesima area che non contenga i requisiti in contestazione; oltre a una ulteriore somma a titolo di danno patrimoniale a causa della necessità di procurarsi un alloggio nel periodo di causa, con sentenza generica e salva quantificazione in separato giudizio; adottare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, che preveda l'ordine alla Regione Lombardia di modificare l'art. 7 r.r. 4/2017 nella parte in cui prevede, per i cittadini extra UE, il requisito della regolare attività lavorativa; in subordine, accogliere le domande proposte dalle parti ricorrenti.

Con comparsa depositata il 9 ottobre 2024 si è costituita la Regione Lombardia, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo; l'improcedibilità ed inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti ex art. 44 decreto legislativo n. 286/1998; la ca-

renza di legittimazione passiva per la non riconducibilità della discriminazione ad un comportamento della Regione.

Nel merito, la difesa della Regione ha dedotto:

- che l'Italia ha inteso avvalersi della facoltà di deroga espressamente prevista dalla dir. 98/2011/UE, come emerge dai lavori preparatori del decreto legislativo 40/2014 e che, pertanto, l'art. 40 comma 6 decreto legislativo n. 286/1998 appare coerente e non discriminatorio, in quanto attuazione di una deroga espressamente esercitata dal legislatore;
- che, in ogni caso, il rinvio operato dalle normative regionali alla norma nazionale è obbligato, non potendo la Regione disporre difformemente dalla norma nazionale.

Con comparsa depositata l'11 ottobre 2024 si è costituita ALER Milano, eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva, essendo gli atti prospettati come discriminatori riconducibili al solo Comune di .

Nel merito ha dedotto:

- che l'art. 40 comma 6 testo unico Immigrazione si inserisce in un sistema graduale di inserimento abitativo degli stranieri che ragionevolmente richiede la presenza di una attività lavorativa in atto come requisito per la partecipazione ai programmi di edilizia residenziale pubblica, in quanto ciò esprime un particolare collegamento stabile con il territorio da parte del richiedente;
- che tale limitazione è coerente con l'impianto del diritto dell'UE in materia, in quanto associa il requisito alla possibilità di permanere nel territorio dello Stato;
- che l'art. 12, par. 2, lettera d) ha concesso a tutti gli Stati di limitare l'accesso alla casa con il requisito dell'attività lavorativa;
- che ritenere tale limitazione illegittima significherebbe affermare che una facoltà, astrattamente riconosciuta a tutti gli Stati in ambito europeo, possa costituire una violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, con il che l'Italia, seppur legittimata dall'ordinamento europeo, non avrebbe mai potuto esercitare la deroga, perché contraria alla propria Costituzione;
- che le domande proposte da S. F. F. H. e S. E. sono comunque infondate, non sussistendo in capo ad essi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

\*\*\*

Pregiudiziale è la decisione sulla giurisdizione, il cui difetto è eccepito dalla difesa della Regione, che invoca quella del giudice amministrativo in virtù del carattere di atto normativo del provvedimento impugnato e del limite della giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici, nel cui novero è da comprendersi l'edilizia residenziale pubblica.

L'eccezione è infondata. È principio ormai consolidato quello secondo cui la tutela antidiscriminatoria si incardina davanti alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il legislatore ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della P.A., di utilità rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilità del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni, di «ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione» (Cass. civ., Sez. Un., 30 marzo 2011, ordinanza n. 7186, Rv. 616794; Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2021, ordinanza n. 3842, Rv. 660704; Cass. civ., Sez. Un., 1 febbraio 2022, ordinanza n. 3057, Rv. 663838). Con l'ordinanza n. 3057/2022, la Corte di cassazione a S.U. ha preso specificamente posizione anche in merito all'ipotesi - supportata da una parte della dottrina - che muove dal dato letterale dell'art. 44 decreto legislativo n. 286/1998, che fa riferimento ai soli «comportamenti» della P.A.. La Corte richiama in primo luogo il disposto dell'art. 43 decreto legislativo n. 286/98, che fa riferimento anche all'atto compiuto od omissivo dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; osserva inoltre che deve «riaffermarsi che la tutela antidiscriminatoria erogata dal giudice civile opera anche per le discriminazioni attuate nell'ambito di procedimenti amministrativi e con riguardo ad atti espressione di potestà pubblicistica», con espresso richiamo a un precedente avente ad oggetto l'impugnazione di un bando discriminatorio.

\*\*\*

Sempre in via pregiudiziale, possono unitamente considerarsi come infondate le eccezioni di Regione Lombardia ed ALER con riferimento all'asserito difetto di legittimazione passiva. La legittimazione passiva si distingue dall'effettiva titolarità del rapporto controverso e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio relativo al rapporto sostanziale dedotto: la sua sussistenza dipende, perciò, dalla prospettazione della parte, non attiene al merito della controversia né è soggetta all'onere deduttivo e probatorio dei litiganti (Cass. civ., Sez. I, 27 marzo 2017, n. 7776, Rv. 644832, Cass. civ., Sez. III, 27 novembre 2023, ordinanza n. 32814, Rv. 669522).

In base alla rituale prospettazione dei ricorrenti, tanto la Regione Lombardia quanto ALER hanno, attraverso il dispiegamento della propria attività normativa (riproduttiva di quella nazionale) e di quella amministrativa, realizzato condotte discriminatorie: ciò è sufficiente ad incardinare in capo ai convenuti la legittimazione passiva, attenendo il giudizio sull'effettiva sussistenza o meno della discriminazione al merito della controversia.

Deve in ogni caso rilevarsi come la stessa prospettazione della Regione indichi come la modifica del regolamento regionale non sia attuabile se non tramite la modifica della norma nazionale (prima) e di quella regionale (poi). Non appare inoltre fondata la parallela eccezione sollevata da ALER Milano con riferimento alla posizione del Comune di Milano - non citato in giudizio - non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario e tenuto conto del carattere residuale delle domande risarcitorie rispetto a quelle di accertamento del carattere discriminatorio dell'art. 7 del regolamento regionale e del bando ALER.

\*\*\*

Il quadro normativo di riferimento è il seguente.

L'art. 12 par. 1, lettera g) direttiva 2011/98 prevede che «I lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: ... g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale.

L'art. 12 par. 2, lettera g) direttiva 2011/98 prevede che «Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento ... d) in ordine al paragrafo 1, lettera g): i) limitandone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono un'attività lavorativa; ii) limitando l'accesso per quanto concerne l'assistenza abitativa.

L'art. 40 comma 6 decreto legislativo n. 286/98 prevede che «Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione».

L'art. 22 comma 1 lettera a) l.r. Lombardia n. 16/2016 («Disciplina regionale dei servizi abitativi») dispone, al primo comma nella parte qui di interesse, che «1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

Il regolamento regionale n. 4/2017 («Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici») all'art. 7 comma 1 prevede che «1. I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati.

\*\*\*

L'eccezione di legittimità costituzionale è rilevante nei termini proposti dai ricorrenti, che ne hanno circoscritto l'ambito alla sola posizione degli enti esponenziali a tutela del diritto all'abitazione. Dette associazioni hanno proposto il ricorso in proprio ex art. 5 decreto legislativo 215/2003 al fine di accertare il carattere discriminatorio della condotta della Regione Lombardia, correttamente rilevando come tale carattere avessero il regolamento regionale e, conseguentemente, il bando ALER, meramente riproduttivi del dettato di cui all'art. 40 comma 6 testo unico Immigrazione; a sua volta, l'art. 22 comma 1 lettera a) l.r. Lombardia n. 16/2016 riproduce il dettato dell'art. 40 testo unico Immigrazione; perciò, solo decidendo sulla legittimità della previsione nazionale e di quella regionale potrà desumersi la legittimità o meno degli atti regionali.

\*\*\*

La questione è anche non manifestamente infondata, nei limiti di seguito esposti.

Il primo parametro dedotto dai ricorrenti che deve essere considerato è quello ex art. 117 Cost., in base al quale la norma di cui all'art. 40 comma 6 testo unico Immigrazione viene prospettata come costituzionalmente illegittima perché in violazione della direttiva 2011/98/UE.

Si rileva preliminarmente in proposito che con la decisione n. 44/2020 la Corte costituzionale ha affrontato il tema della illegittimità costituzionale dell'art. 22 comma 1 lettera b) l.r. Lombardia 16/2016 con riferimento all'art. 3 Cost., ritenendo in tal modo assorbita ogni valutazione in ordine ai profili che erano stati dedotti con riferimento all'art. 117 Cost..

Non è inoltre decisivo quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 2 settembre 2021, avente ad oggetto profili diversi da quelli qui in discussione, in particolare quelli relativi all'assegno di natalità e all'assegno di maternità e alla loro possibile collocazione nel settore della sicurezza sociale ex art. 12 comma 1 lettera e) della direttiva; in tale sede la Corte ha indicato che la Repubblica italiana non si è avvalsa della facoltà offerta agli Stati membri di limitare la parità di trattamento, ma con riferimento a quanto previsto dall'art. 12, par. 2, lettera b) della direttiva 2011/98, che richiama il paragrafo 1, lettera e), come indicato pertinente alla sicurezza sociale.

I ricorrenti allegano che lo Stato ha abdicato alla possibilità, prevista dalla direttiva 2011/98/UE (art. 12 par. 2) di prevedere condizioni più stringenti per l'accesso ai programmi di edilizia residenziale pubblica collegate alla posizione lavorativa del cittadino extracomunitario nel proprio territorio. Non esercitando tale opzione si è, perciò, impegnato a garantire piena parità di trattamento rispetto a quello riservato ai propri cittadini ed a quelli comunitari.

Tale ricostruzione, impregiudicata ogni valutazione sulla natura discriminatoria o meno dell'attività degli enti regionali, pur nella consapevolezza di pronunce di merito in senso diverso (Trib. Cremona, Sez. Civile, 28 novembre 2024, n. 657), non appare fondata, sussistendo plurimi indici ermeneutici, in parte rilevati negli scritti difensivi della Regione Lombardia, che lasciano intendere come il legislatore, in sede di recepimento della direttiva, abbia inteso esercitare il proprio margine di discrezionalità restrittiva, riservando a sé stesso la valutazione di compatibilità della disciplina di cui all'art. 40 comma 6 testo unico Immigra-

zione, insindacabile dal giudice se non entro gli stretti limiti della manifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.).

Giova, in primo luogo, il richiamo al tenore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, recante le norme per la «Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme Comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro». Nelle premesse il legislatore delegato espressamente si richiama al «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», con ciò dimostrando di avere contemplato le disposizioni contenute in tale plesso, tra cui quella qui sottoposta a scrutinio preliminare di legittimità costituzionale e di averle intese come compatibili con il dettato della direttiva che si accingeva ad attuare.

Ciò premesso, si deve tenere conto dell'inequivoca intenzione del legislatore: emerge dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo predisposto per l'attuazione della delega di cui alla legge 6 agosto 2013, n. 96 per il recepimento della direttiva 2011/98 che il legislatore delegato ha considerato il profilo della parità di trattamento dei lavoratori stranieri ed il connesso profilo delle intersezioni tra la disciplina domestica e quella europea. Ha considerato, su questo punto, che «Per quanto riguarda l'accesso ai pubblici servizi, l'equiparazione, nell'ordinamento nazionale, riguarda tutti i cittadini stranieri (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 286/1998). L'accesso all'alloggio, invece, è limitato agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato (art. 40, comma 6 decreto legislativo n. 286/1998); la disposizione vigente risulta coerente con la direttiva europea (art. 12, paragrafo 2, lettera d) - ii) che consente agli Stati membri di limitarne l'accesso rispetto alla più ampia platea dei lavoratori stranieri destinatari della direttiva».

Deve essere inoltre considerato il tenore dell'Atto del Governo 61 («dossier n. 41/0 - 16 dicembre 2013 - Elementi per l'istruttoria normativa») - Camera dei deputati Servizio Studi, avente ad oggetto la valutazione dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui alla legge n. 96/2013, «stabilita per il recepimento della direttiva 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011». In tale documento si evidenzia che, premessa la necessità di definire un insieme omogeneo di diritti finalizzato a ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e quelli di paesi terzi, elenca «i diritti garantiti ai pari dei cittadini», segnalando però espressamente che «In materia di alloggio lo schema si avvale della facoltà di limitazione espressamente prevista dalla direttiva». Nella parte dedicata alla «Incidenza sull'ordinamento giuridico», si afferma che «La stessa relazione illustrativa dell'atto in esame rileva che la parità di trattamento non piena per l'accesso all'alloggio, limitato agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato (art. 40, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998), ma se ne afferma la coerenza con la direttiva europea (art. 12, paragrafo 2, lettera d) - ii) in quanto essa consente agli Stati membri di limitarne l'accesso rispetto alla più ampia platea dei lavoratori stranieri destinatari della direttiva».

\*\*\*

Esclusa l'illegittimità costituzionale per contrarietà al diritto europeo, viceversa si devono rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché la valuti con riferimento all'art. 3 comma 1 e 2 Cost., trattandosi di un'eccezione non manifestamente infondata.

È ius receptum nella giurisprudenza costituzionale che l'art. 3 Cost. individua un parametro generale di ragionevolezza sulla base del quale può essere scrutinata ogni norma dalla cui applicazione derivino applicazioni avulse: ciò costituisce un significativo presidio di legalità costituzionale, in quanto pone al di sopra delle scelte legislative un vincolo sistematico di ultima istanza alla cui tutela è preposta l'attività della Consulta.

La delicatezza di tale parametro ne suggerisce, perciò, un'interpretazione restrittiva, che tenga conto della necessaria salvaguardia delle prerogative di discrezionalità politica proprie di un sistema modellato sul principio di separazione dei poteri che rimette al solo circuito politico-rappresentativo le scelte assiologiche fondamentali dell'ordinamento e la responsabilità di tradurle in pratica normativa. È ciò che emerge, del resto, dallo stesso art. 28 della legge n. 87/1953, con cui il legislatore, istituendo la Corte costituzionale, ha sancito che «il controllo di legittimità

della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento».

È dunque onere del giudice percorrere ogni ipotesi ermeneutica per cercare una soluzione che interpreti il dettato normativo in senso costituzionalmente compatibile.

Il caso di specie presenta profili di stretta contiguità con quello già affrontato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 44/2020, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 comma 1 e comma 2 Cost., limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda», l'art. 22 comma 1, lettera b), della l.r. Lombardia 16/2016, che stabilisce che i potenziali beneficiari dell'edilizia residenziale pubblica devono soddisfare il requisito della residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per il predetto periodo. La Corte ha evidenziato come tale disposizione non superasse la verifica sulla sussistenza e sull'adeguatezza del collegamento tra la finalità del servizio sociale da erogare e le caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari, violando i principi di eguaglianza e ragionevolezza e producendo una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi non fosse in possesso del requisito ultrakinquennale previsto; essa contrastava, inoltre, con il principio di eguaglianza sostanziale, dal momento che il previsto requisito contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica, risolvendosi in una soglia rigida che porta a negare l'accesso a quest'ultima a prescindere da qualsiasi valutazione attinente allo stato di bisogno o di disagio del richiedente. Né, infine, il requisito censurato dal Tribunale di Milano poteva considerarsi di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale e, in ogni caso, quand'anche il radicamento territoriale fosse adeguatamente valutato, non avrebbe potuto comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno. La prospettiva della stabilità può, pertanto, rientrare fra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria, ma non costituire una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio. Né il requisito alternativo di previa occupazione protratta presenta alcuna ragionevole connessione con la ratio dell'edilizia residenziale pubblica.

La Corte evidenzia che il diritto all'abitazione «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione», in modo che «la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana» (Corte cost. n. 217/1998; Corte costituzionale n. 404/1988; Corte costituzionale n. 209/2009; Corte costituzionale n. 106/2018). «L'edilizia residenziale pubblica è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a «garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi» (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti».

Dunque, «i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento - fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari - è operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto».

Anche nel caso in esame non appare manifestamente infondato, applicando analoghi parametri di valutazione, il dubbio che sia irragionevole ancorare al rigido presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro (genericamente definito come regolare) in essere la fruizione di un servizio sociale concepito proprio come destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli.

Come già evidenziato, il radicamento territoriale in ogni caso non può assumere una importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno. «Data la funzione sociale del servizio di edilizia residenziale pubblica, è irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità» (Corte Cost. 44/2020).

Tali argomenti, riferiti ad una previsione di legge regionale che condizionava l'accesso all'edilizia residenziale pubblica al protrarsi ultraquinquennale della residenza, valgono anche se rapportati alla previsione di cui all'art. 40 comma 6 testo unico Immigrazione, in quanto la condizione ivi prevista rischia di comportare la negazione del beneficio proprio ai soggetti economi-

camente più deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio.

In particolare, il requisito dello svolgimento della «regolare attività lavorativa» al momento della presentazione della domanda non appare conforme al parametro della ragionevolezza sotto più profili:

- è in primo luogo contraddittorio prevedere tale soglia di sbarramento a fronte della finalità di sostegno pubblico ai soggetti che si trovino in condizioni di bisogno e che quindi incontrino le maggiori difficoltà a reperire un immobile in locazione alle condizioni di mercato; la condizione di bisogno nasce più facilmente dalla assenza o dalla precarietà di una occupazione lavorativa;
- la stessa locuzione «regolare attività lavorativa», per la sua genericità, consente interpretazioni tra loro difformi ed eventualmente contraddittorie, in ragione della diversità delle attività configurabili, delle diverse possibili scadenze e dei redditi che dalle stesse possono derivare, anche estremamente modesti;
- diversamente, non è detto che la persona che si trova - provvisoriamente e al momento della domanda di partecipazione al bando - in condizioni di momentanea disoccupazione (e che, ad esempio, abbia percepito il TFR) versi in condizioni di bisogno più accentuate di soggetti che prestano una attività lavorativa con reddito modesto (ad esempio, lavori part-time minimi o in ogni caso con retribuzione estremamente ridotta);
- concentrare l'attenzione sulla esistenza di una regolare attività lavorativa (anche a prescindere dalla genericità ed equivocità di tale espressione) al momento della presentazione della domanda si risolve nella cristallizzazione di una condizione che potrebbe non riflettere l'effettivo stato di bisogno del partecipante al bando, in modo tale da fornire una rappresentazione dei fatti non necessariamente conforme alle finalità che l'offerta di alloggi pubblici mira a perseguire;
- la norma in discussione non tiene inoltre conto della eventualità che chi intende partecipare al bando si trovi in una condizione di impossibilità derivante da cause a sé non imputabili, come ad esempio nel caso del ricorrente H., la cui invalidità è stata formalmente riconosciuta;
- è inoltre determinante, al fine del vaglio di legittimità costituzionale in discussione, la circostanza che tale requisito non sia richiesto ai cittadini italiani e ai cittadini dell'UE; non è ravvisabile una logica, necessariamente sottesa all'applicazione dell'art. 3 Cost., che giustifichi una disparità di trattamento tra cittadini UE ed extra UE a fronte di una medesima ipotetica condizione di bisogno.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 40 comma 6 decreto legislativo n. 286/98 e all'art. 22 comma 1 lettera a) l.r. Lombardia n. 16/2016 nella parte in cui richiedono agli stranieri titolari di carta di soggiorno e agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, con analoga locuzione, il requisito dell'esercizio di «una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo» con riferimento sia all'art. 3 comma 1 Cost. - tenuto conto dell'irragionevole disparità di trattamento in danno di chi non sia in condizioni di regolare attività lavorativa - sia all'art. 3 comma 2 Cost., essendo violato il principio di eguaglianza sostanziale, venendo meno la tutela di chi versa in maggiore stato di bisogno.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 legge 87/1953, ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 comma 6 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 22 comma 1 lettera a) l.r. Regione Lombardia per contrasto con l'art. 3 comma 1 e 2 Cost., nella parte in cui prevedono, tra i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica richiesti agli stranieri titolari di carta di soggiorno e agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, quello dell'esercizio di «una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo».

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano lì, 16 luglio 2025

Il Giudice: Di Plotti